ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXXI**
n. **2**

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI DELL'UOMO NONCHÉ SULLA TUTELA E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI IN ITALIA

(Anno 2001)

(Articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e,* ad interim*, Ministro degli affari esteri

(BERLUSCONI)

Trasmesso alla Presidenza il 14 agosto 2002

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

INDICE

PARTE PRIMA *Pag.* 5

1. Attività del Comitato Interministeriale dei diritti umani nel 2001 » 5

1.1 Statuto e composizione del Comitato » 5

1.2 L'attività istituzionale svolta nel 2001 » 5

1.3 La preparazione e la discussione dei Rapporti Periodici sulla applicazione in Italia delle Convenzioni NU in materia di diritti umani . » 6

a. Il 13º Rapporto dell'Italia sulla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale » 6

b. La preparazione del V Rapporto sul Patto Internazionale sui Diritti Civili e politici » 8

c. La preparazione del IV Rapporto sul Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali » 8

1.4 Il contributo del Comitato alle grandi conferenze internazionali in materia di diritti umani » 9

a. La conferenza mondiale contro il Razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e l'intolleranza (Durban 31 agosto - 7 settembre 2001) » 9

Le fasi preparatorie » 9

Le Conferenze preparatorie regionali » 12

I Comitati preparatori ed i gruppi di lavoro informali » 16

La Conferenze » 18

Lo svolgimento dei lavori » 19

L'Assemblea Plenaria » 20

I due Gruppi di Lavoro » 22

La questione medio-orientale » 24

La questione delle ingiustizie del passato » 28

La questione delle vittime » 30

Dialogo con le ONG italiane ed internazionali e loro ruolo » 31

Conclusioni » 34

b. Le fasi preparatorie della Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle nazioni Unite sul Fanciullo » 35

1.5 La partecipazione del Comitato all'attività degli Organi delle Nazioni Unite » 37

a. La Commissione dei Diritti Umani (Ginevra 19 marzo – 27 aprile 2001) *Pag.* 37

b. l'Assemblea Generale (New York – ottobre – dicembre 2001) » 44

1.6 La partecipazione del Comitato alle attività del Consiglio d'Europa . » 46

a. Rapporto sull'Italia prodotto dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI) » 46

b. Adozione del Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la tutela e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali » 48

Origini del Protocollo » 48

Contenuto dello strumento » 50

1.7 Altri eventi internazionali » 54

La Commissione sulla condizione giuridica e sociale della donna (CSW) » 54

PARTE SECONDA » 57

2. La tutela in Italia dei diritti umani internazionalmente protetti » 57

2.1 In generale » 57

2.2 Il problema dell'immigrazione in Italia » 57

Il nuovo disegno di legge sull'immigrazione » 57

Immigrazione clandestina e accordi bilaterali » 59

Le politiche d'integrazione » 61

Il problema della immigrazione regolare ed irregolare in Italia » 62

2.3 I cittadini extracomunitari in Italia ed i problemi della discriminazione e di intolleranza » 63

Amministrazione della giustizia ed amministrazione penitenziaria..... » 63

Razzismo ed eventi di massa » 68

Situazione dei Rom/Comunità Gitane » 70

2.4 Il funzionamento della giustizia » 72

Appendice » 79

Il rendiconto finanziario » 79

ALLEGATI » 83

1. Lo statuto del Comitato interministeriale » 85

2. Le conclusioni del Comitato *ad hoc* delle NU sul Rapporto sulla Convenzione contro la discriminazione razziale » 89

3. L'atto finale della Conferenza di Durban (estratto) » 92

4. Accordi-tipo di riammissione degli immigrati clandestini nei paesi di provenienza » 108

5. Stranieri soggiornanti in Italia alla data del 31 dicembre 2000 » 118

Parte prima

1. Attività del Comitato Interministeriale dei diritti umani nel 2001

1.1 Statuto e composizione del Comitato

Nel corso del 2001 il Presidente del Comitato, Min. Plen. Claudio Moreno ha lasciato l'incarico, a seguito della sua nomina come Rappresentante dell'Italia presso le Organizzazioni Internazionali a Vienna.

Il Ministro degli Affari Esteri, con decreto 31 ottobre 2001 ha designato quale nuovo Presidente del Comitato il Min. Plen. Alessandro Fallavollita, che è stato anche nominato funzionario delegato per la gestione dei fondi in dotazione dello stesso Comitato (L. 19 marzo 1999 n. 80).

In attesa di una revisione del Decreto istitutivo del Comitato, anche al fine di allargare la sua composizione, a seguito di alcune modifiche istituzionali concernenti i singoli dicasteri, sono stati nominati due rappresentanti e due supplenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in sostituzione dei precedenti rappresentanti del Ministero del Lavoro e del Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1.2. L'attività istituzionale svolta nel 2001

Nel corso del 2001 il Comitato si è riunito in seduta plenaria con cadenza bimestrale, per l'esame di vari problemi nel campo dei diritti umani.

Il Comitato ha preso in esame, fra l'altro:

a. il contributo alle conferenze regionali, in preparazione della Conferenza Mondiale sulla Discriminazione Razziale;
b. adozione delle linee-guida sulla piena integrazione dei diritti umani delle donne nella compilazione dei Rapporti agli organismi competenti delle Nazioni Unite;

c. preparazione della partecipazione alla 57.a Sessione della Commissione Diritti Umani delle N.U. (CDU); esame dei lavori e delle risoluzioni della CDU;
d. Comitato preparatorio e partecipazione dell'Italia alla Sessione Speciale dell'Assemblea Generale sul Fanciullo (UNGASS-Fanciullo). Composizione della Delegazione italiana;
e. la condizione dei Rom in Italia;
f. preparazione dei Rapporti periodici previsti dalle Convenzioni N.U. sui Diritti Umani;
g. esame, da parte del Comitato delle N.U. sulla Convenzione sulla Discriminazione Razziale, del Rapporto periodico del Governo Italiano.

1.3 La preparazione e la discussione dei Rapporti Periodici sulla applicazione in Italia delle Convenzioni NU in materia di diritti umani

a. Il 13° Rapporto dell'Italia sulla Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale

Una Delegazione italiana, presieduta dal Presidente del Comitato Interministeriale e composta dal suo Segretario Generale nonché da rappresentanti del Ministero della Giustizia e dell'Interno, ha discusso in contraddittorio con il Comitato ad hoc delle Nazioni Unite, il 30 ed il 31 luglio 2001, il 13° Rapporto periodico presentato dal nostro Paese. Al termine dei lavori il Comitato delle N.U. ha formulato una serie di osservazioni e di raccomandazioni.

Il Rapporto italiano è stato valutato positivamente, nel suo complesso, dal Comitato ad hoc.

Secondo la prassi normalmente seguita, il Comitato delle N.U. ha formulato una serie di domande e di richieste di chiarimento su alcuni aspetti specifici, in materia di discriminazione razziale.

In particolare la discussione con la Delegazione italiana ha riguardato le modalità di accoglimento delle nuove correnti migratorie provenienti dalle zone balcaniche e dal bacino del Mediterraneo; si è chiesto al Governo italiano di assicurare che non siano adottate pratiche discriminatorie quanto all'ingresso di emigranti stranieri su base etnica. Su questo punto la delegazione italiana ha fornito dati relativi all'ingresso in Italia di massicci contingenti di migranti clandestini, o comunque non in regola rispetto a quanto disposto dalle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Il Comitato delle N.U. ha espresso il più vivo apprezzamento sulle misure adottate dall'Italia sia nei confronti degli immigranti clandestini, sia per l'integrazione nel contesto della società civile degli stranieri. E' stato valutato positivamente il ruolo svolto dai mediatori culturali, incaricati di contribuire alla realizzazione di un costruttivo dialogo con gli stranieri presenti sul territorio italiano. Da parte italiana è stato illustrato il programma per regolarizzare i futuri flussi migratori in provenienza dai Paesi in via di sviluppo, nonché al ricorso ad accordi di emigrazione, sia nel campo del lavoro stagionale sia in quello dei c.d. ingressi programmati.

Un altro aspetto discusso con il Comitato delle N.U. è stato quello concernente l'applicazione della L. 122/1993, in particolare sul trattamento riservato ai migranti negli istituti di pena e, in generale, nell'esercizio dei propri diritti civili. La Delegazione italiana, anche in questo caso, ha fornito ampi ragguagli sull'applicazione del suddetto strumento normativo, segnalando che sono stati registrati dati di evidente rilevanza nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della Legge.

Sono stati ampiamente discussi i problemi relativi ai vari casi di maltrattamenti nonché alle status dei Rom in Italia, in particolare sulle precarie condizioni logistiche ed abitative presso i campi di stazionamento dei nomadi. Il Comitato ha invitato il Governo italiano, a voler riesaminare la sua politica in merito al riconoscimento dei Rom quale minoranza; ha peraltro apprezzato la priorità attribuita all'educazione

quale strumento di integrazione dei bambini Roma nella società italiana, ricordando la necessità di conseguire tale obiettivo nel rispetto della cultura d'appartenenza.

Il Comitato, infine, ha messo in rilievo la necessità di garantire un adeguato intervento preventivo nei confronti di manifestazioni razziste, le quali hanno avuto luogo, tra l'altro, in occasione di eventi sportivi.

b. La preparazione del V Rapporto sul Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

Nel corso del 2001 Il Comitato Interministeriale ha costituto un Gruppo di lavoro per la preparazione del V Rapporto sul Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici. Fanno parte del Gruppo, fra gli altri, rappresentanti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'Interno, della Giustizia, del Ministero per le Pari opportunità.

c. La preparazione del IV Rapporto sul Patto Internazionale sui Diritti Economici Sociali e Culturali

Nel 2001 il Comitato ha altresì costituito un Gruppo di Lavoro per la redazione del Rapporto periodico del Governo Italiano sul Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Ne fanno parte la Presidenza del Consiglio, il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), il Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali (Welfare), il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero della Salute e l'Istat.

Il Rapporto sul Patto richiede particolare attenzione per la vastità e l'importanza degli argomenti che sono compresi nella disciplina di questo strumento internazionale: i numerosi temi in materia economica, del lavoro, dell'educazione.

1.4 Il contributo del Comitato alle grandi conferenze internazionali in materia di diritti umani

a. la Conferenza mondiale contro il Razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e l'Intolleranza (Durban 31 agosto – 7 settembre 2001)

Il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani ha svolto un ruolo prioritario e di guida nella preparazione e nella successiva partecipazione alla Conferenza Mondiale contro il Razzismo, la Discriminazione Razziale, la Xenofobia e la Relativa Intolleranza, che ha avuto luogo a Durban dal 31 agosto al 7 settembre 2001.
Il Comitato, in tale attività, ha avuto un valido supporto dall'Ufficio II – Diritti Umani della Direzione Generale Affari Politici Multilaterali e dei Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri.

- **Le fasi preparatorie**

Il 12 dicembre 1997 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 52/111, decise di convocare una Conferenza Mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza entro l'anno 2001.
In seguito all'aumento di incidenti di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e di intolleranza nell'arco degli ultimi anni in varie parti del mondo, una decisione del genere non fece altro che riflettere una crescente preoccupazione a livello internazionale riguardo i pericoli, le sfide e le opportunità di azione preventiva e correttiva di tali fenomeni.
Già due precedenti Conferenze Mondiali e tre decadi erano state dedicate al problema del razzismo e della discriminazione razziale, tuttavia gli esiti erano risultati parziali e controversi. Restava quindi ancora molto da fare e, fattore nuovo ma importante, l'attenzione doveva essere spostata anche sulla xenofobia

e le varie forme di intolleranza associate a comportamenti razzisti o discriminatori.

Per tutti questi motivi l'Assemblea Generale decise di allargare lo scopo di applicazione e gli obiettivi della Terza Conferenza Mondiale. Infatti, come stabilito nella Risoluzione 52/111, la Conferenza Mondiale avrebbe dovuto:

• valutare i progressi compiuti nella lotta al razzismo e alla discriminazione razziale, in particolare a partire dall'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ed evidenziare gli ostacoli che rallentano il progresso, identificando modi e soluzioni per superarli;

• considerare modi e mezzi per assicurare la migliore applicazione degli standard e degli strumenti internazionali esistenti per combattere il razzismo e la discriminazione razziale;

• aumentare il livello di coscienza e consapevolezza dei danni e dei problemi del razzismo e della discriminazione razziale;

formulare raccomandazioni concrete sui modi di aumentare l'efficacia delle attività e dei meccanismi delle Nazioni Unite attraverso programmi mirati a combattere il razzismo e la discriminazione razziale;

• valutare i fattori politici, storici, economici, sociali, culturali e altri che conducono al razzismo e alla discriminazione razziale;

• formulare raccomandazioni concrete per ulteriori misure a livello nazionale, regionale e internazionale orientate all'azione per combattere tutte le forme di razzismo e discriminazione

razziale;

• Delineare raccomandazioni concrete affinché le Nazioni Unite abbiano le risorse necessarie per le proprie attività di lotta al razzismo e alla discriminazione razziale.

Per raggiungere tali obiettivi e per fornire soluzioni a lungo termine che prevedano azioni decisive da applicare giorno per giorno, sono necessari lo sforzo ed il contributo di tutti gli attori coinvolti nella lotta contro il razzismo, la discriminazione

razziale, la xenofobia e l'intolleranza: individui, governi, organizzazioni inter- e non-governative, organi e agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Fu pertanto necessario creare un quadro il più ampio possibile di attori da coinvolgere e azioni da portare avanti fin dall'inizio.

Nel 1998 l'Assemblea Generale designò Mary Robinson, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, come Segretario Generale della Conferenza Mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza. Inoltre l'Assemblea Generale invitò gli Stati e le organizzazioni regionali a stabilire, a livello nazionale o regionale, strutture di coordinamento responsabili della promozione e preparazione della Conferenza nonché della sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla stessa.

Gli Stati, le Organizzazioni regionali, internazionali, inter-governative e non-governative sono stati coinvolti nella preparazione della Conferenza con la richiesta di organizzare incontri, intraprendere studi e analisi, sottomettere raccomandazioni. Un contributo attivo è stato chiesto anche e soprattutto a tutti gli organi e le agenzie specializzate delle Nazioni Unite, in special modo a quei meccanismi direttamente impegnati contro il razzismo e la discriminazione razziale come, ad esempio, il Comitato sull'Eliminazione della Discriminazione Razziale, la Commissione dei Diritti Umani, la Sottocommissione per la promozione e la protezione dei Diritti Umani, il Relatore Speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza.

Si è venuto così a creare un processo preparatorio articolato e dalle molteplici sfaccettature che avrebbe impegnato per due anni tutta la comunità internazionale in un lungo e fitto calendario di incontri.

Per quanto riguarda l'Italia tutto il processo ha richiesto un impegno costante che ha coinvolto tutte le amministrazioni competenti in uno sforzo corale ed articolato allo scopo di elaborare una posizione coerente e corrispondere e reagire alle proposte ed ipotesi di lavoro che via via si sono andate manifestando soprattutto a livello di

coordinamento dell'Unione Europea e nel quadro della Commissione ONU dei Diritti Umani.

Fu, infatti, proprio durante la 55ma sessione della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 1999 che venne istituito il lavoro preparatorio con la creazione del primo working group ad hoc sul razzismo. Da allora il working group si è riunito ad ogni sessione della Commissione sui Diritti Umani e in varie altre occasioni (marzo e maggio 2001) a seconda del progresso e delle necessità dei lavori. Altri eventi, quali ad esempio consultazioni informali e seminari di esperti su argomenti specifici (vedi calendario degli eventi in allegato), si sono inoltre aggiunti a completamento dell'intero processo.

- Le Conferenze preparatorie regionali

La preparazione della Conferenza Mondiale è stata strutturata in 4 grandi Conferenze Regionali per l'Europa, l'Africa, le Americhe e l'Asia. Ognuna di esse ha visto tutti gli Stati appartenenti ai rispettivi Gruppi Regionali impegnarsi in uno sforzo negoziale collettivo per arrivare all'elaborazione di documenti finali che evidenziassero di volta in volta non solo problemi e aspetti comuni del razzismo e della discriminazione razziale, ma anche forme e manifestazioni locali di tali fenomeni. Alla ferma condanna comune di ogni forma di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza e alla giusta richiesta unanime di rimedi per le vittime di tali fenomeni si sono così aggiunte anche richieste e, a volte, rivendicazioni di natura particolare che riflettevano esigenze più prettamente connesse a fattori storici, economici o politici locali. Ne sono emersi documenti concentrati su questioni diverse che, se da un lato hanno senz'altro contribuito ad arricchire il dibattito e a renderlo più multidisciplinare e organico, dall'altro lato hanno comunque creato complicazioni soprattutto a livello di stesura dei documenti finali della Conferenza Mondiale.

La prima delle quattro Conferenze Regionali si è svolta nell'abito del Consiglio d'Europa a Strasburgo nell'ottobre 2000 ed è stata presieduta dall'Italia dato che si è tenuta nel semestre di Presidenza italiana (maggio-novembre 2000. Questo non solo ha permesso all'Italia di svolgere un ruolo particolare durante i negoziati a livello europeo, ma ha anche implicato il suo coinvolgimento in seno a tutti gli organi direttivi (Bureau e Comitati) della Conferenza Mondiale durante tutto il processo preparatorio e durante la Conferenza stessa.

Dal punto di vista dei contenuti, a Strasburgo ci si è impegnati nella ricerca di soluzioni comuni ad alcuni dei problemi e aspetti più evidenti e dolorosi delle società europee come ad esempio la xenofobia, la ripulsa degli emigranti e dei rifugiati, l'atteggiamento nei confronti delle minoranze etniche, l'impatto negativo dei media e delle nuove tecnologie come Internet nel presentare stereotipi e realtà distorte riguardo alle vittime di razzismo e discriminazione razziale, il risorgere di ideologie basate sulla superiorità razziale. E si sono anche sottolineati aspetti positivi come il consolidamento dei valori fondamentali di democrazia, pace, libertà, uguaglianza, il ruolo dell'educazione, soprattutto dell'educazione ai diritti umani, l'utilità di corsi di formazione per agenti e funzionari pubblici, la possibilità di ricorsi legali per le vittime. In tutto questo la Conferenza Europea di Strasburgo è stata la sola delle Conferenze Regionali a concentrarsi sulle forme contemporanee di razzismo e a conferire ai documenti sottoscritti dai Ministri dei 43 paesi del Consiglio D'Europa (Dichiarazione Politica e Conclusioni Generali) l'aspetto di veri e propri impegni concreti per liberare le società europee dalle patologie razziali. Un ulteriore tratto caratteristico della Conferenza Europea è stato rappresentato dal ruolo preminente e paritetico delle rappresentanze della società civile. Infatti, sotto la conduzione dell'Italia, la Conferenza di Strasburgo è stata l'unica ad accettare che le ONG partecipassero alla redazione dei testi dei documenti e intervenissero ai dibattiti su un piano di assoluta parità e in assoluta libertà.

La Seconda Conferenza Regionale, svoltasi a Santiago del Cile dal 5 al 7 dicembre 2000, ha visto la partecipazione di delegazioni provenienti dai paesi dell'America del Nord, del Centro, del Sud e dei Caraibi.

A questa Conferenza si deve la prima strutturazione dei documenti di lavoro in temi specifici e con un'elencazione delle vittime e delle varie forme di discriminazione. In un certo senso si è voluto dare ai documenti una struttura di immediata e facile accessibilità e consultazione, anche se è evidente che questa organizzazione dei lavori è servita soprattutto a riflettere quelli che risultano essere poi i temi cruciali della regione: popolazioni indigene e rispetto dei loro diritti umani, situazione di persistente discriminazione, esclusione e marginalizzazione degli Afro-LatinoAmericani, discriminazione insinuante e poco apparente nei confronti del meticciato, politiche adeguate per i migranti. Importante è stato anche il riconoscimento delle vittime di forme multiple di discriminazione che vanno dalle donne ai bambini, dai malati di AIDS alle vittime di povertà ed esclusione sociale. Si è avuta infine anche una menzione della schiavitù e delle altre forme di schiavitù nei confronti degli Afro-Americani e delle popolazioni indigene che hanno purtroppo negativamente caratterizzato la storia delle Americhe. Riconoscendo che tali pratiche sono risultate in sostanziali e perduranti danni economici, politici e culturali, sono stati richiesti altrettanto sostanziali sforzi nazionali e internazionali per riparare a tali danni nella forma di politiche, programmi e misure da parte degli stati che ne hanno beneficiato materialmente nei confronti di quelli che ne sono state vittime.

La Conferenza Regionale per l'Africa si è tenuta a Dakar dal 22 al 24 gennaio 2001 ed è stata caratterizzata soprattutto sulle necessità da un lato di non dimenticare un passato doloroso e troppo spesso tragico, dall'altro di non abbassare la guardia di fronte a fenomeni che purtroppo si ripetono e non diminuiscono di intensità.

Nel continente dell'Apartheid e del colonialismo, della schiavitù e della tratta negriera, non è mancata l'occasione di ricordare e condannare tali fenomeni. L'attenzione è stata, comunque, rivolta anche alle grandi sfide moderne dell'Africa, soprattutto in un contesto di globalizzazione dove i divari sono accentuati e la discriminazione e l'esclusione aumentano la marginalizzazione di questo continente: estrema povertà, instabilità politica ed economica, grandi epidemie come l'AIDS, discriminazione multipla, pluralità multi-etnica e multi-culturale. Tuttavia il principale tema di rivendicazione del mondo dei Paesi in Via di Sviluppo africani è stato senz'altro quello delle compensazioni dei torti subiti durante i secoli. Attraverso un collegamento quasi di causa-effetto tra schiavitù e razzismo, i paesi dell'Africa, soprattutto quelli più estremisti ed intransigenti, hanno rivendicato a gran voce un riequilibrio dei danni mediante finanziamenti e fondi di solidarietà.

Infine l'ultima delle Conferenze Regionali, quella Asiatica, si è svolta a Teheran dal 19 al 21 febbraio 2001. Anche in questo caso i temi più strettamente regionali sono stati quelli più dibattuti. In un continente così ricco di culture e religioni era ovvio che l'attenzione si focalizzasse soprattutto sul principio del rispetto della diversità culturale per contrastare ogni tipo di razzismo e negare il principio della superiorità di una cultura sulle altre. Solo il dialogo, la comprensione reciproca, l'accettazione della diversità culturale possono portare ad un effettivo pluralismo. Nonostante i numerosi appelli a tali principi, non si è mancato di sottolineare in seno a questa Conferenza il problema israelo-palestinese condannando da più parti la politica del regime sionista come razzista se non addirittura equiparandola all'Apartheid. La Conferenza è stata anche l'occasione per mettere in guardia da nuove forme di razzismo strisciante citando in particolare l'islamofobia diffusa nelle società occidentali nei confronti degli emigranti musulmani. Un ultimo punto da sottolineare è che la Conferenza di Teheran ha evidenziato, ancor più che quelle di Santiago e

Dakar, quanto le ONG siano state tenute lontane dai negoziati e da una partecipazione attiva ai dibattiti e all'elaborazione dei documenti.

Date queste premesse e viste le diverse prospettive di analisi dei problemi e delle questioni di maggior rilievo era da prevedere fin da questa fase negoziale che il percorso per Durban sarebbe stato irto di ostacoli, lungo e faticoso. E infatti le prime difficoltà sono sorte subito in occasione dei gruppi di lavoro informali e dei Comitati Preparatori.

- I Comitati preparatori ed i gruppi di lavoro informali

Al termine del processo preparatorio delle Conferenze Regionali, il segretariato della Conferenza ha prodotto una bozza di documento contenente la Dichiarazione Politica ed il Programma d'Azione che avrebbe dovuto servire da documento negoziale di base in preparazione di quello finale da adottare a Durban. Tuttavia, durante il primo gruppo di lavoro intersessionale, tenutosi a Ginevra dal 6 al 9 marzo 2001, è subito emersa l'insoddisfazione da parte dei gruppi regionali asiatico, africano e latino-americano circa questo documento del segretariato. L'insoddisfazione riguardava soprattutto l'insufficiente inclusione nella bozza di riferimenti ai rispettivi documenti conclusivi delle Conferenze Regionali. Dopo lunghi ed estenuanti dibattiti è emersa la richiesta unanime dei tre gruppi regionali di disporre di un documento di compilazione che comprendesse tutti i punti compresi nei 4 documenti regionali con l'intenzione di annullare la bozza del segretariato. In seguito alla ferma opposizione dei gruppi occidentale ed est-europeo è stato infine raggiunto un compromesso che ha portato ad una "compilation" formata dai 4 documenti regionali e dal testo proposto dal segretariato ordinati secondo un criterio tematico.

L'analisi ed il negoziato di ogni singolo paragrafo del risultante documento, di dimensioni enciclopediche, ha implicato la riunione di un ulteriore gruppo di lavoro

inter-sessionale (dal 7 all'U maggio 2001), la convocazione del secondo Comitato Preparatorio (tenutosi dal 21 maggio al 1 giugno 2001), la creazione di un cosiddetto Gruppo dei 21, composto da quattro paesi per ogni gruppo regionale e dal Sud-Africa quale Paese che avrebbe tenuto la Presidenza della Conferenza, con il mandato di semplificazione e snellimento dei testi al fine di "ripulirli" dalle ridondanze e ripetizioni, e infine l'imprevista riunione di un Terzo Comitato Preparatorio dal 30 luglio al 10 agosto 2001.

Per semplificare il lavoro di redazione, si è deciso di procedere nell'analisi dei documenti lavorando in due gruppi separati, uno per la Dichiarazione e l'altro per il Programma d'azione, avvalendosi inoltre, ove necessario, di piccoli gruppi informali paralleli che permettessero di andare avanti con i negoziati evitando di bloccare le plenarie.

Man mano che si è proceduto nell'analisi dei vari paragrafi si sono venute a consolidare posizioni e rivendicazioni precise, soprattutto su tre argomenti che sarebbero rimasti al centro dell'attenzione fino all'ultimissimo giorno della Conferenza Mondiale: la questione del passato e delle ingiustizie legate alla schiavitù ed al colonialismo, la questione della situazione in Israele e Palestina, la questione della definizione delle vittime e dei criteri di discriminazione.

Così, già durante questa fase preparatoria, è emerso il consolidamento di un allineamento compatto e motivato dei Paesi in Via di Sviluppo come non si registrava da molti anni nella pratica onusiana. Da una parte tale atteggiamento era motivato dalla comune base rivendicativa dei Paesi ex colonie, dall'altro dalle posizioni a volte rigidamente liquidatorie di tali richieste da parte dei maggiori Paesi già colonialisti. Il negoziato è stato perciò permanentemente caratterizzato da un pesante clima di sospetto e di recriminazioni. Si è arrivati a Durban in un'atmosfera di scontro e confrontazione, con alcune delegazioni cariche di prevenzioni e riserve e poche altre impegnate fin dall'inizio in una sincera ricerca di compromessi onorevoli possibili solo dimostrando apertura e disponibilità al negoziato.

- **La Conferenza**

In un clima di tensione e di dubbio sulla riuscita di una Conferenza tanto attesa e tanto sofferta, era fondamentale trovare il modo per far prevalere la moderazione, il buon senso, la consapevolezza della comunità di intenti. Il ruolo dei vari gruppi regionali, che di solito aiutano a comporre le divergenze a far prevalere un'espressione unica comune, rischiava di essere ridimensionato dall'emergere di alcuni Stati in particolare pronti fino addirittura all'ostruzionismo pur di difendere le proprie posizioni. Per questo sono risultati fondamentali i negoziati condotti dagli elementi meno oltranzisti.

In un quadro del genere l'Italia si è sempre sforzata, fin dalle prime battute del processo preparatorio, di apportare alla Conferenza Mondiale contro il Razzismo un equilibrato contributo in termini di contenuti e azione politica. Tale atteggiamento è continuato ed ha raggiunto il suo apice proprio a Durban, dove la presenza di una instancabile e ben preparata delegazione ha permesso di agire contemporaneamente su più fronti, in modo da assicurare un apporto concreto e preciso. L'attività dell'Italia ovviamente si è sempre svolta in stretta aderenza alle indicazioni stabilite dai massimi organi politici comunitari e in costante accordo con le altre delegazioni dell'Unione Europea, in particolare quelle di Francia, Germania e della Presidenza belga. Non va infine dimenticato il ruolo importante dell'Italia nel finanziamento della Conferenza: con 500.000 dollari è infatti risultata essere al primo posto, come Governo, tra i donatori.

La delegazione italiana è stata guidata dal Ministro degli Esteri Renato Ruggiero il quale, oltre ad intervenire nella seduta plenaria con un discorso molto apprezzato, ha anche condotto un'ampia azione diplomatica sia a livello comunitario, in particolar modo con i Ministri Michel del Belgio e Fischer della Germania, sia a livello internazionale incontrando tra gli altri anche Yasser Arafat e Mary Robinson.

Oltre che dal Ministro Ruggiero, la delegazione è stata guidata dal Sottosegretario di Stato On. Margherita Boniver la quale ha assicurato l'alto profilo politico della partecipazione italiana a dimostrazione dell'importanza attribuita all'evento. Della delegazione ha fatto parte anche una rappresentanza di parlamentari sia di maggioranza che di opposizione, con a capo l'On. Vincenzo Trantino e composta da tre deputati - oltre all'On. Trantino, gli onorevoli Pierluigi Castagnetti e Flavio Rodeghiero - e due senatori, Enrico Pianetta e Tana De Zulueta.

Di fronte alla complessità degli interessi etici e politici in gioco e all'importanza del momento storico era indispensabile che la delegazione italiana fosse pronta ad ogni sforzo per evitare rotture irreparabili e per cercare quella soluzione di compromesso che portasse al successo della Conferenza. L'Ambasciatore Claudio Moreno, Presidente del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, è stato eletto Presidente del Main Committee, organo cruciale per l'adozione dei documenti finali. La Delegazione italiana ha svolto un ruolo importante nell'opera di moderazione, che è risultata decisiva quando si è trattato di adottare in seno al Main Committee i testi più problematici permettendo alla Conferenza di concludersi con il consenso dei partecipanti.

- Lo svolgimento dei lavori

Per mantenere la stessa impostazione e proseguire nei negoziati secondo quanto già era avvenuto a Ginevra durante i Comitati Preparatori, i metodi di lavoro della Conferenza si sono articolati in una Assemblea Plenaria dedicata agli interventi delle personalità e dei rappresentanti degli Stati partecipanti, un Drafting Committee incaricato del coordinamento di due sottogruppi dedicati uno alla Dichiarazione e uno al Programma d'Azione, e un Main Committee con il compito di presentare per l'adozione alla Plenaria i documenti finali proposti dal Drafting Committee. Tutti questi ambiti di negoziato hanno fatto capo ad un General CommitteeBureau a cui

era delegata la funzione di decidere ogni questione procedurale oppure organizzativa.

- L'Assemblea Plenaria

L'Assemblea Plenaria, presieduta dal Ministro degli Esteri sudafricano, ha visto il susseguirsi, giorno dopo giorno, di autorità ed eminenti rappresentanti di ogni singolo Stato partecipante, per prendere la parola ed esprimere non solo ringraziamenti ed elogi per l'organizzazione della Conferenza, ma anche suggerimenti, esempi, critiche ed esortazioni a fare di più e meglio per combattere il razzismo e le varie forme di discriminazione.

La Conferenza è stata inaugurata dai discorsi del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, del Presidente del Sud Africa, Thabo Mbeki, del Segretario Generale della Conferenza, l'Alto Commissario per i Diritti Umani, Mary Robinson e del Presidente della Conferenza, Nkosazana Dlamini Zuma. Nei loro interventi è emerso chiaramente l'appello a guardare al passato per trarne i dovuti insegnamenti ma con lo spirito rivolto al futuro per sconfiggere tutti insieme i mali del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e dell'intolleranza.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan si è soffermato sulla rilevanza della Conferenza come test per la comunità internazionale della sua volontà a fare fronte comune e unito su un tema di centrale importanza nella vita di tutti i popoli. Il presidente del Sud Africa ha ricordato le sofferenze dei milioni di persone che hanno subito umiliazioni a causa del colore della loro pelle e ha sottolineato come da più parti ci si aspettasse che la Conferenza risultasse in una spinta unita e globale per combattere le conseguenze di tali mali. Dal canto suo, l'Alto Commissario Mary Robinson ha sottolineato gli aspetti positivi del percorso che ha portato a Durban, come per esempio l'aver comunque iniziato e stimolato una riflessione globale su chi siano le vittime, quali siano i rimedi disponibili e quali le migliori misure

preventive in materia di razzismo e discriminazione razziale. La Presidente della Conferenza, Dlamini Zuma, ha ricordato la necessità di un impegno da parte di tutto il mondo a combattere il razzismo e la discriminazione razziale anche e soprattutto con un programma d'azione sostenuto e realizzabile nella pratica in ogni Paese e ad ogni livello.

Fra gli interventi va segnalato in particolare quello del Ministro degli Esteri Ruggiero, apprezzato dai delegati presenti per la chiarezza del contenuto, l'efficacia del tono. La constatazione iniziale secondo cui, ad oltre mezzo secolo dall'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dal dramma dell'Olocausto, e malgrado i grandi progressi materiali realizzati, l'umanità sia ancora confrontata con violazioni della persona e della dignità umana, ha messo nel giusto risalto e reso più efficace il successivo appello a non sprecare l'opportunità storica offerta dalla Conferenza Mondiale per proseguire quel processo di catarsi che solo può portare al rispetto reciproco e alla solidarietà tra esseri umani. Il Ministro ha inoltre sottolineato come lo sguardo di ognuno dovesse essere rivolto al futuro per evitare che le parole impedissero di raggiungere un accordo che era già nelle coscienze e nelle convinzioni profonde di tutti.

Numerosi altri interventi hanno fatto registrare approvazione e plauso, ma anche sottolineato punti di vista completamente divergenti tra Paesi di diverse aree geografiche che ancora una volta non hanno mancato di rendere evidente la spaccatura tra Nord e Sud del Mondo, tra Paesi industrializzati e Paesi in Via di Sviluppo. In tal modo pesanti incomprensioni, tensioni e polemiche hanno condizionato pesantemente gli esiti della Conferenza e le delegazioni più radicali hanno cercato di renderla terreno di scontro politico e di polemiche "antimperialiste", finendo per far perdere di vista quali fossero i veri temi del dibattito.

- I due Gruppi di Lavoro

Il negoziato sulla formulazione dei due documenti che la Conferenza era chiamata a produrre, la Dichiarazione ed il Piano d'Azione, ha fatto registrare drammatiche divaricazioni sui paragrafi relativi alle problematiche del Medio Oriente e politica israeliana nei confronti dei territori occupati, e su quelli relativi alle responsabilità per il colonialismo e la tratta degli schiavi.

Mentre i dibatti su questi argomenti hanno avuto luogo in gruppi e sessioni separate, la restante parte dei testi è stata negoziata nei due gruppi principali sulla Dichiarazione e sul Programma d'Azione. Purtroppo anche qui i lavori sono stati molto rallentati da lunghe discussioni e dall'attesa che si prendessero decisioni sugli altri punti. E se nel Gruppo di Lavoro sulla Dichiarazione la discussione è andata avanti a ritmi piuttosto usuali essendo rimaste da discutere dichiarazioni morali e di principio sulle quali era più facile arrivare ad un accordo, nel Gruppo di Lavoro sul Programma d'Azione, coinvolto in questioni di misure concrete e di impegni da assumere da parte degli Stati, le difficoltà sono continuate anche dopo aver deferito i punti più critici ai tre gruppi separati.

In particolare, nel gruppo incaricato di redigere il testo del Programma d'Azione, un punto cruciale dei dibattiti è stata la questione della definizione del termine "razza/razze". Essendo provato che ogni teoria che affermi l'esistenza di differenti razze umane è scientificamente falsa, sarebbe stato auspicabile utilizzare un linguaggio che riflettesse tale evoluzione. In linea con quest'affermazione, l'Unione Europea, ha sostenuto la necessità di rinnegare qualsiasi teoria che affermi la superiorità di una razza sulle altre e di sottolineare come apparteniamo tutti quanti ad un'unica razza, la razza umana. Questo basilare principio non ha tuttavia mancato di suscitare polemiche e dibattiti in quanto da parte di altri gruppi si sosteneva che rinnegare l'esistenza di altre razze avrebbe fatto perdere di significato la Conferenza stessa e l'idea di razzismo e discriminazione razziale.

Tuttavia lo scopo dell'Unione Europea non era affatto di negare la discriminazione razziale di cui sono vittime alcune categorie di persone - e per la cui definizione il termine razza risulta utile - né di negare la diversità della razza umana, ma semplicemente di mettere in valore l'unità della specie umana e così lottare contro le forme contemporanee di razzismo che si fondano regolarmente su questo genere di affermazioni. Il compromesso è stato trovato nell'affermare che l'utilizzo di simili concetti non implica affatto l'accettazione di teorie della superiorità razziale.

Altre questioni delicate hanno dato luogo a dibattiti difficili ed estenuanti; nonostante ciò è stato possibile arrivare alla redazione di un testo molto più leggibile e razionale di qualsiasi precedente bozza e, cosa più importante, con chiare indicazioni sugli impegni concreti che gli Stati assumono per tradurre in pratica i principi enunciati nella Dichiarazione.

I passi in avanti nella riflessione teorica sulla lotta contro il razzismo in realtà sono rari e i testi riaffermano principalmente principi già concordati. Ciò nonostante i testi contengono un certo numero di misure concrete da mettere in atto su temi particolarmente importanti e sottolineano aspetti cruciali della lotta al razzismo, alla discriminazione razziale, alla xenofobia e relativa intolleranza. Questi, in sintesi, sono i punti principali emersi:

- rafforzamento delle legislazioni nazionali e del quadro giuridico contro il razzismo,
- lotta al traffico di esseri umani, specialmente donne e bambini,
- lotta alla discriminazione sul posto di lavoro,
- importanza delle istituzioni nazionali regionali e internazionali,
- importanza dell'educazione, formazione e prevenzione,
- importanza del ruolo dei mezzi di informazione,
- ruolo dei partiti politici e della società civile (organizzazioni non-governative, settore privato, giovani).

Anche a livello internazionale le misure concrete sottoscritte dagli Stati riguardano settori e ambiti rilevanti:

• necessità di un rafforzamento della cooperazione internazionale,

• ruolo centrale del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,

• necessità di adesione a tutti gli strumenti internazionali esistenti e di elaborazione di standards complementari,

• ruolo dell'Alto Commissario per i Diritti Umani, in particolare per la raccolta dati sulla lotta al razzismo e per la cooperazione tecnica.

Infine una menzione particolare meritano quei temi che non sono stati inseriti a causa della forte opposizione di uno o più Paesi che hanno bloccato il consenso:

• il sistema delle caste in India,

• la discriminazione razziale nell'applicazione della pena di morte.

Tre sono stati comunque i temi che hanno monopolizzato l'attenzione della Conferenza, sia durante il processo preparatorio, sia a Durban fino agli ultimissimi istanti.

- La questione medio-orientale

Per comporre i forti contrasti sulla formulazione dei riferimenti alla situazione medio-orientale da inserire nei documenti finali, i relativi paragrafi sono stati raggruppati e sottoposti a serrato negoziato protrattosi giorno e notte.

Il compito di mediazione, affidato alla Norvegia, è stato reso ancora più difficile dalla contemporanea situazione concreta sul terreno in Israele e Palestina oltre che dagli estremismi di alcune delegazioni. A sua volta il dibattito in corso a Durban si è riflesso immancabilmente anche sull'andamento del processo di pace, rendendo più ardua la ripresa del dialogo tra Arafat e Peres.

Sebbene da un punto di vista internazionale il problema palestinese non sembra aver diritto di trattazione in una Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite dedicata alla disamina di problematiche generali relative al razzismo e alla discriminazione razziale, era indubbio che un tema della sua importanza e della sua gravità, per la carica emotiva che evoca e per la profonda frattura che si produce nella sua valutazione, doveva trovare la via di essere in qualche modo incluso magari in forma generica. Era chiaro che la Conferenza non si sarebbe mai potuta sostituire al processo di pace, al contrario, avrebbe dovuto mantenere il suo carattere universale ed evitare di concentrarsi su aspetti regionali o Paesi specifici. Oltretutto alcune insinuazioni che assimilavano razzismo e sionismo erano per molti inaccettabili. L'anti-semitismo e l'Olocausto dovevano senz'altro ricevere un'attenzione particolare, ma senza alcun legame diretto con la questione del medio-oriente. E' apparso subito chiaramente che non sarebbe stato possibile evitare la discussione su questo punto.

Gli Stati della Conferenza islamica e della Lega Araba hanno voluto utilizzare la Conferenza per trattare in profondità la crisi del medio-oriente e ottenere una condanna senza appello di Israele.

Con una pressione costante e spesso contro-produttiva hanno chiesto l'inserimento del linguaggio adottato durante la Conferenza Regionale di Teheran e, come minimo, della menzione delle sofferenze dei Palestinesi.

In questa difficile situazione l'Unione Europea ha ritenuto unanimemente e coerentemente di svolgere ancora una volta un'opera di mediazione e di composizione di interessi e di impostazioni diametralmente opposte, esprimendo l'auspicio che il dibattito di Durban non dovesse costituire un elemento aggiuntivo di frattura e radicalizzazione dello scontro tra Paesi arabi e islamici ed Israele. Come gli altri partners dell'Unione Europea, anche l'Italia ha riconosciuto che la Conferenza di Durban non era il forum appropriato per regolare la questione mediorientale ed ha assunto un atteggiamento cauto in considerazione del ruolo

positivo - di cooperazione con tutti gli attori-chiave - giocato dall'UE in Medio-Oriente per la facilitazione del rilancio del processo di pace. Inoltre ha sempre respinto qualsiasi assimilazione tra razzismo e sionismo e ogni tentativo di minimizzare l'Olocausto, tragedia europea dalle caratteristiche uniche.

Gli Stati Uniti ed Israele, che già durante il processo preparatorio avevano fatto presente il proprio dissenso rispetto ad un certo linguaggio di condanna unilaterale e di equiparazione tra Sionismo e razzismo, hanno invece deciso di abbandonare la Conferenza dopo alcuni giorni di negoziato dal momento che non era stato raggiunto alcun progresso e non era emerso alcun tentativo di seria presa in considerazione del loro punto di vista. La decisone unilaterale e non concordata con l'Unione Europea rappresentava la reazione di due dei principali protagonisti della Conferenza, preoccupati dei riflessi mediatici che un'eventuale condanna di Israele - come potenza occupante - per razzismo, discriminazione e addirittura apartheid avrebbe potuto avere.

Oltre a tutto ciò, il documento finale del Forum delle Organizzazioni Non Governative, fatto circolare in quelle stesse ore, presentava un tono fortemente polemico e radicale, se non addirittura aggressivo specialmente nei confronti di Israele, venendo così a deteriorare ulteriormente la situazione.

Di fronte a questi attacchi incalzanti e all'andamento così problematico dei lavori, Kofi Annan e Mary Robinson hanno pressantemente chiesto all'Unione Europea, unica forza rimasta in campo a sostenere il peso negoziale su questi temi in un quadro di crescente mobilitazione anti-israeliana, di fare il possibile per salvare la Conferenza. Con particolare e ammirevole tenacia le delegazioni europee, tra cui quella della Presidenza belga e quella italiana in particolare, sono riuscite a poco a poco a smantellare tutte le tesi più pericolose come quella dell'assimilazione all'apartheid della condotta israeliana nei territori occupati. Tutti i partners comunitari hanno convenuto di appoggiare la mediazione dei norvegesi, tradizionalmente impegnati sin dagli Accordi di Oslo nella ricerca di soluzioni pacifiche al conflitto

medio-orientale, puntualizzando allo stesso tempo alla presidenza sudafricana dell'Assemblea che non si sarebbe potuta accettare alcuna formulazione che comportasse condanne politiche unilaterali.

Il Ministro degli Esteri sudafricano, Signora Zuma, ha allora definito un testo che recepiva tutte le posizioni dell'Unione Europea ed ha condotto un intenso sforzo negoziale creando un gruppo informale di lavoro che includeva la Presidenza belga dell'Unione Europea, la Palestina/Lega Araba/Organizzazione per la Conferenza Islamica, la Norvegia e la Namibia. Per due giorni si è svolto un negoziato durissimo continuato giorno e notte nella ricerca di un accordo che includesse un'ampia menzione del problema mediorientale senza peraltro allineare la Conferenza in condanne e giudizi di merito.

Sino alla conclusione dei lavori non si è avuta la certezza che tale testo potesse essere accettato dalla Conferenza. Si trattava, inoltre, di evitare che i documenti finali fossero adottati, anziché per consensus come tradizione, attraverso una votazione a maggioranza dei due terzi che avrebbe inficiato il loro valore e la loro credibilità ed evidenziato la spaccatura tra i vari allineamenti della Conferenza. Per pervenire al consenso, il Main Commitee ha deciso di adottare il testo presentato dalla Sig.ra Zuma. In esso i riferimenti all'anti-semitismo sono mitigati dall'inclusione dell'Islamofobia e dell'anti-arabismo così che le comunità prese in considerazione non siano solo quelle ebraiche ma anche quelle musulmane e arabe. Inoltre nel riconoscere il diritto inalienabile del popolo palestinese all'autodeterminazione e allo stabilimento di uno stato indipendente, si riconosce anche il diritto alla sicurezza per tutti gli Stati della regione, incluso Israele, con la richiesta a tutti gli Stati di appoggiare il processo di pace e portarlo ad una veloce conclusione.

- La questione delle ingiustizie del passato

Sull'altra cruciale questione del riconoscimento delle ingiustizie del passato e dei mezzi per compensarle o indennizzarle, il dibattito si è fatto teso soprattutto tra il gruppo africano e quello occidentale.

Si trattava di menzionare in forma esplicita e sincera il rammarico ed il rimorso collettivo per fenomeni storici come la schiavitù, la tratta degli schiavi (soprattutto transatlantica), il colonialismo. Strettamente collegata a questo aspetto di riconoscimento di quelli che, se avvenuti oggi, sarebbero stati qualificati come crimini contro l'umanità, esisteva la richiesta dei Paesi africani di ottenere adeguate compensazioni per le vittime di tali crimini, siano esse africane o afrodiscendenti.

L'Unione Europea aveva manifestato sin dai lavori preparatori massima disponibilità a formulare sentimenti di rammarico e di deprecazione, ma chiarendo che non sarebbe stato possibile immaginare l'espressione di scuse formali da parte di Stati sia per l'impossibilità di configurare continuità nella responsabilità di atti risalenti tanto addietro nel tempo, sia per non dare esca a vere e proprie azioni risarcitorie in campo civile ed internazionale.

Sulla questione schiavitù e colonialismo l'Italia si è allineata con il resto dell'Unione Europea nel richiedere che i due fenomeni venissero trattati separatamente e nel riconoscere, deplorare e "regret" gli errori del passato. Per quanto riguarda la schiavitù, inoltre, l'Italia è anche stata molto attenta alle nuove forme che questa oggi può assumere, come per esempio il traffico di esseri umani o lo sfruttamento di donne e bambini ai fini di prostituzione e pedofilia. Sull'argomento compensazioni l'Italia ha assunto un atteggiamento abbastanza flessibile e di apertura verso soluzioni che tenessero conto delle preoccupazioni degli altri gruppi geografici. Pur allineandosi con i partners europei nell'escludere ogni legame diretto causa-effetto tra errori o ingiustizie del passato e compensazioni o riparazioni attuali, l'Italia si è orientata piuttosto su forme alternative o nuove di compensazione in favore delle

vittime di tali fenomeni. Dal suo punto di vista, infatti, la consapevolezza degli errori commessi nel passato non può nascondere che esistano oggi squilibri di sviluppo e che intere regioni del mondo vivano in condizioni di povertà. E' necessario un comune sforzo di cooperazione per superare tali squilibri e per ottenere un rafforzamento ("empowerment") delle capacità economiche delle popolazioni e dei settori sociali più deboli ed una maggiore presa in conto delle loro istanze politiche, senza con questo fare della cooperazione allo sviluppo un surrogato delle "compensazioni". Non si può infatti avallare alcun automatismo fra situazioni storiche, che appartengono al passato, e responsabilità finanziare nel presente; si tratta piuttosto di un rafforzato impegno morale a trovare soluzioni e/o politiche comuni per l'adozione di "good practices" onde alleviare le sofferenze causate dagli avvenimenti del passato e dalle forme contemporanee di schiavitù. Tale linea di pensiero si sarebbe rivelata fondamentale nei negoziati.

A Durban la Presidenza sudafricana, col forte sostegno dell'Alto Commissario Robinson, ha di nuovo ricercato una soluzione per consenso riunendo un ulteriore gruppo di lavoro informale che avrebbe agito sulla base dei risultati di un primo gruppo di lavoro guidato da Kenya e Brasile. Anche in questo caso si è svolto un negoziato di estrema durezza in cui l'Unione Europea, irremovibile su pochi punti irrinunciabili, ha però dato prova di grande flessibilità sul resto, venendo incontro ad alcune delle principali, legittime richieste dei Paesi in Via di Sviluppo. Ne sono risultate formulazioni di vigorosa condanna della schiavitù, della tratta degli schiavi, dell'apartheid, del colonialismo e del genocidio, nonché il riconoscimento della necessità di sviluppare programmi per lo sviluppo delle aree danneggiate da tali fenomeni, in base a un principio di "partenariato solidale".

La formula menziona l'espressione di scuse, rammarico e rimorso lasciando allo stesso tempo ampia libertà agli Stati quanto alle iniziative da prendere a tal proposito e tiene conto della preoccupazione riguardo al principio giuridico internazionale di non retroattività in materia di responsabilità di Stati. Se da un lato il

testo rappresenta un massimo per l'Unione Europea ed un minimo per il Gruppo Africano, dall'altro lato è vero che questo argomento altamente controverso è stato affrontato e discusso in profondità, rappresentando un passo politico e morale il cui impatto è innegabile. Nonostante alcune divisioni sussistano tuttora e nonostante il dibattito sia forse solo all'inizio, non va negato che intanto ogni parte ha effettuato un passo in direzione dell'altra.

- La questione delle vittime

Un terzo grande tema di dibattito, che ha richiesto notevoli sforzi negoziali in un gruppo a sé stante, è stato quello delle vittime e dei criteri di discriminazione.

Già durante i lavori preparatori erano emerse differenze di vedute su un'eventuale lista di vittime del razzismo e della discriminazione razziale. L'Unione Europea, convinta sostenitrice della necessità di evitare qualsiasi elenco che sarebbe comunque risultato non esaustivo e avrebbe immancabilmente lasciato aperta la possibilità di esclusioni, o a qualsiasi gerarchizzazione tra le categorie di vittime, si è trovata di fronte al gruppo africano e asiatico, in particolare, che volevano inserire in un'apposita lista precisi riferimenti agli Afro-discendenti, alle persone di origine asiatica e a quelle di religione islamica, per citarne alcuni.

Ma chiaramente dietro tutto questo discutere di liste il punto essenziale era trovare un accordo sui criteri di base che determinano il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e la relativa intolleranza. Mentre l'Italia e gli altri partners dell'Unione Europea tentavano di far evolvere la situazione e puntavano all'allargamento di tali criteri a quelli già citati in varie Convenzioni internazionali (come per esempio l'età o il lavoro) e comunque all'inclusione di nuovi criteri che riflettessero la situazione attuale mondiale (come l'orientamento sessuale e lo stato di salute fisica e mentale), i gruppi africano ed asiatico erano restii a discostarsi

dalla definizione di tali criteri contenuta nella Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale.

Al termine di lunghi negoziati si è deciso di mantenere il minimo comune denominatore della Convenzione sull'eliminazione della discriminazione razziale come criterio basilare e di aggiungere i criteri contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo come criteri di discriminazione multipla. E' stato inoltre deciso di evitare qualsiasi lista e di definire come vittime quegli "individui o gruppi di individui che sono o sono stati negativamente colpiti da, soggetti di oppure obiettivi di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza relativa". Questa formulazione piuttosto complessa e articolata è dovuta alla necessità, sottolineata più volte anche e soprattutto dall'Italia, di far rientrare nella definizione anche eventuali vittime future e di evitare qualsiasi connotazione solo negativa e di debolezza o "deficienza" delle vittime di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza relativa. La definizione generica non ha comunque impedito l'enumerazione anarchica delle vittime secondo i paragrafi, il che ha perlomeno permesso di mettere in evidenza categorie di persone che spesso non hanno la possibilità di farsi sentire e che perciò hanno beneficiato di un'attenzione necessaria per l'evoluzione della loro situazione (popolazioni indigene, migranti, rifugiati, Rom, minoranze ...).

Anche in questo caso, dunque, il consenso è stato trovato anche se a discapito di aperture più innovative.

- Dialogo con le ONG italiane ed internazionali e loro ruolo

Una riflessione a parte merita il problema della partecipazione delle Organizzazioni Non Governative alla Conferenza di Durban.

Essendo le tematiche in esame particolarmente importanti per tutta la società civile, un ampio coinvolgimento, a livello di stesura dei testi e di dibattito, delle

organizzazioni che se ne occupano quotidianamente sarebbe stato oltre che interessante anche arricchente e stimolante. Il condizionale in questo caso è però d'obbligo in quanto la partecipazione delle organizzazioni non-governative su un piano di assoluta parità con le delegazioni governative non è stata possibile né nella fase preparatoria, né nella Conferenza stessa. Unico esempio positivo in questo senso è stato quello della Conferenza Regionale di Strasburgo, dove le ONG hanno potuto partecipare direttamente ai lavori redazionali e ai dibattiti in sessione. E tutto questo grazie alla conduzione lungimirante dell'Italia che all'epoca deteneva la Presidenza del Consiglio d'Europa.

Il nostro Paese si è particolarmente distinto per l'impegno e l'attenzione che ha costantemente rivolto alla partecipazione delle ONG ed in genere di tutta la società civile all'intero processo. Questo atteggiamento non si è limitato allo stretto ambito nazionale, ma anche a quello internazionale, come può essere dimostrato dal cospicuo contributo di 150.000 dollari che, nel quadro del più ampio finanziamento italiano all'organizzazione della Conferenza, l'Italia ha voluto destinare alla partecipazione di ONG dei Paesi in Via di Sviluppo. Poi, per quanto si riferisce più in particolare alle ONG italiane, il Ministero degli Esteri non solo ha organizzato un nutrito numero di incontri e seminari in preparazione sia alla Conferenza europea che a quella mondiale, ma ha preso a carico del proprio bilancio anche i costi della loro partecipazione tanto a Strasburgo come in Sud Africa.

Le Organizzazioni Non Governative italiane che hanno ricevuto il contributo del Ministero degli Esteri per partecipare sia al Forum delle ONG che alla Conferenza di Durban sono state una trentina circa, rappresentanti vari settori e interessi della società italiana: dalle donne agli immigrati, dai rifugiati ai bambini, dall'educazione per la pace e i diritti umani ai mezzi di comunicazione.

Oltre ad interagire con le ONG internazionali e a lavorare con loro alla stesura dei vari documenti, le ONG italiane hanno anche avuto l'occasione di partecipare a due incontri importanti e proficui, uno con il Ministro degli Esteri Ruggiero e l'altro con i rappresentanti della delegazione parlamentare.

Nel corso dell'incontro con il Ministro Ruggiero sono state illustrate, in un clima sereno e collaborativo, una serie di aspettative e formulate una serie di richieste su tematiche connesse alla discriminazione razziale quali ad esempio i problemi dell'immigrazione, la legge sull'asilo, l'istituzione di un organismo di garanzia contro il razzismo, i percorsi formativi sui diritti umani.

Per quanto riguarda i contenuti dei documenti finali va, purtroppo, aggiunto che all'impegno serio e responsabile delle ONG italiane non ha corrisposto uguale impegno da parte delle ONG internazionali riunite in seno all'"NGO Forum" svoltosi a Durban. Esso è stato totalmente dominato dal punto di vista organizzativo ma anche redazionale dal SANGOCO (South African NGO Coalition) di impostazione militante ed antimperialista che ha impresso ai lavori un tono fortemente polemico e irragionevolmente aggressivo specie nei confronti di Israele, tant'è che sono stati proprio i risultati del Forum delle ONG ed il clamore stampa e mediatico ad allarmare le Delegazioni USA e israeliana inducendole all'abbandono.

I documenti finali del Forum delle ONG rivelano comunque dei punti di forza quale, per esempio, l'aver portato all'attenzione dell'Assemblea Plenaria della Conferenza questioni controverse come quella dei Dalit discriminati dal sistema castista indiano o quella del razzismo nell'amministrazione dei sistemi di giustizia penale. Altri punti condivisi da molte associazioni riguardano:

• il diritto all'autodeterminazione, invocato oltre che per la Palestina anche per gli abitanti di Hawai, Kurdistan, Kashmir, West Sumatra, West Papua, Martinica e Guadalupa, Sahara Occidentale e per i Tamil dello Sri Lanka, i Tibetani, i Portoricani e persino i Rom di cui si chiede il riconoscimento come una nazione no-territoriale;

• la rivendicazione dei diritti dei migranti e dei rifugiati;

• la necessità della riparazione per i crimini contro l'umanità quali la schiavitù e la tratta;

• la promozione della cooperazione internazionale;

• la cancellazione del debito;

• la promozione di una cultura dei diritti umani.

- Conclusioni

In conclusione si può affermare che, benché gli esiti della Conferenza non siano certo stati quelli auspicati né pari alle speranze, si è almeno riusciti ad evitare rotture drammatiche e traumatiche e formulazioni che avrebbero pesantemente inciso sui rapporti multilaterali.

Per quanto sofferto, un minimo comun denominatore di carattere ideale è infine emerso su aspetti centrali per la convivenza e il rispetto tra i popoli così che la formulazione finale dei documenti appare accettabile per tutti.

Si è coronato così, con il raggiungimento di un compromesso onorevole e soddisfacente, una Conferenza che, per il carattere delicato dei suoi contenuti e per l'estrema conflittualità delle soluzioni da negoziare, avrebbe potuto concludersi con un documento insormontabile e negativo se avesse dovuto prevalere la linea di coloro che lavoravano per lo scontro e la recriminazione. Nella situazione complessa e tesa in cui si è lavorato va senz'altro encomiato il ruolo dell'Unione Europea che ha fornito un esempio di coerenza, unitarietà e serietà. Se l'Unione Europea non avesse avuto il sangue freddo di attendere a piè fermo gli eventi e di mantenere coerentemente e tenacemente le proprie tesi, la Conferenza Mondiale di Durban si sarebbe potuta concludere con dichiarazioni deliranti ed accuse gravissime nei confronti di alcuni Stati in particolare e dei Paesi occidentali in generale.

E all'interno dell'Unione Europea un ruolo importante l'ha senz'altro svolto l'Italia, equilibrato moderatore tra posizioni a volte contrapposte. La lungimiranza di vedute su alcuni punti specifici come quello delle compensazioni e della ricerca continua di portare avanti il ruolo super-partes dell'Unione Europea sulla questione del medio-oriente, hanno fatto dell'Italia uno dei capi-fila dei lunghi e serratissimi negoziati. Al di là delle difficoltà di percorso, la Conferenza Mondiale di Durban deve essere ricordata come un'occasione senza precedenti per la crescita morale, culturale e civile dell'umanità.

b. **Le fasi preparatorie della Sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Fanciullo**

L'intero processo preparatorio in vista della Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle NU per il Fanciullo (Ungass Fanciullo)è stato coordinato dal Ministero degli Affari Esteri in stretta collaborazione con il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani e con le amministrazioni interessate (Ministero della Giustizia, dell'Interno, della Sanità e del Lavoro).

Il lavoro preparatorio è stato particolarmente intenso nel corso del 2001, in quanto l'Ungass Fanciullo si sarebbe dovuta tenere nel mese di settembre 2001. A seguito dei tragici avvenimenti dell'11 settembre la Sessione Speciale è stata poi spostata al maggio 2002.

L'intensa attività di coordinamento, proseguita in particolare con il Ministero del Lavoro e della Protezione Sociale, ha permesso:

- di ottenere un'efficace sinergia con tutte le Amministrazioni interessate, con le ONG e con l'UNICEF sui temi di maggior interesse per la tutela dei fanciulli;
- di definire articolate posizioni italiane sui temi affrontati dall'UNGASS;
- di partecipare in modo propositivo al negoziato a Quindici sul Documento Finale della stessa UNGASS (Outcome Document);
- di valorizzare la presentazione di un Rapporto Italiano all'UNICEF;

• di curare l'organizzazione della delegazione italiana ai PrepCom ed all'UNGASS

• di promuovere e coordinare la partecipazione italiana alla Conferenza Regionale Europea (Budapest, 20 - 21 novembre 2001) ed a quella Mondiale sulla lotta allo sfruttamento sessuale dei Fanciulli che ha avuto luogo a Yokohama il 18 - 20 dicembre scorso.

In questa stessa ottica, oltre all'appoggio fornito a numerose iniziative promosse dal Comitato Italiano per l'Unicef, è stata predisposta dal Ministero degli Affari Esteri, grazie all'impegno della Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani e della Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo, la pubblicazione di un apposito volume, "Italy for Children's Rights" che già presentato alla Conferenza di Yokohama, potrà contribuire ad illustrare anche all'UNGASS l'attenzione che l'Italia dedica alla tutela dei diritti dei fanciulli ed alla cooperazione internazionale su questo fondamentale tema.

Con il Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale è inoltre stato organizzato a Firenze un Seminario Internazionale delle Nazioni Unite sul problema dei bambini e dei ragazzi vittime di conflitti armati .che ha avuto luogo il 2- 4 luglio 2001, cofinanziato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di questo Ministero.

Uno degli obiettivi principali in tale impegno di coordinamento interministeriale è stato infine quello di valorizzare l'azione italiana nel suo complesso a favore dell'infanzia. i progressi registrati dall'Italia, sul piano tanto interno quanto di cooperazione internazionale, sono stati accuratamente registrati dall'UNICEF nel suo documento "Review of the world summit for children: end decade reports from Western Europe". Tale documento, nel fare una comparazione dei rapporti nazionali dei Paesi europei, dà grande risalto all'adozione da parte dell'Italia di un rigoroso piano d'azione per promuovere i diritti dell'infanzia. Altri lusinghieri giudizi riguardano i progressi registrati nel nostro paese nella riduzione della mortalità

materno-infantile, l'elevato tasso di frequenza pre-scolare, la riduzione del numero dei minori ricoverati nelle istituzioni, la legislazione per contrastare la violenza contro i bambini ed il coinvolgimento della società civile, prime tra tutte le Ong.

Nel corso delle riunioni, ed in occasione di incontri più ristretti, sono stati anche predisposti i principali testi per gli interventi che la Delegazione italiana avrebbe dovuto pronunciare in occasione dell'Ungass Fanciullo.

1.5 La partecipazione del Comitato all'attività degli Organi delle Nazioni Unite

a.la Commissione dei Diritti Umani (Ginevra 19 marzo – 27 aprile 2001)

La 57^ Sessione della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (CDU) si è svolta a Ginevra dal 19 marzo al 27 aprile 2001.

Come già accennato il Comitato Interministeriale dei Diritti Umani ha svolto un ruolo fondamentale di preparazione e di partecipazione ai lavori della CDU; il suo Presidente è stato designato anche come Presidente della Delegazione italiana.

La partecipazione della Delegazione italiana ai lavori della CDU è stata contraddistinta da numerose iniziative che sono state assunte sia nell'ambito della CDU, in seduta plenaria, sia nel contesto della partecipazione ai negoziati nell'ambito UE.

Fra le numerose risoluzioni che la CDU ha approvato alcune sono state promosse dall'Italia, anche seguendo un piano di ripartizione dei lavori fra gli Stati dell'UE.

Vanno segnalate in particolare le risoluzioni sulla situazione dei diritti umani in Afghanistan, sull'assistenza tecnica alla Somalia nel campo dei diritti umani, e quella concernente lo sviluppo delle attività di informazione pubblica delle N.U. nel campo dei diritti umani, compresa la campagna mondiale di informazione pubblica.

Per quanto concerne l'Afghanistan, l'Italia è riuscita, dopo lunghi e delicati negoziati, a mettere d'accordo tutte le parti, soprattutto quelle maggiormente interessate, e

cioè India e Pakistan, e ad arrivare ad una Chairman's Statement. L'opera di mediazione italiana ha ricevuto unanimi consensi. Al nostro Paese è stato inoltre dato atto di un forte impegno sia in campo umanitario che nel favorire un clima propizio ai negoziati di pace. Nel complesso il Chairman's Statement esprime una dura condanna della situazione dei diritti umani in Afghanistan, soprattutto per quanto riguarda donne, bambini e rifugiati, e deplora anche il tragico scempio del patrimonio culturale afgano da parte dei Talebani.

La risoluzione sull'assistenza tecnica in Somalia nel campo dei diritti umani, elaborata a sua volta attraverso ampie consultazioni, pur sottolineando gli sviluppi incoraggianti ed in particolare il ruolo dello Human Rights Officer di Nairobi e dell'Independent Expert, che tra l'altro dovrà essere prontamente rinominato in seguito alle dimissione dell'esperta precedente, riconosce anche la ancora fragile situazione del Paese e, le incerte prospettive del processo di pace.

Per quanto concerne la risoluzione sullo sviluppo di attività di informazione pubblica nel campo dei diritti umani, l'Italia ha presentato un testo il cui punto di maggior interesse è senz'altro il coordinamento con l'Alto Commissario per i Diritti Umani, la Commissione sui Diritti Umani ed il Dipartimento di informazione delle Nazioni Unite nelle attività di promozione dei diritti umani e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Inoltre sono state introdotte due novità rispetto alla risoluzione precedente: l'inclusione delle attività d'informazione relative all'organizzazione e agli sviluppi della Conferenza Mondiale contro il razzismo, e una maggiora attenzione alle possibilità che derivano dall'utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione e d'informazione va segnalato che tutte e tre le risoluzioni presentate dall'Italia sono state approvate per consenso.

Un tratto caratteristico della 57^ Sessione è stato il ruolo svolto dall'Unione Europea, contraddistinto sempre più dal conseguimento di obiettivi di indirizzo e di equilibrio. Nella Commissione, infatti, l'Unione non parla solo al nome dei Paesi membri della CDU (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Portogallo e Italia),

ma spesso alle sue dichiarazioni si associano numerosi Paesi come la Bulgaria, la Repubblica Ceca, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, nonché altri Paesi associati all'UE (Cipro e Malta). Se da una parte tale allineamento costituisce una garanzia di appoggio alle iniziative europee, d'altro canto l'unicità della voce con cui tale allineamento si esprime comporta talvolta una riduzione della forza di persuasione e delle possibilità di intervento in seduta plenaria.

Nella 57^ Sessione l'Unione Europea, sotto la Presidenza svedese, ha fatto registrare un pieno successo in tutte le risoluzioni di iniziativa comunitaria: innanzitutto quelle dedicate a situazioni Paese (Iran, Iraq, Myanmar, Colombia, Congo, Sudan, Timor Est, Cecenia), e poi quelle tematiche (insediamenti israeliani nei territori occupati, diritti del fanciullo, pena di morte). Un'importanza particolare, anche in relazione alla drammaticità della situazione di emergenza nei territori occupati, hanno rivestito le risoluzioni dedicate alla Palestina e al Medio Oriente. La prima risoluzione presentata dai Paesi arabi sul punto 5, concernente l'autodeterminazione, è stata approvata con i soli voti contrari di Guatemala ed USA e le astensioni di Canada e Romania. Anche la risoluzione presentata dall'Unione Europea ha avuto un'affermazione assoluta con una maggioranza schiacciante. La risoluzione di iniziativa araba è stata oggetto di un negoziato articolato e positivo che ha permesso un progresso assai interessante verso un'intesa. In particolare la presenza a Ginevra del Ministro palestinese del Piano, Nabil Shaat, ha permesso di intavolare un dialogo scevro da massimalismi. Ciò ha fatto registrate un'evoluzione della posizione dell'Unione Europea, che ha potuto abbandonare l'opposizione fatta registrare lo scorso anno nella 5^ Sessione Speciale della Commissione dei Diritti Umani dedicata alla situazione nei territori occupati, per passare ad un'astensione carica di un significato positivo e costruttivo, in vista di un possibile ruolo di mediazione che l'Unione potrà svolgere nel futuro negoziato di pace. Tale messaggio è stato pienamente compreso dai Paesi arabi moderati fautori della

ricerca di una pace negoziata, portando all'isolamento degli "hardliners". Quanto invece alla posizione dell'Unione Europea nel negoziato sulle risoluzioni su Iran e Cecenia, si è tentato in primo luogo di agire attraverso l'adozione di una formulazione più moderata del testo (fondata su un approccio consensuale corrispondente all'ipotesi di un "chairman statement"), per poi ripiegare su una normale risoluzione, avente carattere sì più generale ma anche più radicale nei confronti del Paese oggetto di indagine.

Se da un punto di vista generale le 57^ Sessione ha fatto registrare un buon livello di coesione dei Paesi dell'Unione Europea, non sono mancati temi sui quali l'unità comunitaria è stata messa a rischio, in particolare la risoluzione su Cuba, presentata dalla delegazione ceca con l'appoggio degli USA. La risoluzione era stata presentata, in un primo tempo, dalla delegazione ceca con un paragrafo relativo all'impatto dell'embargo sul godimento dei diritti umani da parte della popolazione di Cuba. Successivamente, a detta dei cechi, su pressione dei cosponsors tale paragrafo era stato ritirato, con riserva di sostituirlo con altro analogo. In realtà, nel prosieguo della trattativa, il paragrafo scompariva del tutto. Si riproduceva, cioè, lo stesso scenario presentatosi lo scorso anno alla 56^ Sessione. Al suo posto venivano introdotti su proposta degli USA tre paragrafi di contenuto e tono opposti, che quali incitavano il popolo cubano a prendere iniziative autonome per la tutela dei diritti umani. Tali ulteriori appesantimenti del testo, già privato della menzione dell'embargo, lo rendevano difficilmente accettabile. Mentre cinque delegazioni accettavano, comunque, di cosponsorizzare la risoluzione (Gran Bretagna, Olanda, Danimarca, Germania e Svezia), Francia, Portogallo, Spagna ed Italia, con il tacito appoggio di Belgio e Grecia, chiedevano la modifica degli emendamenti sostenendo che essi rendevano inaccettabile il testo. La Delegazione ceca accettava, in extremis, di ritirare il paragrafo 8, cosa che permetteva il voto favorevole di tutta l'Unione Europea nonché l'affermazione della risoluzione anche se con una ridotta

maggioranza. L'operazione tuttavia evidenziava una differenza di valutazione del problema, che avrebbe potuto condurre ad un voto disgiunto dei Paesi comunitari.

Quanto alle azioni di singoli Paesi nell'ambito della 57^ Sessione, vanno menzionate la posizione di Cuba, che tende sempre a presentarsi come il difensore dei Paesi "poveri" e "deboli", dell'Algeria, che sta progressivamente assumendo un ruolo incisivo nell'ambito del mondo islamico, degli USA che, per la prima volta dopo l'avvento della Presidenza Bush, hanno affrontato le tematiche dei diritti umani dando l'impressione di badare soprattutto alla riaffermazione di posizioni di principio. Tendenzialmente isolazionista e determinata a conseguire per consenso l'adozione delle risoluzioni concernenti l'area geografica di riferimento, è stata la posizione del Gruppo africano. Una particolare attenzione merita la Cina, protagonista della tradizionale tattica procedurale della "no-action motion", che le ha consentito di evitare la discussione di una risoluzione sulla violazione dei diritti umani in Cina.

Per quanto concerne le risoluzioni tematiche, di rilevante interesse è stata la risoluzione sulla pena di morte. Come negli anni precedenti, non si sono incontrate difficoltà per una sua adozione, seppur in seguito a voto. Tuttavia, nel corso della 57^ Sessione, si sono notate due tendenze: da un lato, nonostante il numero dei voti favorevoli sia rimasto lo stesso, si è registrato un aumento dei voti negativi a discapito delle astensioni, dovuto sicuramente al turn-over nella composizione della Commissione, che ora include più Paesi ritenzionisti; dall'altro, si è avuto un incremento del numero di Paesi che si sono dissociati dalla risoluzione, dai quaranta ai sessanta circa. Tra le risoluzioni tematiche, alcune rivestono particolare importanza soprattutto per la posizione dell'Italia. Nel quadro dell' "Integrazione dei Diritti Umani delle donne e la prospettiva di genere", sono state approvate per consenso e con la sponsorizzazione italiana tre risoluzioni su "Tratta delle donne e delle fanciulle", "Eliminazione della violenza contro le donne", "Integrazione dei diritti umani delle donne nel sistema delle Nazioni Unite". Tali risoluzioni hanno lo scopo

di invitare gli Stati a promuovere e tutelare i diritti umani delle donne e a predisporre misure per evitare ogni forma di violenza e discriminazione mediante il "mainstreaming", cioè l'inserimento sistematico delle tematiche di genere nei loro molteplici aspetti, in tutti i principali fori in cui si discute di diritti umani. A dimostrazione di ciò, la condizione femminile è stata oggetto di specifica analisi anche nel corso dei negoziati per le risoluzioni sull'HIV/AIDS, per la risoluzione sull'Afghanistan, che tiene conto del testo approvato durante la sessione della Commissione per lo Status delle Donne, e per le risoluzioni sui migranti e sui diritti del fanciullo, le quali hanno tutte, nel testo finale, una valorizzazione più o meno accentuata della prospettiva di genere. Per quanto riguarda le risoluzioni sull'HIV/AIDS, l'Italia ha cosponsorizzato sia la risoluzione "Protezione dei diritti umani nel contesto dell'HIV e dell'AIDS", presentata dalla Polonia, con un approccio generale al problema (prevenzione, trattamento, rispetto dei diritti umani dei sieropositivi e dei malati), sia quella ben più delicata e complessa, presentata dal Brasile, sull' "Accesso alle cure ed ai farmaci nel contesto delle pandemie come l'HIV/AIDS". Le due risoluzioni hanno dato occasione alla delegazione italiana di sottolineare la necessità di favorire l'accesso ai farmaci e di valorizzare l'impegno della Presidenza italiana del G8, anticipando che nel successivo vertice di Genova l'Italia avrebbe avuto l'intenzione di sottoporre ai partners un piano d'azione per rafforzare la medicina di base e combattere la crisi sanitaria generata dall'HIV/AIDS nei paesi più poveri, ed in particolare in Africa. Nel quadro della protezione dei diritti dei migranti sono state approvate per consenso tre risoluzioni che invitano gli Stati a tutelare i diritti umani dei migranti ed a predisporre misure per evitare ogni forma di intolleranza, e per combattere la tratta. La delegazione italiana è intervenuta anche su questo argomento, ricordando i risultati conseguiti nella Conferenza Regionale Europea contro il Razzismo, tenutasi a Strasburgo nel quadro della Presidenza italiana del Consiglio d'Europa, e sottolineando l'esigenza di assicurare il rispetto dei diritti umani degli immigrati nelle società di accoglienza, nella prospettiva del

reciproco arricchimento. I problemi dell'immigrazione clandestina sono stati affrontati nell'ottica della prevenzione e della repressione, dando un opportuno rilievo alle "buone pratiche" in materia di accoglienza, assistenza sociale, educazione ed informazione, tenendo presenti le discriminazioni multiple. Nell'ambito dei diritti del fanciullo la risoluzione è stata approvata per consenso, dopo un complesso negoziato che ha visto gli USA opporsi ai riferimenti alla Convenzione del 1989 e all'inserimento nel testo di un più esplicito approccio basato sul riconoscimento dei diritti del fanciullo. Ambedue i punti costituiscono la base della posizione dei Quindici, che è stata pienamente difesa anche dalla delegazione italiana durante le consultazioni con gli altri Paesi. Alla luce dell'elevata conflittualità registratasi durante i negoziati, non può escludersi che analoghe difficoltà avrebbero potuto incontrarsi nella Sessione Speciale dell'Assemblea Generale sul fanciullo. Un altro punto che ha suscitato un interessante dibattito è stata la proposta australiana di riforma dei "Treaty Bodies". Tale iniziativa si ripropone di evitare le disfunzioni e le inutili duplicazioni, anche nella presentazione dei rapporti da parte degli Stati membri, rapporti che indeboliscono il sistema di monitoraggio degli organi istituiti dai trattati riguardanti i diritti umani. L'Italia ha ribadito che tutti gli Stati hanno l'obbligo di cooperare con i meccanismi e con gli organi sopra citati. Per migliorarne l'efficacia, non sono necessari né dei cambiamenti sostanziali né tanto meno delle modifiche dei testi dei trattati, bensì sono sufficienti alcune modifiche dei metodi di lavoro, delle risorse aggiuntive, nonché un maggiore coordinamento tra i meccanismi ed i Comitati, al fine di eliminare tutte le sovrapposizioni ed inutili duplicazioni. Altrimenti alcuni Paesi già inadempienti agli obblighi sottoscritti potrebbero trovare, in un'eventuale "riforma", una base legale per sottrarvisi, il che appare foriero di sviluppi ancor più negativi, difficilmente controllabili.

La 57^ Sessione della CDU è stata anche caratterizzata dalla decisione dell'Alto Commissario per i diritti umani, Mary Robinson, di non presentare la propria candidatura per un altro mandato. Al di là del giudizio sulla figura dell'Alto

Commissario, all'inizio è sembrato che la notizia rivestisse un significato emblematico, con il pericolo di pregiudicare la politica seguita dall'Ufficio dell'Alto Commissario negli ultimi anni, caratterizzata dallo sviluppo della cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo richiedenti e del dialogo con i Paesi a rischio. In effetti l'Alto Commissario Robinson, con il suo atteggiamento dinamico ed intransigente, aveva cercato di contrapporsi alle tendenze di "double standard" e di "relativismo" spesso prevalenti in seno alla Commissione e di imprimere alle sue iniziative un carattere "action oriented". Tali tendenze si erano senza dubbio rafforzate in vista della Conferenza Mondiale contro il Razzismo, della quale la Robinson era stata designata Segretario Generale da Kofi Annan. Questa linea d'imparzialità aveva portato l'Alto Commissario ad assumere negli ultimi tempi atteggiamenti di chiara condanna delle violazioni dei diritti umani nei casi del Kossovo, di Timor Est, della Palestina e della Cecenia. Solo dinanzi alle forti pressioni di tutti i Paesi occidentali, ma anche di una larga maggioranza dei Paesi in via di sviluppo, la Robinson ha rivisto la sua decisione ed ha accettato di prolungare il suo mandato di un anno.

b. **l'Assemblea Generale (New York – ottobre – dicembre 2001)**

Nel contesto dei lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la III^ Commissione tratta tutti i problemi relativi alle questioni umanitarie, sociali ed in materia di diritti umani.

In linea di massima la III^ Commissione, nel trattare i temi relativi ai diritti umani, segue, in larga misura, l'orientamento assunto nella precedente Sessione della CDU. La differenza fra l'uno e l'altro organo è costituita essenzialmente dalla natura prevalentemente politica della III^ Commissione e prevalentemente tecnico-giuridica della CDU. In particolare, a differenza della CDU, tutti i Paesi membri delle N.U. partecipano ai lavori della III^ Commissione.

La 56^ Sessione dell'Assemblea Generale, ed in particolare i lavori della III^ Commissione, sono stati caratterizzati da toni generalmente pacati e privi di polemiche, e si sono conclusi con l'adozione di 72 risoluzioni e di 3 decisioni.

La procedura di adozione è stata contraddistinta dal meccanismo di voto: nella maggioranza dei casi il ricorso al voto è stato necessario per temi tradizionalmente controversi (ad esempio, l'uso dei mercenari, le misure coercitive unilaterali, il diritto dei palestinesi all'autodeterminazione, l'impatto della globalizzazione sul godimento dei diritti umani, diritti umani e terrorismo come pure le consuete risoluzioni presentate da Cuba sulla promozione di un ordine internazionale equo e democratico ed il rispetto dei principi della sovranità nazionale e della non interferenza negli affari interni di uno stato nei processi elettorali). In altri casi il voto ha costituito un fatto nuovo in quanto riferito a risoluzioni che erano state in passato adottate all'unanimità (la risoluzione sulle fanciulle o quella sul diritto allo sviluppo) ovvero per la prima volta introdotte in terza commissione (diritto all'alimentazione).

Una specifica riflessione potrebbe avere ad oggetto le risoluzioni relative alle situazioni dei diritti umani in alcuni paesi e, più in generale, l'approccio adottato dall'Unione Europea al riguardo. La non rilevante considerazione rivolta alle cosiddette risoluzioni-paese porta a pensare che sia giunto il momento di sostituirle con strumenti nuovi e più persuasivi nei confronti dei paesi interessati. Ciò anche al fine di evitare il reiterarsi di scontri diretti tra la presidenza europea, la quale ha da sempre denunciato in modo manifesto le violazioni dei diritti umani in alcuni Paesi, i cui rappresentanti sono intervenuti contestando la validità dei criteri che l'Unione utilizza nella individuazione degli Stati supposti violatori.

Una ulteriore considerazione che può essere fatta in merito ai lavori di questa sessione della III^ Commissione è quella che l'effetto "terrorismo" non ha aiutato alcuni Paesi nella rivalutazione delle eventuali violazioni da essi commesse in materia di tutela dei diritti umani. Tale considerazione vale in particolare per l'Iran, la cui risoluzione di condanna per le violazioni dei diritti umani ha ottenuto

quest'anno un numero di voti favorevoli (71) superiore a quello dello scorso anno (58). Anche l'Algeria ha sperato di sfruttare l'effetto "11 settembre" per far passare per consenso la risoluzione su "diritti umani e terrorismo": essa ha trovato l'opposizione europea nel tentativo di collocare i diritti umani in una scala gerarchica, al cui vertice viene enunciato il diritto alla vita, la cui difesa giustificherebbe violazioni di altri diritti o libertà fondamentali.

Un'ultima considerazione merita infine l'atteggiamento tenuto dagli Stati Uniti nel corso dei lavori della Commissione. La delegazione americana, pur nella continuità delle proprie posizioni rispetto ai temi controversi, è sembrata nondimeno voler assumere minore visibilità e, in definitiva, toni meno perentori rispetto a quelli adottati in passato. Ne è risultato, fra l'altro, un migliorato livello di sintonia e di collaborazione con l'Unione Europea. Tale rafforzata armonia, viceversa, non ha trovato riscontro nel caso della risoluzione per i diritti umani in Afghanistan, nel corso dei cui negoziati il delegato americano ha assunto infatti una posizione isolata, logica conseguenza del dibattito interno sulle severe misure giudiziarie contro il terrorismo cui l'amministrazione americana ha fatto ricorso.

Nel quadro dei lavori della III^ Commissione si ritiene opportuno sottolineare l'importante ruolo svolto dall'Ufficio II – Diritti Umani della Direzione Generale Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri, consistente nella preparazione della documentazione utile e nella correlata attività di negoziazione delle Risoluzioni Paese e tematiche adottate.

1.6 La partecipazione del Comitato alle attività del Consiglio d'Europa

a. Rapporto sull'Italia prodotto dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza (ECRI)

Nel contesto del meccanismo di verifica circa il rispetto del principio di non discriminazione correlato ad eventuali episodi di razzismo ed intolleranza a

livello nazionale ("country by country approach"), la Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza ha elaborato il II° Rapporto concernente il nostro Paese, inviato nella sua versione provvisoria all'attenzione sia del Comitato che dell'Ufficio II – Diritti Umani della Direzione Generale Affari Politici Multilaterali del Ministero degli Affari Esteri.

Il II° Rapporto è stato redatto sulla base delle informazioni e dei dati raccolti nel corso della visita della Commissione, la quale ha avuto luogo dal 28 al 31 maggio 2001.

La Commissione ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno dimostrato dal nostro Paese nella lotta contro il razzismo e l'intolleranza, concretizzatosi nell'adozione di una serie di strumenti normativi atti a creare un quadro giuridico ed istituzionale volto sia a favorire il processo d'integrazione sia a tutelare la cultura e le tradizioni delle minoranze nazionali. Tuttavia, la stessa Commissione ha evidenziato come tale impegno non abbia condotto alla definitiva soluzione di alcune problematiche, concernenti in particolare l'adozione di comportamenti razzisti e xenofobi nei confronti dei cittadini extracomunitari (soprattutto Albanesi) e dei Rom, manifestatisi sotto forma di propaganda politica, di pregiudizio sociale, di atti di violenza (assiritamente posti in essere talvolta dalle forze di polizia).

Sulla base di queste osservazioni, la Commissione ha invitato l'Italia ad intervenire in alcuni settori prioritari: la questione dei Rom, l'adozione e la concreta applicazione di strumenti legislativi in materia di razzismo e discriminazione, la promozione di un più incisivo processo d'integrazione delle minoranze, la elaborazione di una più efficace normativa in materia d'asilo.

Le autorità italiane, presa visione dei contenuti del Rapporto, hanno prodotto ulteriori osservazioni, chiedendo alla Commissione di inserirle nella versione definitiva del documento, che dovrà essere pubblicata nel 2002.

b. Adozione del Protocollo n. 12 alla Convenzione europea per la tutela e la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

In merito al Protocollo n. 12 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, aperto alla firma a Roma in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario della stessa Convenzione, il Comitato ha apportato il suo contributo al Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati del Ministero degli Affari Esteri, al fine di predisporre la nota tecnico-normativa necessaria ad attivare la procedura di ratifica dello strumento.

Il Protocollo vieta in maniera generale ogni forma di discriminazione. Le disposizioni attuali della Convenzione in materia di protezione contro la discriminazione (art. 14) sono di portata limitata in quanto esse vietano la discriminazione solamente in relazione ad uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Il nuovo Protocollo sopprime questa limitazione e garantisce che nessuno deve essere oggetto di una qualunque forma di discriminazione da parte di alcuna pubblica autorità e per qualsivoglia motivo.

Origini del Protocollo

L'esigenza che costituisce la ragion d'essere del nuovo strumento deriva dalla constatazione che il principio di uguaglianza e di non discriminazione costituisce un elemento fondamentale del diritto internazionale in materia di diritti umani.

In effetti esso è affermato in quanto tale dall'art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che proclama "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti", oltre che all'art. 26 del Patto internazionale delle Nazioni Unite del 19.12.1966 relativo ai diritti civili e politici e in disposizioni similari di altri strumenti internazionali in materia di diritti umani.

La protezione offerta dall'art. 14 della Convenzione è limitata se la si paragona a quella di altri strumenti. In effetti, come si accennava, l'art. 14, a differenza di altri strumenti internazionali, non enuncia un divieto indipendente relativo alla discriminazione, perché esso la vieta esclusivamente in relazione al "... godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione...". Successivamente al 1950, certe garanzie specifiche aggiuntive riguardanti unicamente l'uguaglianza tra i coniugi sono state enunciate all'art. 5 del Protocollo n. 7 alla Convenzione.

La questione formò oggetto delle preoccupazioni del 7° Colloquio internazionale sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Copenaghen, Oslo e Lund, 30 maggio-2 giugno 1990), e venne poi studiata nel quadro del Consiglio d'Europa, parallelamente, da diversi punti di vista, rispettivamente, nell'ambito del Comitato direttivo per l'uguaglianza tra le donne e gli uomini (CDEG) da una parte e della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) dall'altra.

Mentre il CDEG proponeva la redazione di un protocollo alla Convenzione europea di carattere settoriale, cioè mirato contro la discriminazione uomo-donna, con un approccio che suscitava le critiche del Comitato direttivo del Consiglio d'Europa per i diritti umani (CDDH) sotto il profilo del rischio che un intervento settoriale avrebbe comportato per l'universalità dei diritti umani, l'ECRI si orientava verso un protocollo di carattere più generale diretto ad "aprire" la clausola di non discriminazione contenuta nell'art. 14 della Convenzione.

Quest'ultima impostazione fu infine condivisa dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che quindi conferì al CDDH, nel 1996, il mandato di studiare l'opportunità

e la fattibilità di uno strumento giuridico contro il razzismo e l'intolleranza, tenendo conto dei lavori circostanziati svolti dall'ECRI sul rafforzamento della clausola di non discriminazione della Convenzione.

Completato lo studio di fattibilità, il Comitato dei Ministri conferì al CDDH, nel marzo 1998, il mandato di redigere un protocollo addizionale alla Convenzione volto ad estendere in maniera generale il campo di applicazione dell'art. 14 di questo strumento e comprendente una lista non esaustiva di motivi di discriminazione.

Il CDDH, dopo aver consultato la Corte europea dei diritti dell'uomo, l'Assemblea parlamentare e altre istanze del Consiglio d'Europa, mise a punto il testo nel marzo 2000 e lo trasmise al Comitato de Ministri che, dopo averlo approvato, ne decise l'apertura alla firma a Roma, il 4 novembre 2000, in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario della Convenzione europea.

Contenuto dello strumento

Il Protocollo comprende un preambolo e sei articoli. In pratica vi è un solo articolo nel protocollo di portata sostanziale, il primo, che disciplina il divieto generale di discriminazione. L'articolo 2 attiene all'applicazione territoriale. L'articolo *3* disciplina le relazioni con la Convenzione, mentre gli ultimi tre articoli contengono le clausole finali.

Il preambolo si riferisce, al primo paragrafo, al principio di eguaglianza dinanzi alla legge e di eguale protezione della legge. Si tratta di un principio generale fondamentale consolidato, e di un elemento essenziale della protezione dei diritti dell'uomo riconosciuto nelle costituzioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa e nel diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo.

Importante è anche il terzo paragrafo del preambolo, che, in linea con quanto previsto da altri strumenti internazionali, si riferisce alle misure prese al fine di promuovere un'uguaglianza piena ed effettiva, riaffermando che tali misure (le c.d.

misure positive) non sono vietate dal principio di non discriminazione, nella misura in cui esse rispondono ad una giustificazione obbiettiva e ragionevole. Il fatto che certi gruppi o categorie di persone siano sfavorite ovvero l'esistenza di certe ineguaglianze di fatto può costituire una giustificazione per l'adozione di misure che accordino vantaggi specifici al fine di promuovere l'uguaglianza, purché il principio di proporzionalità sia rispettato. E' ben chiaro, tuttavia, che il Protocollo non impone alcune obbligazione di porre in essere in linea generale tali misure, salvo quanto si dirà appresso.

L'articolo primo, come si diceva, contiene le principali disposizioni sostanziali del Protocollo. La norma contiene una clausola generale di non-discriminazione, che provvede a generalizzare la protezione contro la discriminazione, ristretta dall'art. 14 della Convenzione all'applicazione delle norme di tutela dei diritti inclusi nella stessa. Il primo paragrafo enuncia il principio ed i motivi di discriminazione (v. *infra)*. Il secondo paragrafo dispone che nessuno può fare oggetto di una discriminazione da parte di un'autorità pubblica di qualsiasi genere per i motivi di cui al primo paragrafo.

Il significato della parola "discriminazione" all'art. 1 è identico, nelle intenzioni degli autori, a quello rilevante nel contesto dell'art. 14 della Convenzione. La formulazione francese di questo art. 1 ("sans discrimination aucune") differisce leggermente da quella dell'art. 14 ("sans distinction aucune"), ma non implica una differenza di significato. Si tratta di un aggiustamento terminologico che tende ad illustrare meglio il concetto di discriminazione ai sensi dell'art. 14, allineando il testo francese su quello inglese.

Il concetto di discriminazione è dunque quello elaborato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla base dell'art. 14. Secondo questa lettura, quindi, tutte le distinzioni o differenze di trattamento non equivalgono ad una discriminazione, giacché, secondo la Corte, una distinzione è discriminatoria solo se essa è priva di una giustificazione obbiettiva e ragionevole (Corte europea dei diritti

dell'uomo, sentenza *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, 28* maggio *1985,* Serie A, n. 94).

Per questa ragione non si è ritenuto opportuno includere nel testo una clausola restrittiva. Negli ordinamenti degli Stati membri certe distinzioni fondate sulla cittadinanza sono ad esempio operate relativamente a certi diritti

o prestazioni. Le situazioni nelle quali tali distinzioni sono accettabili sono coperte dalla nozione di "discriminazione" nel senso precisato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Inoltre, si ricorda che, secondo questa giurisprudenza, un certo margine di valutazione ("marge d'appréciation") è lasciato alle autorità nazionali per determinare se ed in quale misura delle differenze tra situazioni che per altro verso sono analoghe possano giustificare delle distinzioni di trattamento giuridico.

La lista dei motivi di discriminazione contenuta nell'art. 1, lista *non esaustiva, è* identica a quella contenuta nell'art. 14 della Convenzione. Questa soluzione è stata ritenuta preferibile ad altre, come quella di includere espressamente certi motivi ulteriori (per esempio, I handicap fisico e psichico, l'orientamento sessuale, l'età), pur riconoscendo il fatto che questi ultimi motivi hanno assunto, nelle società attuali, un'importanza particolare relativamente all'epoca della redazione dell'art. 14 della Convenzione. Si è considerato in effetti che una tale inclusione sarebbe stata inutile dal punto di vista giuridico, perché la lista non è esaustiva, e che l'inclusione di ogni motivo supplementare particolare potrebbe provocare delle indesiderate interpretazioni *a contrario* quanto alle discriminazioni fondate su motivi non espressamente menzionati.

In particolare, la portata della protezione addizionale in virtù dell'art. 1 comprende i casi nei quali una persona forma oggetto di una discriminazione:

i. nel godimento di ogni diritto specificamente accordato all'individuo dall'ordinamento nazionale;

ii. nel godimento di ogni diritto derivante da obbligazioni chiare delle autorità pubbliche secondo l'ordinamento nazionale, cioè quando queste autorità sono obbligate a comportarsi in una certa maniera dalla legge nazionale;

iii. da parte delle autorità pubbliche nell'esercizio di un potere discrezionale (per esempio, nella concessione di sovvenzioni);

iv. a causa di altri atti od omissioni da parte delle autorità pubbliche (per esempio, il comportamento delle forze dell'ordine volto a reprimere un moto di piazza).

La formulazione dell'art. 1 riflette una soluzione di compromesso quanto alla questione delle eventuali *obbligazioni positive (v. supra).*

La questione è se ed in quale misura l'art. 1 obblighi le parti ad adottare misure dirette a prevenire la discriminazione, anche nei rapporti tra privati (ci si riferisce ad "effetti orizzontali indiretti"). La stessa questione si pone a proposito delle misure dirette a rimediare a dei casi di discriminazione. Anche se tali obbligazioni positive non possono essere globalmente escluse, l'obiettivo principale dell'art. 1 è quello di stabilire per le parti un'obbligazione negativa: quella di astenersi da ogni discriminazione nei confronti degli individui.

L'art. 2 del Protocollo disciplina l'applicazione territoriale, secondo il modello di clausole finali del Comitato dei Ministri. Il paragrafo *5* è modellato sull'art. *56,* paragrafo 4, della Convenzione.

Le relazioni del Protocollo con la Convenzione sono disciplinate dall'art. 3. Secondo lo schema abituale, tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno agli art. 1 e 2 del Protocollo.

Gli ultimi tre articoli, come si accennava, contengono le vere e proprie clausole finali (rispettivamente: art. 4, Firma e ratifica; art. 5, Entrata in vigore; art. 6, Funzioni del depositario, in tutto e per tutto corrispondenti alla formulazione del modello delle clausole finali adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

Secondo l'art. 5 per l'entrata in vigore del nuovo strumento occorrono dieci ratifiche. Al momento (26 marzo 2002) il Protocollo è stato firmato da 28 paesi membri

(Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Russia, San Marino, Slovacchia, Slovenia, FYROM, Turchia ed Ucraina) e ratificato dalla Georgia.

1.7 Altri eventi internazionali

La Commissione sulla condizione giuridica e sociale della donna (CSW)

I lavori della 45ma sessione hanno visto un continuo alternarsi tra punti di contrasto tra paesi sviluppati e PVS e la CSW ha raggiunto solo in parte l'auspicato risultato di integrare nei suoi lavori i risultati dell'UNGASS Donne 2000" Uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il 2lmo secolo" (Pechino + 5).

Per quanto riguarda il calendario dei lavori per il prossimo quinquennio, e' stato raggiunto un accordo sulla base della proposta del Segretariato, che ha tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri, tra cui quella di anticipare al 2003 i temi delle tecnologie dell'informazione in una prospettiva di genere e al 2004 il tema sul molo maschile nel raggiungimento dell'uguaglianza. Per il 2005, anno del decimo anniversario della Conferenza sulle donne di Pechino oggetto principale sarà proprio l 'attuazione della piattaforma di Pechino.

La Commissione ha raccomandato la successiva adozione da parte dell'Ecosoc delle seguenti risoluzioni:

La Risoluzione sulla necessita' di promuovere il mainstreaming delle tematiche di genere in tutte le politiche ed i programmi del sistema delle Nazioni Unite, promossa dal Canada e co-sponsorizzata dai quindici, propone di inserire permanentemente all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio (Segmento Generale) il mainstreaming delle politiche di genere.(Approvata per consensus)

La Risoluzione sulla Discriminazione delle donne e delle fanciulle in

Afghanistan presentata dagli Stati Uniti e co-sponsorizzata da tutti i paesi dell'Unione Europea, condanna fermamente le gravi violazioni dei diritti umani delle donne e dei fanciulli su tutto il territorio afgano ed in particolare nelle zone controllate dai Talebani, invitando la comunità' internazionale a non risparmiare gli sforzi per porre fine alle gravi violazioni in corso. (Approvata per consensus)

Il negoziato più' complesso ha riguardato la Risoluzione sulla situazione e l'assistenza alle donne palestinesi, presentata dall'Iran a nome dei 77 e della Cina. La Risoluzione raccomanda alle parti e alla comunità' internazionale di esercitare tutte le possibili azioni per riprendere i negoziati di pace sulle basi concordate, di adottare misure concrete per migliorare la difficile situazione delle donne palestinesi e delle loro famiglie.

La Risoluzione sul rilascio di donne e fanciulli presi in ostaggio durante i conflitti armati, proposta dall'Azerbaijan, ha condannato le violazioni al diritto internazionale umanitario e richiesto misure efficaci per porre fine a questi atti di violenza, ivi incluso l'immediato rilascio degli ostaggi.

Sulle due questioni tematiche dell'HIV/AIDS e del razzismo da parte della delegazione italiana si e' sottolineata, sia nell'ambito comunitario sia nelle riunioni informali, la necessita' focalizzare i lavori della Commissione sullo specifico approccio di genere alle tematiche in discussione, evitando, sia di diluire la specificità' dei problemi della condizione femminile in un quadro troppo generico, sia di interferire verso le tematiche più' generali da affrontarsi nei Fora appropriati.

Per la risoluzione su "Genere e tutte le forme di discriminazione, in particolare razzismo, discriminazioni razziali, xenofobia intolleranza" l'azione della delegazione italiana si e' centrata sulla valorizzazione della Conferenza di Strasburgo, organizzata in preparazione della Conferenza Mondiale sul razzismo dalla Presidenza di turno italiana del Consiglio d'Europa e dei suoi contenuti innovativi tra i quali l'equilibrato approccio tra protezione dalla discriminazione razziale e promozione di una cultura di valorizzazione del multiculturalismo nel quadro del rispetto dei diritti umani e delle libertà' fondamentali .

Parte seconda

2. La tutela in Italia dei diritti umani internazionalmente protetti

2.1 In generale

L'Italia, anche nel 2001, ha accentuato il suo impegno nelle varie sedi internazionali al fine di promuovere in modo efficace, una concreta ed adeguata protezione dei diritti umani.

In questa sezione si ritiene opportuno approfondire alcune tematiche concernenti la tutela, nel nostro Paese, di specifiche fattispecie di diritti i quali sono stati oggetto di particolare attenzione, per i rilievi mossi e per l'invito rivolto all'Italia di migliorare, per certi aspetti, sia la legislazione attualmente in vigore sia l'applicazione delle norme vigenti.

Fra i numerosi temi, che hanno formato oggetto di attenzione nel settore dei diritti umani, in Italia, specialmente per quanto concerne l'applicazione della normativa internazionale, tre aspetti appaiono di particolare rilevanza: il problema dell'immigrazione, la discriminazione ed intolleranza nei confronti dei cittadini extracomunitari presenti in Italia, il funzionamento della giustizia.

2.2 Il problema dell'immigrazione in Italia

Il nuovo disegno di legge sull'immigrazione

A fronte dei numerosi gravi problemi creati dall'immigrazione di clandestini e dalla necessità di provvedere, almeno in parte, alla regolarizzazione di quanti sono entrati illegalmente in Italia, il Consiglio dei Ministri, già dal mese di settembre 2001 ha approvato un disegno di legge, al fine di realizzare un preciso impegno assunto in materia di immigrazione ed asilo, sostanzialmente basato sulle seguenti considerazioni:

Il testo approvato si propone di realizzare un preciso impegno assunto dal Governo, in materia di immigrazione e asilo, attraverso l'attuazione dei seguenti punti:

- l'ingresso e la permanenza dello straniero sono legati alla sua attività lavorativa che deve essere certa e lecita, di carattere temporaneo o di elevata durata tramite la sottoscrizione di un "contratto di soggiorno";
- le norme sulla sponsorizzazione sono state eliminate, trasformandole con la possibilità di preferenza ai soggetti che frequentano corsi di formazione professionale organizzati nel loro Paese da organismi italiani o internazionali;
- previsione del ricongiungimento familiare a favore del coniuge, dei figli minori e dei genitori, quando non abbiano altri figli;
- maggior rigore nei confronti dell'immigrazione clandestina attraverso l'inasprimento di misure amministrative, giudiziarie e penali;
- garanzia dell'effettività dell'espulsione, mediante accompagnamento alla frontiera del clandestino;
- previsione espressa di una nuova ipotesi di detrazione fiscale delle somme elargite da privati per sostenere le iniziative di aiuto ai Paesi più poveri;
- semplificazione delle procedure, mediante la predisposizione di uno Sportello unico per l'immigrazione presso l'Ufficio Territoriale del Governo di ogni provincia.

In attesa della discussione in Parlamento e della definita approvazione del nuovo disegno di legge, la materia dell'immigrazione, regolare ed irregolare, è regolata dalla L. 6 marzo 1998, n. 40, il cui regolamento di attuazione è costituito dalla L. 3 novembre 1999.

D'altra parte si è reso necessario ricorrere a due interventi a carattere generale: da una parte la programmazione dei flussi ed alcune sanatorie, dall'altra la firma di accordi di riammissione degli immigrati clandestini nei paesi di provenienza.

Le periodiche sanatorie si sono rese necessarie per regolarizzare la posizione di stranieri che altrimenti sarebbero stati condannati ad una situazione di perpetua clandestinità. Va tuttavia sottolineato che tale flusso irregolare è stato attratto in Italia soprattutto dalla domanda di lavoro nero che, come è noto, caratterizza negativamente il mercato del lavoro italiano. Ed infatti, la concreta attuazione della nuova normativa nella parte relativa alla programmazione dei flussi, sulla base dei criteri generali indicati nel documento programmatico predisposto dal Governo, ha dovuto anzitutto affrontare il problema della presenza in Italia, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, di un numero rilevante di lavoratori stranieri in situazione di irregolarità.

Immigrazione clandestina e accordi bilaterali

Sul versante del controllo delle frontiere e del contrasto all'immigrazione clandestina nonché della lotta allo sfruttamento dei flussi migratori clandestini, l'Italia ha compiuto, e tutt'ora compie, una intensa attività internazionale per la definizione in sede bilaterale o multilaterale di una politica del governo dei flussi migratori, volta al concreto coinvolgimento dei Paesi di provenienza. Tale politica prevede oltre ad aiuti finalizzati ad un miglior controllo dei loro confini e alla semplificazione delle procedure di riammissione dei propri concittadini espulsi, il diritto dei Paesi firmatari degli accordi ad ottenere quote numeriche privilegiate di ingressi per lavoro e la possibilità di concordare, direttamente con le nostre Ambasciate, liste di lavoratori che intendono emigrare, dalle quali le nostre aziende possono attingere in caso di bisogno. Gli accordi di riammissione sono stipulati su base bilaterale, secondo un testo, unico per tutti i Paesi. Il primo di tali accordi risale al 3 settembre 1996, con la Slovenia. Attualmente sono firmatari degli Accordi di riammissione: Macedonia, Romania, Georgia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Estonia, Jugoslavia, Croazia, Francia, Austria, Albania,

Bulgaria, Marocco, Slovacchia, Tunisia, Svizzera, Grecia, Spagna, Algeria, Nigeria.

Questi Stati si sono impegnati a riammettere i propri cittadini entrati in Italia privi delle condizioni legali. Unico presupposto necessario, l'accertamento della nazionalità dell'immigrato che si vuole riconsegnare. Faranno fede documenti di viaggio, carta d'identità, certificato di nazionalità. Nei casi in cui non siano disponibili questi documenti, l'immigrato sarà sottoposto ad una audizione presso la più vicina rappresentanza diplomatica del Paese che dovrebbe riammetterlo. Lo stesso trattamento viene applicato per i cittadini di Paesi terzi: se un immigrato è entrato clandestinamente in Italia passando, ad esempio, per la Macedonia, questa avrà l'obbligo di riammetterlo. Allo stesso modo i governi hanno stabilito che, nel caso in cui sia necessario attraversare il territorio di uno degli Stati firmatari per riconsegnare il cittadino al suo paese, il servizio di accompagnamento sarà misto.

Si segnala, inoltre, che l'evento più importante nel 1999 è stato l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che prevede la comunitarizzazione delle politiche della immigrazione e dell'asilo.

I dati relativi alle misure di contrasto dell'immigrazione clandestina, rilevano che l'applicazione della nuova normativa ha avuto come effetto una progressiva crescita nell'esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio.

Confrontando il 1997 con i primi dieci mesi del 1999, gli allontanamenti, compresi i respingimenti alla frontiera e le espulsioni eseguite, sono aumentati del 23%, passando da 49.079 del 1997 a 60.724 del 1999.

Si segnala, inoltre, che una delle maggiori innovazioni della normativa sull'immigrazione è rappresentata senza dubbio dalla istituzione dei centri di permanenza e assistenza, che sia pure con nomi diversi esistono in quasi tutti i Paesi dell'Unione Europea. In tali centri, istituiti per trattenere gli immigrati in attesa dell'esecuzione di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale, la

libertà di movimento dell'immigrato è limitata temporaneamente al fine di procedere alla sua identificazione. L'organizzazione e la gestione dei centri, ancora in corso di ottimizzazione, sono improntate ai principi di tutela della dignità della persona e garantiscono le libertà di corrispondenza, di colloquio e di culto, assicurando, altresì, i servizi di mantenimento e di assistenza – anche giuridico-legale – nonché di socializzazione degli stranieri.

Le politiche d'integrazione

Per quanto riguarda, infine, le politiche di integrazione, il Governo ha operato secondo le indicazioni del documento programmatico effettuando per il 1998 e per il 1999 la ripartizione tra le regioni delle quote previste dal Fondo nazionale per le politiche migratorie; inoltre, sono stati istituiti e sono in fase di concreta operatività, a seguito dell'emanazione del regolamento di attuazione della Legge n. 40/1998, gli organismi per la promozione dell'integrazione e della rappresentanza: la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, l'Organismo nazionale di coordinamento per le Politiche di Integrazione Sociale degli Stranieri presso il CNEL, il Comitato interministeriale di coordinamento delle azioni del Governo contro la tratta delle donne e dei minori a scopo di sfruttamento sessuale, i Consigli territoriali per l'immigrazione.

In tempi più recenti, al fine di coordinare le varie disposizioni di legge che riguardano l'ammissione ed il soggiorno degli stranieri in Italia, è stato adottato il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Decreto Legislativo del 25/7/1999, n. 286). Con il nuovo testo normativo viene riconfermato espressamente allo straniero, comunque presente sul territorio italiano, il godimento dei diritti fondamentali della persona (art. 2, comma 1) inclusa, ovviamente, la tutela giurisdizionale rispetto ai provvedimenti di cui lo stesso è destinatario.

Il godimento dei diritti in materia civile è attribuito, al pari con il cittadino italiano, allo straniero che sia regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato, fino a configurare uno "status" particolare, comprensivo della facoltà di partecipare alla vita pubblica, per gli stranieri in possesso della carta di soggiorno.

Il problema della immigrazione regolare ed irregolare in Italia

L'esperienza di questi ultimi anni, con l'aumento a partire dal 1997 dei flussi migratori regolari ed irregolari in tutti i paesi industrializzati, conferma la tesi che individua nelle differenze e negli squilibri crescenti dei tassi di sviluppo economico e demografico e nelle condizioni di povertà e di sottosviluppo in cui continuano a vivere i due terzi dell'umanità, i fattori determinanti dei flussi migratori.

L'Italia, facendo tesoro anche della propria esperienza di nazione migrante, ha compreso che i flussi migratori in ingresso non sono un fatto eccezionale, da governare con logica emergenziale, bensì un fenomeno naturale, impossibile da fermare, portatore di una nuova linfa sia per alimentare lo sviluppo economico, sia di confronto fra mondi diversi, benefico per la crescita e l'apertura culturale di una nazione.

In materia di programmazione dei flussi vanno segnalati due provvedimenti normativi: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, in materia di "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001" e il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 2001 "Approvazione del documento programmatico, per il triennio 2001-2003, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della Legge 6 marzo 1998 n. 40".

In relazione al contenuto dei citati Decreti, è consentito l'ingresso di 83.000 stranieri, di cui 33.000 per lavoro stagionale e 50.000 per motivi di lavoro subordinato non stagionale e lavoro autonomo; nell'ambito di quest'ultima quota è prevista la possibilità, per 15.000 stranieri, di fare ingresso nel nostro Paese per essere inseriti nel mercato del lavoro, e cioè di venire in Italia alla ricerca di un lavoro, assistiti da

una garanzia economica prestata da un cittadino italiano o straniero già presente sul nostro territorio, da associazioni professionali e sindacali, da enti ed associazioni di volontariato, dalle Regioni e dagli enti locali, comprese le comunità montane e i loro consorzi o associazioni.

2.3 I cittadini extracomunitari in Italia ed i problemi della discriminazione e di intolleranza

L'impegno del nostro Paese nella prevenzione e nella lotta contro ogni forma di razzismo, discriminazione razziale ed intolleranza nei confronti dei cittadini extracomunitari presenti sul territorio italiano, già assunto a livello internazionale, è stato contraddistinto dalla realizzazione di un'opportuna ed appropriata azione di natura legislativa, sulla base del principio secondo il quale combattere il razzismo e la discriminazione razziale significa innanzitutto dare ad ogni persona che vive in Italia l'opportunità di essere integrata a tutti i livelli nella società, nel rispetto della propria identità etnica, culturale, religiosa e linguistica.

Amministrazione della giustizia ed amministrazione penitenziaria

La predisposizione di un adeguato intervento delle forze dell'ordine e della magistratura italiana al fine di garantire una efficace amministrazione della giustizia nei confronti dei cittadini extracomunitari presenti nel nostro Paese è stata delineata in relazione ad una valutazione di base: i fenomeni di natura criminale coinvolgenti tale categoria di soggetti sono stati contraddistinti, nel corso del 2001, da un'azione propriamente "organizzata".

Come rilevato nella Relazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione presentata lo scorso 11 gennaio 2002 in occasione dell'apertura dell'Anno Giudiziario, la ramificazione dei legami fra le associazioni criminali, sia all'interno che all'esterno dei confini nazionali, ha reso particolarmente impegnativa ogni strategia di contrasto. Le difficoltà sono state altresì aggravate dal fatto che si è espansa l'area criminologica dei delitti commessi e dei settori investiti: accanto ai delitti di sangue (connotato tipico del crimine organizzato) si sono sviluppati i delitti di frode; ai tradizionali settori delle estorsioni, del traffico di stupefacenti, di armi e di tabacchi lavorati esteri e dello sfruttamento della prostituzione si sono aggiunti ed ampliati quelli legati all'immigrazione clandestina, al riciclaggio dei proventi del crimine e al loro reinvestimento nell'acquisizione di attività economiche e finanziarie lecite.

I gruppi stranieri che si sono progressivamente distinti per il compimento di azioni criminali sono:

- gli albanesi, operanti nell'immigrazione clandestina, nello sfruttamento della prostituzione, nei traffici di droga ed armi. L'articolazione organizzativa in bande assai mobili sul territorio ha poi consentito loro di compiere con estrema violenza numerose rapine in abitazioni;
- i nigeriani, attivi anch'essi nell'immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione, con tendenza a reinvestire i profitti nel traffico di stupefacenti (occultati a bordo di navi o all'interno di ovuli ingeriti da corrieri);
- la criminalità cinese che, pur scarsamente visibile, utilizza metodi operativi efferati, soprattutto negli illeciti compiuti ai danni di connazionali: in primo piano il traffico di immigrati, strettamente connesso allo sfruttamento della manodopera in nero (a titolo esemplificativo, si pensi che il solo filone dei traffici di persone dalla Cina ha comportato, nel distretto di Trieste, l'esecuzione e la traduzione di 18.000 intercettazioni telefoniche);

- la criminalità di matrice ex sovietica, che continua in prevalenza a operare nel riciclaggio di ingenti profitti derivanti da traffici illeciti internazionali: le cospicue masse monetarie di cui dispone vengono poi investite in operazioni immobiliari, acquisizioni societarie e complesse transazioni finanziarie.

Dal punto di vista delle tipologie criminali, nella Relazione si evidenzia come il traffico di esseri umani, con uno sfruttamento della prostituzione spesso attuato sotto forma di riduzione in schiavitù, abbia assunto ampie proporzioni.

A tale proposito si ritiene opportuno menzionare la presentazione da parte del Governo italiano, il 9 Agosto 2001, di un disegno di legge che prevede misure adeguate contro la grave forma di criminalità legata alla tratta di persone e specialmente alla "tratta di donne". Questo strumento ha come obiettivo quello di risolvere i problemi derivanti dall'attuazione delle regole esistenti e - sulla scia del Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione e la lotta al commercio di persone, discusso nella Conferenza di Palermo (12 Dicembre 2001) - a stabilire una linea di condotta volta a considerare l'organizzazione e l'attuazione della tratta di esseri umani come un crimine specifico ed indipendente. Alle vittime della tratta, secondo quanto disposto nel citato decreto, sono garantite in via generale una pronta ed adeguata assistenza e protezione, nonché sia documenti che testimonino lo status di vittima sia ulteriori documenti necessari per il rimpatrio nel loro paese nativo.

Altro dato emerso nell'analisi delle tipologie di commissione di illeciti ad opera di cittadini stranieri è quello concernente il contrabbando di tabacchi lavorati esteri, localizzato in alcune regioni (segnatamente la Puglia) e caratterizzato dal compimento di un salto di qualità delle organizzazioni delinquenziali, che progressivamente hanno intrapreso una gestione imprenditoriale dell'illecito cogliendo con tempestività le enormi opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dal progresso tecnologico.

Uno specifico aspetto della conduzione dell'amministrazione della giustizia nei riguardi dei cittadini stranieri presenti sul territorio italiano concerne, invece, la predisposizione di un importante strumento legislativo, atto a garantire il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti di tale categoria di soggetti, qualora essi siano convenuti in giudizio per la commissione di reati di natura civile o amministrativa.

Si tratta della Legge 29 marzo 2001 n. 134, che modifica la Legge 30 luglio 1990 n. 127 (*"Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti"*), la quale all'art. 15 comma 2 dispone che *"Il trattamento riservato dal presente capo al cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del giudizio da instaurare, e all'apolide nonché ad enti o associazioni che non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica"*.

In sostanza ogni cittadino straniero, anche se non legalmente residente nel Paese, ha diritto al gratuito patrocinio a spese dello Stato, senza eccezione, sulla base di una semplice autocertificazione confermata dall'Autorità Consolare. La Legge dispone altresì che gli avvocati difensori del gratuito patrocinio non devono essere scelti da una lista speciale di avvocati: qualunque avvocato scelto può essere incaricato e la sua parcella sarà a carico dello Stato sulla base della lista delle parcelle dei professionisti.

Sulla base delle riflessioni precedentemente esposte, che rilevano parzialmente se si procede nella individuazione di caratteri discriminatori nella conduzione dell'amministrazione giudiziaria, una più interessante valutazione che comprenda anche questo ultimo aspetto può avere ad oggetto, invece, la gestione dell'amministrazione penitenziaria nei riguardi della popolazione carceraria di provenienza extracomunitaria.

Nella citata Relazione del Procuratore Generale si rileva che, a fronte di un generale incremento del numero dei detenuti (nel settembre 2001 le persone presenti negli

istituti di pena erano pari a 55.539, con un aumento di circa 1800 unità - 3,37% - rispetto allo stesso mese dell'anno precedente), il 30% (16.591) sono extracomunitari.

Tra le principali problematiche concernenti la trattazione della popolazione carceraria di provenienza extracomunitaria possono essere menzionate innanzitutto le difficoltà di accesso alle misure alternative (come gli arresti domiciliari o il permesso di lasciare la prigione durante il giorno per un lavoro all'esterno). La questione del "come" gestire il fenomeno all'interno degli istituti, dove esso si manifesta ed è probabilmente destinato a crescere, è particolarmente urgente. La risposta è rinvenibile nell'adozione di "buone prassi" messe in atto in singoli istituti penitenziari, evidenziandosi peraltro che le stesse misure alternative alla detenzione non sono facilmente applicabili alle persone prive di un alloggio permanente, prive di occupazione e con relazioni sociali e familiari difficilmente individuabili, come è nel caso della grande maggioranza degli stranieri in prigione che vivono in condizioni di clandestinità.

Altrettanto importante è risultato l'aspetto della garanzia dell'esercizio dei diritti riconosciuti ai condannati e detenuti stranieri, sia durante la custodia in carcere sia nella fase di esecuzione della pena. Si intende fare riferimento al problema dei colloqui difensivi, alla necessità che le barriere linguistiche per i detenuti stranieri possano essere superate con l'utilizzazione delle figure dei mediatori culturali nelle strutture carcerarie, che vengano a coadiuvare anche il difensore facilitando l'esercizio di una difesa tecnica effettiva. Nel quadro delle iniziative di tipo "trattamentale" sono state promosse, infatti, convenzioni con agenzie accreditate di mediazione linguistico-culturale, per interventi in tutti gli istituti che vedono una massiccia presenza di detenuti extracomunitari. Un esempio pratico, in tal senso, è stata la traduzione (in inglese, francese, tedesco, croato e arabo) di alcuni estratti di regole penitenziarie e di un opuscolo relativo ai principali diritti dei detenuti (in francese, inglese, spagnolo e arabo).

Per quanto riguarda gli aspetti sopra citati, nel corso della visita effettuata dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI), dal 28 al 31 maggio 2001, si è sottolineato l'impegno delle autorità italiane concretizzatosi nella adozione di una serie di misure atte a migliorare la condizione dei detenuti stranieri, coincidenti in sostanza con gli obiettivi sopra enunciati (a tale proposito si rinvia al Rapporto adottato dall'ECRI il 22 giugno 2001 e pubblicato il 23 aprile 2002).

Un particolare accenno merita, infine, la situazione degli detenuti minorenni stranieri. La gestione dei minori stranieri, sia nell'ambito dei programmi strutturati, sia nell'ambito della risposta alle urgenze, è una questione che investe direttamente le competenze di diverse amministrazioni (Ministero della Giustizia, dell'Interno, degli Esteri, della Salute, dell'Istruzione, del Lavoro, delle Finanze) nella ricerca e nella predisposizione di interventi da realizzare a breve termine, per contenere gli effetti immediati, e di programmi strutturati per iniziative a medio e lungo termine. L'intervento operativo si è realizzato, nel corso del 2001, nelle singole aree territoriali e, in tale direzione, è soltanto a livello decentrato che si possono trovare soluzioni efficaci, attraverso la definizione di accordi tra i diversi uffici (Ufficio Minori ed Ufficio Stranieri delle questure, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali) per realizzare un'offerta di servizi corrispondente alle diverse esigenze correlate alla tipologia dei detenuti.

[Fonte: Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, II Rapporto sull'integrazione degli immigrati in Italia, 2000, aggiornamento al 2001]

Razzismo ed eventi di massa

Nel corso del 2001 hanno avuto luogo numerosi episodi di violenza in occasione di eventi sportivi. Ciò ha reso evidente la necessità di promuovere un adeguato

intervento al fine di garantire la sicurezza del pubblico negli stadi, sulla base di una stima che ha visto coinvolti più di 1000 feriti negli ultimi due anni.

La risposta da parte del Governo non è consistita solo nell'aggravare le sanzioni penali a carico dei soggetti responsabili, ma anche nell'aumentare i livelli di sicurezza e nel coinvolgere i leaders delle stesse organizzazioni dei tifosi.

In questo senso, il decreto approvato il 20 agosto 2001 – n. 336, recante "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito in Legge 19 ottobre 2001 – n. 377, ha disciplinato in modo completo le modalità di intervento in senso repressivo circa le molteplici forme di violenza commesse prima, durante e dopo eventi sportivi, da coloro che *"[abbiano] preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime"* (art. 1 comma 1). Va segnalato, peraltro, che tali fenomeni di carattere discriminatorio si sono manifestati anche attraverso la crescente presenza di gruppi organizzati di tifosi assumenti comportamenti apertamente razzisti nei confronti di giocatori di squadre di calcio, di cittadinanza extracomunitaria.

In generale, nei confronti dei soggetti sopra citati *"[...] il questore può prescrivere, tenendo conto dell'attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1"* (art. 1 comma 2). Sono altresì disposte ben determinate misure, nel caso in cui il soggetto non si attenga alle prescrizioni enunciate nei commi 1 e 2 del citato art. 1: *"Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la*

reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza" (art. 1 comma 6).

Secondo l'art. 8 bis, per la commissione dei reati previsti, si procede con giudizio direttissimo.

Infine *"Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni"* (art. 8-ter).

Sulla base di dati forniti dal Ministero dell'Interno, risulta che, successivamente all'entrata in vigore del citato strumento legislativo, il numero di incidenti e di feriti durante le manifestazioni sportive sia diminuito (-34,61% e – 49,29%). Il conseguimento di tale risultato è stato accompagnato dalla istituzione di "squadre tifoserie" presso le Questure, con l'obiettivo di favorire un costante e reciproco supporto tra le tifoserie stesse, le società di calcio e le forze dell'ordine.

Situazione dei Rom / Comunità Gitane

La situazione dei Rom in Italia e l'individuazione di eventuali comportamenti discriminatori nei loro confronti, è stata oggetto di particolare attenzione nel Rapporto sull'Italia predisposto dalla Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza del Consiglio d'Europa, adottato il 22 giugno 2001.

Attualmente sono presenti sul territorio circa 120.000 zingari, 2/3 dei quali possiedono la cittadinanza italiana. Dal punto di vista della composizione, una ampia maggioranza di essi sono di origine Rom e risiedono nel Sud della penisola, a differenza dei Sinti, localizzati nel Nord Italia. In merito alle condizioni di vita degli zingari, l'elemento del nomadismo non è più presente in quanto essi sono stabilmente alloggiati, seppur in campi di sosta: un fenomeno questo che è stato segnalato con particolare attenzione alle autorità italiane nel citato

Rapporto dell'ECRI e che è stato considerato quale manifestazione di natura "segregativa" nei riguardi di tali popolazioni.

Il Rapporto ECRI sottolinea la necessità di adottare una adeguata linea di azione a tutela dei Rom, in particolare al fine di attribuire agli zingari un chiaro status giuridico, regolarizzando la loro presenza sul territorio italiano e dotandoli di un documento d'identità; la partecipazione dei minori ai processi di apprendimento nella scuola dell'obbligo attraverso il supporto dei mediatori culturali (anche se si evidenziano notevoli difficoltà nel garantire un inserimento di tale tipo, l'ECRI mette in rilievo un parziale conseguimento di tale obiettivo poiché il numero di minori zingari frequentanti la scuola dell'obbligo è in aumento nell'ultimo anno); l'opportunità, proprio in relazione all'apprendimento scolastico, di offrire a queste comunità un pari accesso ai processi di formazione e, successivamente, al mondo del lavoro; la garanzia di usufruire dei servizi sanitari; la necessità di avviare un'attenta analisi circa il comportamento sia delle forze dell'ordine che delle autorità giudiziarie italiane, in seguito al verificarsi di episodi discriminatori consistenti nell'allontanamento forzato dai campi, spesso denunciato per la commissione di atti di violenza fisica a danno degli zingari se non delle medesime strutture in cui essi alloggiano, o nell'ampio ricorso a misure di detenzione preventiva, unito ad un'eccessiva durata della procedura e alla pronuncia di sentenze particolarmente onerose.

La condizione dei Rom in Italia è stata oggetto di numerose raccomandazioni anche da parte dei Comitati ad hoc delle N.U.

Sembra utile ricordare che il Parlamento, nell'approvare la nuova legge sulle minoranze, abbia deciso di stralciare quella parte del disegno di legge che si riferiva proprio allo status dei Rom, ritenendo che il problema dovesse essere affrontato, a breve scadenza, in un provvedimento legislativo ad hoc, ad ampio respiro.

2.4 Il funzionamento della giustizia secondo la Relazione del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Nel corso del 2001 l'amministrazione del sistema della giustizia in Italia è stata contraddistinta da importanti riforme atte ad incidere in maniera rilevante sui tempi e sulle modalità di azione dei principali organismi giudiziari.

Nella Relazione presentata dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione l'11 gennaio 2002, è stata evidenziata l'esigenza di migliorare l'efficienza del sistema, per rispondere ad una sempre più crescente domanda di giustizia.

Tra i principali argomenti esposti nella citata Relazione, i cui contenuti sono stati presi in considerazione per le opportune riflessioni in merito al funzionamento della giustizia in Italia nel corso del 2001, dovrebbero essere menzionati innanzitutto quelli oggetto di dibattiti di carattere generale.

A seguito della modifica dell'art. 111 della Costituzione e dell'entrata in vigore della legge 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. Legge Pinto), sono stati ribaditi nella loro portata i principi del giusto processo e della durata ragionevole della procedura stessa. L'obbligo per l'Italia di promuovere una riforma in tale ambito è stato altresì reiterato nella riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 2-3 ottobre 2001: in questa sede sono state formulate alcune perplessità in merito al fatto che "questa legge non prevede misure acceleratorie delle procedure e che la sua applicazione presenta il rischio di aggravare il sovraccarico delle corti di appello". Ad avviso del Procuratore Generale, lo studio di eventuali riforme andrebbe studiato non solo in relazione ai benefici che si intendono conseguire bensì anche ai "costi" che potrebbero derivarne proprio in termini di efficienza. In tale valutazione non si può non tenere in considerazione, infatti, il forte aumento dell'impegno finanziario dello Stato dovuto alla eccessiva durata dei processi. Nel 2001, ad esempio, in conseguenza dell'elevato numero di condanne dell'Italia ad opera degli organi

comunitari, l'onere economico che ne è derivato a carico dello Stato ha superato i 17 milioni di euro (pari a circa 33 miliardi di lire). Si prevede che una cifra di pari valore potrà essere addebitata all'Italia nel quadro della procedura dei ricorsi presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (12.000 sono i ricorsi pendenti presso il citato organo), cifra suscettibile peraltro di ulteriori aumenti in conseguenza dell'attivazione di nuovi ricorsi sulla base delle domande attualmente all'esame presso la Corte stessa.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia civile, il rinvio nella Relazione ai prospetti statistici elaborati dal Ministero della Giustizia consente di rilevare una lieve riduzione delle pendenze in riferimento ai giudizi di primo grado: nel complesso, infatti, le cause pendenti (pari a 3.301.361 al 30 giugno 2000) sono passate a 3.274.250 nei dodici mesi successivi, con una diminuzione, quindi, di 27.111 unità, a differenza delle cause di nuova iscrizione (pari a 1.539.596 nel periodo dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000), le quali sono aumentate a 1.604.929 nel periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001. La lieve riduzione è dunque giustificabile in relazione all'aumento sia della produttività dei magistrati in termini di sentenze (dalle 685.623 del periodo 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000 a 873.158 del 2001), sia del numero dei processi esauriti (da 1.555.536 a 1.644.240), superiore a quello delle cause di nuova iscrizione. Il raggiungimento di tali risultati è dipeso dalle recenti riforme ordinamentali e procedurali: l'istituzione del giudice unico, strumento dotato di una maggiore razionalità organizzativa e dunque in grado di aumentare la produttività del sistema; le riforme apportate al codice di procedura civile che hanno impresso ai nuovi processi una maggiore speditezza e razionalità di trattazione; l'introduzione del giudice di pace; l'istituzione delle sezioni stralcio e dei giudici onorari aggregati. Una valutazione di simile portata ha riguardato le pendenze in grado di appello, passate dalle 247.040 cause del 30 giugno 2000 alle 242.446 del 30 giugno 2001, con un aumento sia del numero dei processi esauriti (102.257) sia delle sentenze emesse dai giudici di secondo grado (82.430). Alla base di tale

aumento vi è la riforma del giudice unico, in conseguenza della quale la cognizione in secondo grado di importanti quote di contenzioso, come quelle in materia di lavoro e previdenza e quelle in materia di locazione, è passata dai tribunali alle corti d'appello.

Dal punto di vista tematico, è stata segnalata una minore incisività, rispetto alle previsioni, del contenzioso civile nel settore delle controversie di lavoro.

Nella Relazione si è evidenziata, inoltre, l'opportunità di promuovere apposite riforme atte a rendere più flessibile lo strumento processuale: ciò al fine, in primo luogo, di consentirne l'adattabilità alle specifiche esigenze di trattazione del caso concreto e, in secondo luogo, di impedire l'abuso del processo e l'utilizzazione delle garanzie e delle scansioni processuali quali strumenti per differire l'adempimento delle obbligazioni. In questo senso particolare risalto può essere dato all'indicazione contenuta nell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001 n. 366 (di delega al Governo per la riforma del diritto societario) in favore dell'introduzione di procedimenti sommari, a carattere cautelare o non cautelare, destinati a garantire in tempi rapidi - con provvedimenti esecutivi opportunamente privi di efficacia di giudicato - la tutela reale dei diritti che si assumono violati, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle controparti. Sempre attraverso una lettura estensiva della citata legge, potrebbe essere offerta una apprezzabile soluzione in merito al pesante carico processuale che grava sugli uffici giudiziari civili: in Italia è senza dubbio evidente il fenomeno della richiesta di tutela dei diritti del cittadino presso il giudice. In questo senso, si delinea nella Relazione l'opportunità di fare ricorso a modelli alternativi al fine di decongestionare il flusso dei processi civili. Deve però tenersi conto che, in forza dei principi costituzionali che garantiscono la tutela effettiva dei diritti fondamentali e vietano l'istituzione di nuove giurisdizioni speciali, l'ordinamento può solo consentire ed incentivare la scelta di sedi e strumenti extragiudiziali per la soluzione delle controversie civili, ma non può mai rendere il ricorso a tali strumenti obbligatoriamente sostitutivo della tutela giudiziaria, la quale non può comunque

essere attribuita a giudici speciali per la definizione giudiziale di specifiche controversie. Con i principi costituzionali infatti non contrastano, di regola, le numerose norme che, specie nei tempi recenti, hanno introdotto procedure obbligatorie di conciliazione in determinati settori del contenzioso: le parti sono sempre lasciate libere di accettare o meno la soluzione conciliativa, sicché il loro diritto di adire il giudice non è pregiudicato, ma tutt'al più ne viene ritardato l'esercizio, nel superiore interesse di tutti ad una giustizia resa più rapida dall'offerta alle parti e alla loro libera scelta di strade diverse per la definizione delle loro controversie.

Per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia penale, nella Relazione è stata evidenziata una diminuzione sia dei procedimenti in pendenza (da 7.519.510 al 30 giugno 2000 a 6.254.041 al 30 giugno 2001) che di quelli definiti (da 7.347.795 al 30 giugno 2000 a 6.223.066 al 30 giugno 2001), con la conseguenza che le pendenze totali sono rimaste pressoché invariate: 5.499.468 rispetto a 5.454.037 dell'anno precedente (+0,83%). Nel quadro delle indagini preliminari e del giudizio di primo grado sono stati prodotti 30.010 decreti che dispongono il giudizio, 73.647 decreti di condanna divenuti esecutivi, 10.256 sentenze a seguito di giudizio abbreviato e 25.884 sentenze di patteggiamento. Presso i tribunali, invece, si sono avute 58.985 sentenze di proscioglimento e assoluzione, 11.290 sentenze promiscue e 136.726 sentenze di condanna (di cui 52.832 di patteggiamento). Complessivamente nei due uffici i procedimenti esitati nei quali è stata esercitata l'azione penale sono stati 327.273, mentre le sentenze di non luogo a procedere, di proscioglimento e di assoluzione sono state 69.470. In sostanza il Procuratore ha rilevato un prudente esercizio dell'azione penale, contraddistinto da un aumento della durata media del processo (dai 1451 giorni ai 1490 giorni, rispetto al periodo 1° luglio 1999 – 30 giugno 2000). I tempi effettivi in realtà sono ancora più lunghi; quelli riferiti, infatti, tengono conto solo del lasso temporale che intercorre tra il momento in cui un procedimento è incardinato in un determinato ufficio e quello in cui viene adottato il

provvedimento che definisce la relativa fase, non anche del tempo necessario perché il fascicolo pervenga al giudice della fase successiva.

La preoccupazione espressa nella Relazione su questo particolare aspetto della giustizia penale è comune a quasi tutti i Paesi del mondo, soprattutto in relazione alla minaccia crescente della criminalità organizzata e al vorticoso aumento della domanda di giustizia, alla quale si dovrebbe rispondere con un'azione di riforma particolarmente innovativa, nella quale siano tenuti in considerazione il bilanciamento di competenze e poteri, di costi e garanzie della struttura attualmente in funzione.

Infine, un particolare aspetto messo in evidenza nella Relazione del Procuratore ha avuto ad oggetto la giustizia civile minorile, ambito caratterizzato da una rilevante tendenza espansiva nel corso del 2001. Le ragioni di tale progressiva importanza attribuita a questo aspetto sono dipese soprattutto dall'ampliamento delle competenze civili del tribunale per i minorenni, originariamente limitate ed omogenee alle funzioni amministrative e penali, tutte convergenti verso l'unitaria finalità di assicurare il "regolare sviluppo della personalità" del minore. Dette competenze sono state progressivamente estese alla materia della tutela dei diritti e degli *status*, per effetto di una linea d'evoluzione legislativa che ha preso consapevolezza dei mutamenti sociali, della morale e del costume. Si sono avuti fondamentali interventi legislativi quali la riforma del diritto di famiglia, dell'adozione speciale, dell'adozione internazionale e, nell'ultimo anno, la disciplina delle misure contro la violenza nelle relazioni familiari di cui alla legge 4 aprile 2001 n. 154, nonché la legge 28 marzo 2001 n. 149, di modifica alla legge 4 maggio 1983 n. 184.

Si deve poi registrare una giurisprudenza espansiva dei tribunali per i minorenni, soprattutto in materia di affidamento della prole in pendenza di cause di separazione e divorzio, e di contributo al mantenimento della prole. Ciò in armonia con un'evoluzione sociale e del costume che ha portato all'aumento delle cause per l'accertamento della paternità e maternità naturale di figli minori e dei procedimenti

aventi ad oggetto l'esercizio della potestà sui figli di genitori conviventi non coniugati, nonché le condizioni di affidamento dei figli naturali di genitori non coniugati e non conviventi.

In conseguenza di ciò, oggi innanzi ai tribunali per i minorenni non si discute più soltanto di patologie nello sviluppo del minore da rimuovere, ma anche di situazioni fisiologiche (in tutto simili a quelle che vengono affrontate dal tribunale ordinario in materia di separazione e divorzio) che devono essere regolamentate. Tutto ciò ha indotto, tra l'altro, un mutamento nelle categorie di destinatari dei provvedimenti del giudice minorile: non più solo famiglie, genitori, figli per lo più problematici e a rischio, ma anche soggetti socialmente ed economicamente più forti, con conseguente ingresso massiccio della figura del difensore nel processo minorile.

Questo fatto, unitamente alla progressiva attuazione nell'ordinamento dei valori costituzionali (diritto di difesa, garanzia del contraddittorio, garanzia di terzietà del giudice) e alla nuova formulazione dell'articolo 111 Cost., in tema di giusto processo, ha posto ancor più in evidenza, in quest'ultimo anno, i problemi legati alla previsione del potere di iniziativa d'ufficio e di ampi poteri discrezionali al giudice nella determinazione dei modi del processo, in rapporto ai diritti e alle facoltà della difesa.

In questo contesto si colloca il dibattito sulla riforma del tribunale per i minorenni, oscillante tra due alternative: l'istituzione di un tribunale (ordinario) per la famiglia, ovvero di sezioni specializzate per i minori e per la famiglia presso i tribunali aventi sede nel capoluogo del distretto. Tale dibattito che ha dato i suoi primi frutti con la già citata legge 28 marzo 2001 n. 149, la cui normativa potrebbe essere estesa, in via interpretativa, a tutti i settori della giustizia civile minorile.

La legge n. 149/2001 ha poi profondamente rivisto la disciplina sull'affidamento familiare e, in materia di adozione, ha introdotto alcune riforme, al fine di disciplinare compiutamente il tetto massimo d'età degli adottanti rispetto all'età dell'adottando.

Inoltre il 2001 è stato l'anno in cui per la prima volta hanno avuto applicazione le procedure previste dalla legge 476/98 di ratifica della Convenzione internazionale per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale firmata a l'Aja il 29 maggio 1993, in quanto la legge di ratifica è entrata pienamente in vigore il 16 novembre 2000, con la pubblicazione dell'Albo degli enti autorizzati dalla Commissione per le adozioni internazionali. Questa Commissione, istituita con la stessa legge n. 476/98, per controllare l'osservanza della regolarità delle procedure di adozione di bambini stranieri, ha autorizzato nel corso dell'anno 2001 l'ingresso di oltre 2000 bambini. E' pur vero che il numero delle adozioni è di molte centinaia inferiore a quello dell'anno precedente, ma la flessione si spiega da una parte con i maggiori controlli e dall'altra con il blocco deciso dalla Romania, dalla Russia e dalla Bielorussia, paesi nei quali i nostri concittadini hanno adottato negli anni passati moltissimi bambini. La Commissione per le adozioni internazionali ha posto, comunque, le premesse per aprire la via a nuovi possibili flussi di adozioni attraverso accordi bilaterali con altri paesi. Lo squilibrio tra numero di coppie dichiarate idonee e numero di coppie che vedono realizzato il loro progetto di genitorialità è quindi destinato a diminuire. E' importante sottolineare che l'introduzione della nuova normativa ha comunque scongiurato il rischio che la coppia all'estero potesse cadere nel mercato illegale ed adottare non un bambino abbandonato, ma rapito ai suoi genitori naturali per essere ceduto, dietro lauto compenso, alla coppia straniera alla ricerca di un figlio.

Appendice

Il rendiconto finanziario

L'attività ordinaria del Comitato Interministeriale trova la sua fonte di finanziamento nella Legge 19 marzo 1999, n. 80.

Per quanto concerne il rendiconto dell'esercizio finanziario 2001 va rilevato quanto segue:

• le spese principali sono state costituite:

- dagli oneri relativi alle missioni di personale del Comitato a Ginevra, New York, Parigi, alle quali è da aggiungere – come elemento di novità – quella a Santiago del Cile per la partecipazione alla Conferenza Regionale contro il Razzismo;
- dalle spese di segreteria, telefoniche e di cancelleria;
- dalla retribuzione del Consulente previsto dall'art. 1 della legge 80.

• si è conseguito un risparmio sulle spese di bilancio di circa Lire 10.000.000, dovuto alla rinuncia dei membri del Comitato al pagamento dei gettoni di presenza., a suo tempo approvato con apposita delibera.

• Per l'esercizio finanziario 2002 si ritiene che potrà essere mantenuta la stessa formulazione delle voci di spesa, anche se sono da prevedere incrementi nelle missioni che sempre più frequentemente il Comitato sarà chiamato a compiere, anche in vista di un'intensificazione di scambi di visite con analoghe strutture per i diritti umani di Paesi dell' Unione Europea ed in generale del sistema delle Nazioni Unite che ne facciano richiesta.

Infine, per quanto riguarda il servizio traduzioni, si prospetta un onere crescente in considerazione della necessità di tradurre in lingua inglese o francese tutti i Rapporti italiani ai vari Comitati delle Nazioni Unite.

Si allega una tabella riepilogativa delle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2001, nonché un bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002.

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI UMANI

Esercizio finanziario 2001
Bilancio consuntivo

	spese sostenute	oneri da sostenere
spese postali	246.500	
1° Convenzione Ciccone	11.280.000	
1° Convenzione L'Eltore	7.800.000	
2° Convenzione Ciccone	6.400.000	
2° Convenzione L'Eltore	4.800.000	
Spese telefoniche	3.101.000	
spese missione Ciccone Ginevra	4.073.700	
spese missione Citarella Ginevra	7.493.840	
spese missione Moreno Dakar	2.550.030	
oneri fiscali già versati	4.729.780	
Spese CIT Dakar Min.Moreno	4.981.690	
Spese CIT Ginevra Min.Moreno	1.536.370	
Spese CIT Ginevra Ciccone	1.226.695	
Spese CIT Ginevra prof. Citarella	1.039.695	
Spese CIT Ginevra dott. Melchiorre	1.444.660	
oneri fiscali 2° convenzione Ciccone		1.600.000
oneri fiscali 2° convenzione l'Eltore		1.200.000
oneri residui 1° convenzione l'Eltore	1.800.000	
oneri fiscali 1° convenzione l'Eltore		2.400.000
oneri fiscali missione Dakar Min. Moreno		1.187.770
spese telefoniche	1.790.000	
biglietto aereo missione a Durban Melchiorre	4.957.770	
biglietto aereo missione a Durban Raimondi	5.282.880	
biglietto aereo missione a Ginevra Moreno	1.445.020	
biglietto aereo missione a Ginevra Melchiorre	1.040.060	

Missione Durban Raimondi	3.706.170	
oneri fiscali missione Raimondi		2.550.220
Missione Durban Melchiorre	5.697.695	
oneri fiscali missione Melchiorre		848.260
Missione Ginevra 1 Melchiorre	6.327.820	
oneri fiscali missione Melchiorre		1.306.520
Missione Ginevra 2 Melchiorre	7.883.030	
oneri fiscali missione Melchiorre		1.319.620
spese consulente + oneri fiscali	32.000.000	
oneri fiscali consulente		8.000.000
oneri fiscali missione Ginevra Moreno		2.779.320
spese missione Ginevra Min. Moreno x 5 GG	2.843.570	
totale	**137.477.975**	**23.191.710**
totale oneri sostenuti (saldati e da saldare)	**160.669.685**	
stanziamento iniziale	**161.000.000**	
saldo	**330.315**	

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI UMANI

Esercizio finanziario 2002
Bilancio preventivo

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani, istituito con Decreto del Ministro degli Affari Esteri, sono previsti i seguenti oneri:

Spese di funzionamento della Segreteria

Per rendere operative le norme internazionali recepite nell'ordinamento nazionale, e per la collaborazione nella redazione dei rapporti, viene previsto il ricorso ad un esperto, la cui spesa, al lordo di ogni eventuale ritenuta prevista a norma di legge, è così quantificata: Lire 45.000.000

Spese di funzionamento (acquisto di cancelleria, materiale informatico e di consumo, acquisto pubblicazioni, spese per traduzioni dei rapporti e di altri elaborati, spese per riproduzioni e spedizioni, spese postali, spese telefoniche, compensi per i componenti l'Ufficio di Segreteria, eventuali rimborsi missione per i componenti del Comitato residenti fuori Roma, gettoni di presenza per i membri del Comitato e spese generali necessarie per il corretto funzionamento della Segreteria):	Lire 76.000.000
Missioni dei membri del Comitato o della Segreteria in Italia ed all'estero:	Lire 40.000.000
Totale	Lire 161.000.000

Pertanto l'onere annuo a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, a decorrere dal 1999, corrisponde a quello annualmente stanziato dalla Legge 80/1999 e cioè pari a Lire 161.000.000.

ALLEGATI

Mod. 35 V.C.
Registrato al Persona
D.M. n. 002963

Il Ministro degli Affari Esteri

Visto l'art.1 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18;

Visto il D.M. 15 febbraio 1978, n.519, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1978, reg.253, foglio 66, con il quale è stato istituito nell'ambito del Ministero degli Affari Esteri, per l'assolvimento degli obblighi assunti dall'Italia nel campo dei diritti dell'uomo in esecuzione delle Convenzioni e dei Patti internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, il Comitato Interministeriale dei Diritti dell'Uomo;

Considerato che la protezione internazionale dei diritti dell'uomo è venuta assumendo ulteriore rilevanza sia nella condotta della politica estera nazionale, sia nell'ambito delle attività istituzionali delle Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro, sia per la partecipazione dell'Italia a varie convenzioni internazionali, che comportano l'obbligo di attuare sul territorio nazionale le norme vincolanti in esse contenute mediante l'adozione delle relative misure, ivi comprese quelle legislative ed amministrative;

Considerato che le medesime convenzioni impongono in genere anche l'obbligo di presentare alle competenti Organizzazioni internazionali rapporti periodici sulla loro attuazione nell'ambito del territorio nazionale e che per alcune convenzioni l'esame e la valutazione dei rapporti vengono effettuati con particolare rigore da comitati internazionali istituiti dalle stesse convenzioni e formati da esperti indipendenti;

Considerata l'opportunità che l'attuazione delle convenzioni in questione sul territorio nazionale e la loro concreta osservanza vengano seguite puntualmente da un organismo che possa avvalersi della collaborazione di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate e dell'apporto di persone di riconosciuta competenza sugli aspetti giuridici, umanitari e sociali della protezione dei diritti dell'uomo, anche in vista della predisposizione dei relativi rapporti alle Organizzazioni internazionali competenti;

Ritenuta la necessità di ridefinire e puntualizzare i compiti e le finalità di cui trattasi;

DECRETA

Articolo 1

Finalità

Il Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo, istituito con D.M. 15 febbraio 1978 n.519, persegue le seguenti finalità:

a) realizzare un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative ed altre che siano state prese per attuare gli impegni assunti dall'Italia in virtù delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, adottate da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; ed a tal fine raccogliere tutte le informazioni necessarie sull'azione governativa in tale settore;

b) promuovere quegli ulteriori provvedimenti che si rendono necessari o opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che saranno assunti dall'Italia con la ratifica delle citate convenzioni;

c) seguire l'attuazione delle citate convenzioni e la loro concreta osservanza sul territorio nazionale e curare la preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare al riguardo alle Organizzazioni internazionali, nonché di altri rapporti, periodici e non, che vengano richiesti dalle Organizzazioni in questione;

d) fornire il proprio apporto alle attività volte a dar seguito ad iniziative internazionali attinenti ai diritti dell'uomo, quali conferenze, celebrazioni di anni internazionali, etc.

Articolo 2

Composizione

Il Comitato è composto da:

- il Presidente;

- il Segretario Generale;

- due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, designati rispettivamente dalla Direzione Generale degli Affari Politici e dal Servizio del Contenzioso Diplomatico;

- un rappresentante effettivo ed uno supplente dei seguenti Ministeri ed Enti, designati nominativamente dalle rispettive Amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Interno;
Ministero di Grazia e Giustizia;
Ministero della Pubblica Istruzione;
Ministero della Sanità;
Ministero del Lavoro;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ministero per le Pari Opportunità;
C.N.E.L.;
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);

- un rappresentante:

del Comitato permanente dei diritti umani della Camera dei Deputati, designato dallo stesso Comitato permanente;
della Commissione per i Diritti Umani della Presidenza del Consiglio;
della Commissione per le Pari Opportunità;
della Commissione italiana per l'UNESCO;
della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI), designato dalla SIOI e nominato con decreto del Ministro degli Affari Esteri;

- tre personalità eminenti nel campo dei diritti dell'uomo, nominate dal Ministro degli Affari Esteri per la durata di tre anni.

Rappresentanti di altri Ministeri ed Enti che siano interessati alle questioni trattate dal Comitato e siano in grado di

contribuire allo svolgimento delle sue funzioni potranno essere invitati di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato.

Le Amministrazioni e gli Enti rappresentati prestano la necessaria tempestiva collaborazione e forniscono al Comitato i dati relativi alle loro attività nel settore dei diritti dell'uomo.

Articolo 3

Presidenza

Il Comitato è presieduto da un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri nominato dal Ministro.

Articolo 4

Ufficio di Segreteria

Il Comitato è assistito da un ufficio di segreteria con a capo il Segretario Generale, nominato con decreto del Ministro degli Affari Esteri fra persone particolarmente esperte nel campo dei diritti dell'uomo. Il Ministero degli Affari Esteri assicurerà all'Ufficio di segreteria i servizi necessari al suo efficace funzionamento.

La Segreteria terrà correntemente informati i membri del Comitato sulle più rilevanti deliberazioni delle Organizzazioni Internazionali concernenti le materie trattate nel Comitato e curerà la raccolta organica dei rapporti nazionali di cui all'Articolo 1 lettera c) del presente decreto.

Dato a Roma, li 13 GIU. 1997

OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER
FOR HUMAN RIGHTS

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination : Italy. 08/08/2001. A/56/18,paras.298-320. (Concluding Observations/Comments)

Convention Abbreviation: CERD
COMMITTEE ON THE ELIMINATION
OF RACIAL DISCRIMINATION
Fifty-ninth session
30 July – 17 August 2001

ITALY

298. The Committee considered the thirteenth periodic report of Italy CERD/C/406/Add.1) at its 1466th and 1467th meetings, on 30 and 31 July 2001 (CERD/C/SR.1466 and 1467), and at its 1479th meeting (CERD/C/SR.1479), on 8 August 2001, adopted the following concluding observations.

A. Introduction

299. The Committee welcomes the very detailed report presented by the Government of Italy, which focuses on the recommendations made by the Committee in its previous concluding observations (CERD/C/304/Add.68) and contains relevant information about the implementation of the provisions of the Convention in the State party. The Committee also notes the State party's regularity in its submission of periodic reports.

300. While the Committee welcomes the detailed information on issues related to immigration, most of the report deals with the situation of foreigners, while racial discrimination in the sense of the Convention embraces discrimination against all persons on grounds of race, colour, descent or national or ethnic origin, irrespective of whether they are Italian citizens or foreigners.

B. Positive aspects

301. The Committee is satisfied that its previous recommendations have been widely disseminated and communicated among all relevant administrations.

302. The Committee notes with satisfaction that new courses on human rights implementation and principles have been set up for the police, the carabinieri and for the personnel of detention facilities.

303. The Committee welcomes the establishment of cultural mediators who are expected to contribute to a constructive and successful dialogue with foreigners present in the country and between individuals of different communities. The Committee also notes with satisfaction that

these cultural mediators, currently 75 in number, are properly trained and are mostly recruited among persons of foreign origin.

304. The Committee welcomes the fact that the Testo Unico, the State party's unified legislation on the status of foreigners, creates an obligation for employers to ensure, by means of their own resources, appropriate housing facilities for immigrants and their families for a certain period of time.

305. The Committee welcomes the particularly detailed statistical information on foreigners and criminality and on illegal immigration.

306. The Committee welcomes the fact that the State party's legislation provides for the right to education for all minors, irrespective of the existence of a valid residence permit, and the role played in this regard by the recently created Permanent Territorial Centres (Centri Territoriali Permanenti).

307. The Committee welcomes the imminent adoption of the draft law on "Measures against trafficking in persons" that has already been adopted by one chamber of the State party's legislature.

C. Concerns and recommendations

308. The Committee notes that foreigners residing regularly on the territory of the State party account for 2.2 per cent of its total population. In view of the difficulties resulting from its particular geographical location and the specific shape of its territory which lead to a high influx of illegal immigrants, the Committee recommends that the State party take active measures to promote racial tolerance among all individuals and especially among law enforcement authorities.

309. The Committee reiterates its encouragement to the State party to consider recognizing the status of minority to Roma populations who have resided in Italy for an extended period of time and who have become sedentary. In this respect, the Committee recommends that the State party consult effectively with representatives of the Roma population. The Committee also expresses its concern with regard to the possible inappropriate consequences of the State party's policy of encouraging Roma to apply for stateless status.

310. The Committee recommends the State party to ensure that the local authorities take more resolute action to prevent and punish racially motivated acts of violence against Roma and other persons of foreign origin.

311. The Committee considers that the education of Roma children is one of the priorities for the integration of their community in Italian society. In this respect, the Committee notes that the State party has chosen to integrate Roma children into the regular Italian schooling system, but suggests that the State party continue to make every effort to respect and accommodate the specific cultural background of these children.

312. While noting that the legislation adopted by the State party regarding article 4 of the Convention is appropriate and contains a comprehensive definition of racial discrimination, the Committee, concerned about allegations that racist organizations were not properly punished, requests the State party to examine thoroughly such allegations.

313. While noting the State party's indication in its report that the number of incidents of racist

violence has decreased, the Committee is concerned about incidents of this nature, in particular those that have recently occurred during football matches. The Committee supports, in this respect, the efforts made by the State party and urges it to maintain a firm policy towards the perpetrators of such violence.

314. Taking note of the information provided by the State party that women represent 58.8 per cent of the immigrant labour force in domestic work, and aware of the possibility that they may easily be exploited, the Committee recommends that the State party take all appropriate measures to reduce this risk.

315. The Committee notes that the increase in the percentage of foreigners accused of crimes (from 4.2 per cent in 1991 to 9.8 per cent in 1997) is largely due to foreigners staying illegally in Italy (84.95 per cent of the persons denounced and 88.77 per cent of the persons arrested). As this development can have an important effect on tolerance and peaceful coexistence between Italian citizens and foreigners, as acknowledged by the State party, the Committee encourages the State party to stress that there is no correlation between the increase of criminality and the presence of migrants and other foreigners staying legally in the country.

316. The Committee recommends that the State party intensify its efforts and its cooperation with other countries, including the countries of origin, in order to reduce illegal immigration, criminal trafficking and commercial exploitation of human beings. Noting that foreign employees regularly resident on the territory are guaranteed equality of treatment with Italian employees while irregular workers, who make up 30 per cent of the entire non-EU labour force (and even up to 50 per cent in northern Italy), are subjected to different forms of exploitation, the Committee recommends that the State party take all necessary measures to put an end to those illegal practices.

317. In accordance with previous requests made by the Committee * the State party is invited in its next report to provide further information on the implementation of article 6 of the Convention, and particularly on the numbers of persons who have been convicted following racist incidents, on the different forms of such incidents and on the response provided by Italian courts. In this regard, the Committee would welcome updated information on the incidents that occurred in 1998 and 1999 in Venice, Milan, Rome, Barletta, Turin and Bologna referred to in the present periodic report.

318. While recognizing that the State party has made the declaration provided for under article 14 of the Convention in 1978, the Committee notes that it has not yet received any individual communications from persons under the jurisdiction of the State party. The Committee recommends that the State party ensure that the public is well informed of the possibility of submitting such communications to the Committee.

319. The Committee recommends that the State party's reports be made readily available to the public from the time they are submitted and that the Committee's concluding observations on them be similarly publicized. It encourages the State party to insert the Committee's concluding observations on the appropriate ministry's Web site.

320. The Committee recommends that the State party submit its fourteenth periodic report jointly with its fifteenth periodic report, due on 4 February 2005, and that it address the points raised in the present observations.

* Ibid., Fiftieth Session, Supplement No. 18 (A/50/18), para. 104; see also document CERD/C/304/Add.68.

Programme of Action

Recognizing the urgent need to translate the objectives of the Declaration into a practical and workable Programme of Action, the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance:

I. Sources, causes, forms and contemporary manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

1. Urges States in their national efforts, and in cooperation with other States, regional and international organizations and financial institutions, to promote the use of public and private investment in consultation with the affected communities in order to eradicate poverty, particularly in those areas in which victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance predominantly live;

2. Urges States to take all necessary and appropriate measures to end enslavement and contemporary forms of slavery-like practices, to initiate constructive dialogue among States and implement measures with a view to correcting the problems and the damage resulting therefrom;

(omissis)

Migrants

24. Requests all States to combat manifestations of a generalized rejection of migrants and actively to discourage all racist demonstrations and acts that generate xenophobic behaviour and negative sentiments towards, or rejection of, migrants;

25. Invites international and national non-governmental organizations to include monitoring and protection of the human rights of migrants in their programmes and activities and to sensitize Governments and increase public awareness in all States about the need to prevent racist acts and manifestations of discrimination, xenophobia and related intolerance against migrants;

26. Requests States to promote and protect fully and effectively the human rights and fundamental freedoms of all migrants, in conformity with the Universal Declaration of Human Rights and their obligations under international human rights instruments, regardless of the migrants' immigration status;

27. Encourages States to promote education on the human rights of migrants and to engage in information campaigns to ensure that the public receives accurate information regarding migrants and migration issues, including the positive contribution of migrants to the host society and the vulnerability of migrants, particularly those who are in an irregular situation;

28. Calls upon States to facilitate family reunification in an expeditious and effective manner which has a positive effect on integration of migrants, with due regard for the desire of many family members to have an independent status;

29. Urges States to take concrete measures that would eliminate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in the workplace against all workers, including migrants, and ensure the full equality of all before the law, including labour law, and further urges States to eliminate barriers, where appropriate, to: participating in vocational training, collective bargaining, employment, contracts and trade union activity; accessing judicial and administrative tribunals dealing with grievances; seeking employment in different parts of their country of residence; and working in safe and healthy conditions;

30. Urges States:

(a) To develop and implement policies and action plans, and to reinforce and implement preventive measures, in order to foster greater harmony and tolerance between migrants and host societies, with the aim of eliminating manifestations of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including acts of violence, perpetrated in many societies by individuals or groups;

(b) To review and revise, where necessary, their immigration laws, policies and practices so that they are free of racial discrimination and compatible with States' obligations under international human rights instruments;

(c) To implement specific measures involving the host community and migrants in order to encourage respect for cultural diversity, to promote the fair treatment of migrants and to develop programmes, where appropriate, that facilitate their integration into social, cultural, political and economic life;

(d) To ensure that migrants, regardless of their immigration status, detained by public authorities are treated with humanity and in a fair manner, and receive effective legal protection and, where appropriate, the assistance of a

competent interpreter in accordance with the relevant norms of international law and human rights standards, particularly during interrogation;

(e) To ensure that the police and immigration authorities treat migrants in a dignified and non-discriminatory manner, in accordance with international standards, through, inter alia, organizing specialized training courses for administrators, police officers, immigration officials and other interested groups;

(f) To consider the question of promoting the recognition of the educational, professional and technical credentials of migrants, with a view to maximizing their contribution to their new States of residence;

(g) To take all possible measures to promote the full enjoyment by all migrants of all human rights, including those related to fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, and to the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond their control, social security, including social insurance, access to education, health care, social services and respect for their cultural identity;

(h) To consider adopting and implementing immigration policies and programmes that would enable immigrants, in particular women and children who are victims of spousal or domestic violence, to free themselves from abusive relationships;

31. Urges States, in the light of the increased proportion of women migrants, to place special focus on gender issues, including gender discrimination, particularly when the multiple barriers faced by migrant women intersect; detailed research should be undertaken not only in respect of human rights violations perpetrated against women migrants, but also on the contribution they make to the economies of their countries of origin and their host countries, and the findings should be included in reports to treaty bodies;

32. Urges States to recognize the same economic opportunities and responsibilities to documented long-term migrants as to other members of society;

33. Recommends that host countries of migrants consider the provision of adequate social services, in particular in the areas of health, education and adequate housing, as a matter of priority, in cooperation with the United Nations agencies, the regional organizations and international financial bodies; also requests that these agencies provide an adequate response to requests for such services;

Refugees

34. Urges States to comply with their obligations under international human rights, refugee and humanitarian law relating to refugees, asylum-seekers and displaced persons, and urges the international community to provide them with protection and assistance in an equitable manner and with due regard to their needs in different parts of the world, in keeping with principles of international solidarity, burden-sharing and international cooperation, to share responsibilities;

35. Calls upon States to recognize the racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that refugees may face as they endeavour to engage in the life of the societies of their host countries and encourages States, in accordance with their international obligations and commitments, to develop strategies to address this discrimination and to facilitate the full enjoyment of the human rights of refugees. States parties should ensure that all measures relating to refugees must be in full accordance with the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol;

36. Urges States to take effective steps to protect refugee and internally displaced women and girls from violence, to investigate any such violations and to bring those responsible to justice, in collaboration, when appropriate, with the relevant and competent organizations;

Other victims

37. Urges States to take all possible measures to ensure that all persons, without any discrimination, are registered and have access to the necessary documentation reflecting their legal identity to enable them to benefit from available legal procedures, remedies and development opportunities, as well as to reduce the incidence of trafficking;

38. Recognizes that victims of trafficking are particularly exposed to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. States shall ensure that all measures taken against trafficking in persons, in particular those that affect the victims of such trafficking, are consistent with internationally recognized principles of non-discrimination, including the prohibition of racial discrimination and the availability of appropriate legal redress;

39. Calls upon States to ensure that Roma/Gypsy/Sinti/Traveller children and youth, especially girls, are given equal access to education and that educational curricula at all levels, including complementary programmes on intercultural education, which might, inter alia, include opportunities for them to learn the official languages in the pre-school period and to recruit Roma/Gypsy/Sinti/Traveller teachers and classroom assistants in order for such children and youth to learn their mother tongue, are sensitive and responsive to their needs;

40. Encourages States to adopt appropriate and concrete policies and measures, to develop implementation mechanisms, where these do not already exist, and to exchange experiences, in cooperation with representatives of the Roma/Gypsies/Sinti/Travellers, in order to eradicate discrimination against them, enable them to achieve equality and ensure their full enjoyment of all their human rights, as recommended in the case of the Roma by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination in its general recommendation XXVII, so that their needs are met;

41. Recommends that the intergovernmental organizations address, as appropriate, in their projects of cooperation with and assistance to various States, the situation of the Roma/Gypsies/Sinti/Travellers and promote their economic, social and cultural advancement;

42. Calls upon States and encourages non-governmental organizations to raise awareness about the racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance experienced by the Roma/Gypsies/Sinti/Travellers, and to promote knowledge and respect for their culture and history;

43. Encourages the media to promote equal access to and participation in the media for the Roma/Gypsies/Sinti/Travellers, as well as to protect them from racist, stereotypical and discriminatory media reporting, and calls upon States to facilitate the media's efforts in this regard;

44. Invites States to design policies aimed at combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that are based on reliable statistical data recognizing the concerns identified in consultation with the Roma/Gypsies/Sinti/Travellers themselves reflecting as accurately as possible their status in society. All such information shall be collected in accordance with provisions on human rights and fundamental freedoms, such as data protection regulations and privacy guarantees, and in consultation with the persons concerned;

45. Encourages States to address the problems of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against people of Asian descent and urges States to take all necessary measures to eliminate the barriers that such persons face in participating in economic, social, cultural and political life;

46. Urges States to ensure within their jurisdiction that persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities can exercise fully and effectively all human rights and fundamental freedoms without any discrimination and in full equality before the law, and also urges States and the international community to promote and protect the rights of such persons;

47. Urges States to guarantee the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, individually or in community with other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, and to use their own language, in private and in public, freely and without interference, and to participate effectively in the cultural, social, economic and political life of the country in which they live, in order to protect them from any form of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that they are or may be subjected to;

48. Urges States to recognize the effect that discrimination, marginalization and social exclusion have had and continue to have on many racial groups living in a numerically based minority situation within a State, and to ensure that persons in such groups can exercise, as individual members of such groups, fully and effectively, all human rights and fundamental freedoms without distinction and in full equality before the law, and to take, where applicable, appropriate measures in respect of employment, housing and education with a view to preventing racial discrimination;

49. Urges States to take, where applicable, appropriate measures to prevent racial discrimination against persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities in respect of employment, health care, housing, social services and education, and in this context forms of multiple discrimination should be taken into account;

50. Urges States to incorporate a gender perspective in all programmes of action against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and to consider the burden of such discrimination which falls particularly on indigenous women, African women, Asian women, women of African descent, women of Asian descent, women migrants and women from other disadvantaged groups, ensuring their access to the resources of production on an equal footing with men, as a means of promoting their participation in the economic and productive development of their communities;

51. Urges States to involve women, especially women victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, in decision-making at all levels when working towards the eradication of such discrimination, and to develop concrete measures to incorporate race and gender analysis in the implementation of all aspects of the Programme of Action and national plans of action, particularly in the fields of employment programmes and services and resource allocation;

52. Recognizing that poverty shapes economic and social status and establishes obstacles to the effective political participation of women and men in different ways and to different extents, urges States to undertake gender analyses of all economic and social policies and programmes, especially poverty eradication measures, including those designed and implemented to benefit those individuals or groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

53. Urges States and encourages all sectors of society to empower women and girls who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, so that they can fully exercise their rights in all spheres of public and private life, and to ensure the full, equal and effective participation of women in decision-making at all levels, in particular in the design, implementation and evaluation of policies and measures which affect their lives;

54. Urges States:

(a) To recognize that sexual violence which has been systematically used as a weapon of war, sometimes with the acquiescence or at the instigation of the State, is a serious violation of international humanitarian law that, in defined circumstances, constitutes a crime against humanity and/or a war crime, and that the intersection of discrimination on grounds of race and gender makes women and girls particularly vulnerable to this type of violence, which is often related to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(b) To end impunity and prosecute those responsible for crimes against humanity and war crimes, including crimes related to sexual and other gender-based violence against women and girls, as well as to ensure that persons in authority who are responsible for such crimes, including by committing, ordering, soliciting, inducing, aiding in, abetting, assisting or in any other way contributing to their commission or attempted commission, are identified, investigated, prosecuted and punished;

55. Requests States, in collaboration where necessary with international organizations, having the best interests of the child as a primary consideration, to provide protection against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against children; especially those in circumstances of particular vulnerability, and to pay special attention to the situation of such children when designing relevant policies, strategies and programmes;

56. Urges States, in accordance with their national law and their obligations under the relevant international instruments, to take all measures to the maximum extent of their available resources to guarantee, without any discrimination, the equal right of all children to the immediate registration of birth, in order to enable them to exercise their human rights and fundamental freedoms. States shall grant women equal rights with men with respect to nationality;

57. Urges States and international and regional organizations, and encourages non-governmental organizations and the private sector, to address the situation of persons with

disabilities who are also subject to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance; also urges States to take necessary measures to ensure their full enjoyment of all human rights and to facilitate their full integration into all fields of life;

III. Measures of prevention, education and protection aimed at the eradication of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at the national, regional and international levels

58. Urges States to adopt and implement, at both the national and international levels, effective measures and policies, in addition to existing anti-discrimination national legislation and relevant international instruments and mechanisms, which encourage all citizens and institutions to take a stand against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to recognize, respect and maximize the benefits of diversity within and among all nations in working together to build a harmonious and productive future by putting into practice and promoting values and principles such as justice, equality and non-discrimination, democracy, fairness and friendship, tolerance and respect within and between communities and nations, in particular through public information and education programmes to raise awareness and understanding of the benefits of cultural diversity, including programmes where the public authorities work in partnership with international and non-governmental organizations and other sectors of civil society;

59. Urges States to mainstream a gender perspective in the design and development of measures of prevention, education and protection aimed at the eradication of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance at all levels, to ensure that they effectively target the distinct situations of women and men;

60. Urges States to adopt or strengthen, as appropriate, national programmes for eradicating poverty and reducing social exclusion which take account of the needs and experiences of individuals or groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and also urges that they expand their efforts to foster bilateral, regional and international cooperation in implementing those programmes;

61. Urges States to work to ensure that their political and legal systems reflect the multicultural diversity within their societies and, where necessary, to improve democratic institutions so that they are more fully participatory and avoid marginalization, exclusion and discrimination against specific sectors of society;

62. Urges States to take all necessary measures to address specifically, through policies and programmes, racism and racially motivated violence against women and girls and to increase cooperation, policy responses and effective implementation of national legislation and of their obligations under relevant international instruments, and other

protective and preventive measures aimed at the elimination of all forms of racially motivated discrimination and violence against women and girls;

63. Encourages the business sector, in particular the tourist industry and Internet providers, to develop codes of conduct, with a view to preventing trafficking in persons and protecting the victims of such traffic, especially those in prostitution, against gender-based and racial discrimination and promoting their rights, dignity and security;

64. Urges States to devise, enforce and strengthen effective measures at the national, regional and international levels to prevent, combat and eliminate all forms of trafficking in women and children, in particular girls, through comprehensive anti-trafficking strategies which include legislative measures, prevention campaigns and information exchange. It also urges States to allocate resources, as appropriate, to provide comprehensive programmes designed to provide assistance to, protection for, healing, reintegration into society and rehabilitation of victims. States shall provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials who deal with victims of trafficking in this regard;

65. Encourages the bodies, agencies and relevant programmes of the United Nations system and States to promote and to make use of the Guiding Principles on Internal Displacement (E/CN.4/1998/53/Add.2), particularly those provisions relating to non-discrimination,

A. National level

1. Legislative, judicial, regulatory, administrative and other measures to prevent and protect against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance

66. Urges States to establish and implement without delay national policies and action plans to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including their gender-based manifestations;

67. Urges States to design or reinforce, promote and implement effective legislative and administrative policies, as well as other preventive measures, against the serious situation experienced by certain groups of workers, including migrant workers, who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance. Special attention should be given to protecting people engaged in domestic work and trafficked persons from discrimination and violence, as well as to combating prejudice against them;

68. Urges States to adopt and implement, or strengthen, national legislation and administrative measures that expressly and specifically counter racism and prohibit racial discrimination, xenophobia and related intolerance, whether direct or indirect, in all spheres of public life, in accordance with their obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ensuring that their reservations are not contrary to the object and purpose of the Convention;

69. Urges States to enact and implement, as appropriate, laws against trafficking in persons, especially women and children, and smuggling of migrants, taking into account practices that endanger human lives or lead to various kinds of servitude and exploitation, such as debt bondage, slavery, sexual exploitation or labour exploitation; also encourages States to create, if they do not already exist, mechanisms to combat such practices and to allocate adequate resources to ensure law enforcement and the protection of the rights of victims, and to reinforce bilateral, regional and international cooperation, including with non-governmental organizations that assist victims, to combat this trafficking in persons and smuggling of migrants;

70. Urges States to take all necessary constitutional, legislative and administrative measures to foster equality among individuals and groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to review existing measures with a view to amending or repealing national legislation and administrative provisions that may give rise to such forms of discrimination;

71. Urges States, including their law enforcement agencies, to design and fully implement effective policies and programmes to prevent, detect and ensure accountability for misconduct by police officers and other law enforcement personnel which is motivated by racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to prosecute perpetrators of such misconduct;

72. Urges States to design, implement and enforce effective measures to eliminate the phenomenon popularly known as "racial profiling" and comprising the practice of police and other law enforcement officers relying, to any degree, on race, colour, descent or national or ethnic origin as the basis for subjecting persons to investigatory activities or for determining whether an individual is engaged in criminal activity;

73. Urges States to take measures to prevent genetic research or its applications from being used to promote racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, to protect the privacy of personal genetic information and to prevent such information from being used for discriminatory or racist purposes;

74. Urges States and invites non-governmental organizations and the private sector:

(a) To create and implement policies that promote a high-quality and diverse police force free from racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and recruit actively all groups, including minorities, into public employment, including the police force and other agencies within the criminal justice system (such as prosecutors);

(b) To work to reduce violence, including violence motivated by racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, by:

(i) Developing educational materials to teach young people the importance of tolerance and respect;

(ii) Addressing bias before it manifests itself in violent criminal activity;

(iii) Establishing working groups consisting of, among others, local community leaders and national and local law enforcement officials, to improve coordination, community involvement, training, education and data collection, with the aim of preventing such violent criminal activity;

(iv) Ensuring that civil rights laws that prohibit violent criminal activity are strongly enforced;

(v) Enhancing data collection regarding violence motivated by racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(vi) Providing appropriate assistance to victims, and public education to prevent future incidents of violence motivated by racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(omissis)

Prosecution of perpetrators of racist acts

84. Urges States to adopt effective measures to combat criminal acts motivated by racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, to take measures so that such motivations are considered an aggravating factor for the purposes of sentencing, to prevent these crimes from going unpunished and to ensure the rule of law;

85. Urges States to undertake investigations to examine possible links between criminal prosecution, police violence and penal sanctions, on the one hand, and racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, on the other, so as to have evidence for taking the necessary steps for the eradication of any such links and discriminatory practices;

86. Calls upon States to promote measures to deter the emergence of and to counter neo-fascist, violent nationalist ideologies which promote racial hatred and racial discrimination, as well as racist and xenophobic sentiments, including measures to combat the negative influence of such ideologies especially on young people through formal and non-formal education, the media and sport;

87. Urges States parties to adopt legislation implementing the obligations they have assumed to prosecute and punish persons who have committed or ordered to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and Additional Protocol I thereto and of other serious violations of the laws and customs of war, in particular in relation to the principle of non-discrimination;

88. Calls upon States to criminalize all forms of trafficking in persons, in particular women and children, and to condemn and penalize traffickers and intermediaries, while ensuring protection and assistance to the victims of trafficking, with full respect for their human rights;

89. Urges States to carry out comprehensive, exhaustive, timely and impartial investigations of all unlawful acts of racism and racial discrimination, to prosecute criminal offences ex officio, as appropriate, or initiate or facilitate all appropriate actions arising from offences of a racist or xenophobic nature, to ensure that criminal and civil investigations and prosecutions of offences of a racist or xenophobic nature are given high priority and are actively and consistently undertaken, and to ensure the right to equal treatment before the tribunals and all other organs administering justice. In this regard, the World Conference underlines the importance of fostering awareness and providing training to the various agents in the criminal justice system to ensure fair and impartial application of the law. In this respect, it recommends that anti-discrimination monitoring services be established;

Establishment and reinforcement of independent specialized national institutions and mediation

90. Urges States, as appropriate, to establish, strengthen, review and reinforce the effectiveness of independent national human rights institutions, particularly on issues of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, in conformity with the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights, annexed to General Assembly resolution 48/134 of 20 December 1993, and to provide them with

adequate financial resources, competence and capacity for investigation, research, education and public awareness activities to combat these phenomena;

91. Also urges States:

(a) To foster cooperation between these institutions and other national institutions;

(b) To take steps to ensure that those individuals or groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance can participate fully in these institutions;

(c) To support these institutions and similar bodies, inter alia through the publication and circulation of existing national laws and jurisprudence, and cooperation with institutions in other countries, so that knowledge can be gained of the manifestations, functions and mechanisms of these practices and the strategies designed to prevent, combat and eradicate them;

2. Policies and practices

Data collection and disaggregation, research and study

92. Urges States to collect, compile, analyse, disseminate and publish reliable statistical data at the national and local levels and undertake all other related measures which are necessary to assess regularly the situation of individuals and groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(a) Such statistical data should be disaggregated in accordance with national legislation. Any such information shall, as appropriate, be collected with the explicit consent of the victims, based on their self-identification and in accordance with provisions on human rights and fundamental freedoms, such as data protection regulations and privacy guarantees. This information must not be misused;

(b) The statistical data and information should be collected with the objective of monitoring the situation of marginalized groups, and the development and evaluation of legislation, policies, practices and other measures aimed at preventing and combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, as well as for the purpose of determining whether any measures have an unintentional disparate impact on victims. To that end, it recommends the development of voluntary, consensual and participatory strategies in the process of collecting, designing and using information;

(c) The information should take into account economic and social indicators, including, where appropriate, health and health status, infant and maternal mortality, life expectancy, literacy, education, employment, housing, land ownership, mental and physical health care, water, sanitation, energy and communications services, poverty and average disposable income, in order to elaborate social and economic development policies with a view to closing the existing gaps in social and economic conditions;

93. Invites States, intergovernmental organizations, non-governmental organizations, academic institutions and the private sector to improve concepts and methods of data collection and analysis; to promote research, exchange experiences and successful practices and develop promotional activities in this area; and to develop indicators of progress and participation of individuals and groups of individuals in society subject to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

94. Recognizes that policies and programmes aimed at combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance should be based on quantitative and qualitative research, incorporating a gender perspective. Such policies and programmes should take into account priorities identified by individuals and groups of individuals who are victims of, or subject to, racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

95. Urges States to establish regular monitoring of acts of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in the public and private sectors, including those committed by law enforcement officials;

96. Invites States to promote and conduct studies and adopt an integral, objective and long-term approach to all phases and aspects of migration which will deal effectively with both its causes and manifestations. These studies and approaches should pay special attention to the root causes of migratory flows, such as lack of full enjoyment of human rights and fundamental freedoms, and the effects of economic globalization on migration trends;

97. Recommends that further studies be conducted on how racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance may be reflected in laws, policies, institutions and practices and how this may have contributed to the victimization and exclusion of migrants, especially women and children;

98. Recommends that States include where applicable in their periodic reports to United Nations human rights treaty bodies, in an appropriate form, statistical information relating to individuals, members of groups and communities within their jurisdiction, including statistical data on participation in political life and on their economic, social and cultural situation. All such information shall be collected in accordance with provisions on human rights and fundamental freedoms, such as data protection regulations and privacy guarantees;

Action-oriented policies and action plans, including affirmative action to ensure non-discrimination, in particular as regards access to social services, employment, housing, education, health care, etc.

99. Recognizes that combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance is a primary responsibility of States. It therefore encourages States to develop or elaborate national action plans to promote diversity, equality, equity, social justice, equality of opportunity and the participation of all. Through, among other things, affirmative or positive actions and strategies, these plans should aim at creating conditions for all to participate effectively in decision-making and realize civil, cultural, economic, political and social rights in all spheres of life on the basis of non-discrimination. The World Conference encourages States, in developing and elaborating such action plans, to establish, or reinforce, dialogue with non-governmental organizations in order to involve them more closely in designing, implementing and evaluating policies and programmes;

100. Urges States to establish, on the basis of statistical information, national programmes, including affirmative or positive measures, to promote the access of individuals and groups of individuals who are or may be victims of racial discrimination to basic social services, including primary education, basic health care and adequate housing;

101. Urges States to establish programmes to promote the access without discrimination of individuals or groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance to health care, and to promote strong efforts to eliminate disparities, inter alia in the infant and maternal mortality rates, childhood immunizations, HIV/AIDS, heart diseases, cancer and contagious diseases;

102. Urges States to promote residential integration of all members of the society at the planning stage of urban development schemes and other human settlements, as well as while renewing neglected areas of public housing, so as to counter social exclusion and marginalization;

Employment

103. Urges States to promote and support where appropriate the organization and operation of enterprises owned by persons who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance by promoting equal access to credit and to training programmes;

104. Urges States and encourages non-governmental organizations and the private sector:

(a) To support the creation of workplaces free of discrimination through a multifaceted strategy that includes civil rights enforcement, public education and communication within the workplace, and to promote and protect the rights of workers who are subject to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(b) To foster the creation, growth and expansion of businesses dedicated to improving economic and educational conditions in underserved and disadvantaged areas, by increasing access to capital through, inter alia, community development banks, recognizing that new businesses can have a positive, dynamic impact on communities in need, and to work with the private sector to create jobs, help retain existing jobs and stimulate industrial and commercial growth in economically distressed areas;

(c) To improve the prospects of targeted groups facing, inter alia, the greatest obstacles in finding, keeping or regaining work, including skilled employment. Particular attention should be paid to persons subject to multiple discrimination;

105. Urges States to give special attention, when devising and implementing legislation and policies designed to enhance the protection of workers' rights, to the serious situation of lack of protection, and in some cases exploitation, as in the case of trafficked persons and smuggled migrants, which makes them more vulnerable to ill-treatment such as confinement in the case of domestic workers and also being employed in dangerous and poorly paid jobs;

106. Urges States to avoid the negative effects of discriminatory practices, racism and xenophobia in employment and occupation by promoting the application and observance of international instruments and norms on workers' rights;

107. Calls upon States and encourages representative trade unions and the business sector to advance non-discriminatory practices in the workplace and protect the rights of workers, including, in particular, the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

108. Calls upon States to provide effective access to administrative and legal procedures and other remedial action to victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in the workplace;

Health, environment

109. Urges States, individually and through international cooperation, to enhance measures to fulfil the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, with a view to eliminating disparities in health status, as indicated in standard health indexes, which might result from racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

110. Urges States and encourages non-governmental organizations and the private sector:

(a) To provide effective mechanisms for monitoring and eliminating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in the health-care system, such as the development and enforcement of effective anti-discrimination laws;

(b) To take steps to ensure equal access to comprehensive, quality health care affordable for all, including primary health care for medically underserved people, facilitate the training of a health workforce that is both diverse and motivated to work in underserved communities, and work to increase diversity in the health-care profession by recruiting on merit and potential women and men from all groups, representing the diversity of their societies, for health-care careers and by retaining them in the health professions;

(c) To work with health-care professionals, community-based health providers, non-governmental organizations, scientific researchers and private industry as a means of improving the health status of marginalized communities, in particular victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(d) To work with health professionals, scientific researchers and international and regional health organizations to study the differential impact of medical treatments and health strategies on various communities;

(e) To adopt and implement policies and programmes to improve HIV/AIDS prevention efforts in high-risk communities and work to expand availability of HIV/AIDS care, treatment and other support services;

111. Invites States to consider non-discriminatory measures to provide a safe and healthy environment for individuals and groups of individuals victims of or subject to racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and in particular:

(a) To improve access to public information on health and environment issues;

(b) To ensure that relevant concerns are taken into account in the public process of decision-making on the environment;

(c) To share technology and successful practices to improve human health and environment in all areas;

(d) To take appropriate remedial measures, as possible, to clean, re-use and redevelop contaminated sites and, where appropriate, relocate those affected on a voluntary basis after consultations;

Equal participation in political, economic, social and cultural decision-making

112. Urges States and encourages the private sector and international financial and development institutions, such as the World Bank and regional development banks, to promote participation of individuals and groups of individuals who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance in economic, cultural and social decision-making at all stages, particularly in the development and implementation of poverty alleviation strategies, development projects, and trade and market assistance programmes;

113. Urges States to promote, as appropriate, effective and equal access of all members of the community, especially those who are victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, to the decision-making process in society at all levels and in particular at the local level, and also urges States and encourages the private sector to facilitate their effective participation in economic life;

114. Urges all multilateral financial and development institutions, in particular the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and regional development banks, to promote, in accordance with their regular budgets and the procedures of their governing bodies, participation by all members of the international community in decision-making processes at all stages and levels in order to facilitate development projects and, as appropriate, trade and market access programmes;

Role of politicians and political parties

115. Underlines the key role that politicians and political parties can play in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and encourages political parties to take concrete steps to promote equality, solidarity and non-discrimination in society, inter alia by developing voluntary codes of conduct which include internal disciplinary measures for violations thereof, so their members refrain from public statements and actions that encourage or incite racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

116. Invites the Inter-Parliamentary Union to encourage debate in, and action by, parliaments on various measures, including laws and policies, to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

3. Education and awareness-raising measures

117. Urges States, where appropriate working with other relevant bodies, to commit financial resources to anti-racism education and to media campaigns promoting the values of acceptance, tolerance, diversity and respect for the cultures

of all indigenous peoples living within their national borders. In particular, States should promote an accurate understanding of the histories and cultures of indigenous peoples;

118. Urges the United Nations, other appropriate international and regional organizations and States to redress the marginalization of Africa's contribution to world history and civilization by developing and implementing a specific and comprehensive programme of research, education and mass communication to disseminate widely a balanced and objective presentation of Africa's seminal and valuable contribution to humanity;

119. Invites States and relevant international organizations and non-governmental organizations to build upon the efforts of the Slave Route Project of the United Nations Educational Scientific and Cultural Organization and its theme of "Breaking the silence" by developing texts and testimony, slavery multi-media centres and/or programmes that will collect, record, organize, exhibit and publish the existing data relevant to the history of slavery and the trans-Atlantic, Mediterranean and Indian Ocean slave trades, paying particular attention to the thoughts and actions of the victims of slavery and the slave trade, in their quest for freedom and justice;

120. Salutes the efforts of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization made within the framework of the Slave Route Project and requests that the outcome be made available to the international community as soon as possible;

Access to education without discrimination

121. Urges States to commit themselves to ensuring access to education, including access to free primary education for all children, both girls and boys, and access for adults to lifelong learning and education, based on respect for human rights, diversity and tolerance, without discrimination of any kind;

122. Urges States to ensure equal access to education for all in law and in practice, and to refrain from any legal or any other measures leading to imposed racial segregation in any form in access to schooling;

123. Urges States:

(a) To adopt and implement laws that prohibit discrimination on the basis of race, colour, descent or national or ethnic origin at all levels of education, both formal and non-formal;

(b) To take all appropriate measures to eliminate obstacles limiting the access of children to education;

(c) To ensure that all children have access without discrimination to education of good quality;

(d) To establish and implement standardized methods to measure and track the educational performance of disadvantaged children and young people;

(e) To commit resources to eliminate, where they exist, inequalities in educational outcomes for children and young people;

(f) To support efforts to ensure safe school environments, free from violence and harassment motivated by racism, racial discrimination, xenophobia or related intolerance; and

(g) To consider establishing financial assistance programmes designed to enable all students, regardless of race, colour, descent or ethnic or national origin, to attend institutions of higher education;

124. Urges States to adopt, where applicable, appropriate measures to ensure that persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities have access to education without discrimination of any kind and, where possible, have an opportunity to learn their own language in order to protect them from any form of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance that they may be subjected to;

Human rights education

125. Requests States to include the struggle against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance among the activities undertaken within the framework of the United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004) and to take into account the recommendations of the mid-term evaluation report of the Decade;

126. Encourages all States, in cooperation with the United Nations, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and other relevant international organizations, to initiate and develop cultural and educational programmes aimed at countering racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, in order to ensure respect for the dignity and worth of all human beings and enhance mutual understanding among all cultures and civilizations. It further urges States to support and implement public information campaigns and specific training programmes in the field of human rights, where appropriate formulated in local languages, to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and promote respect for the values of diversity, pluralism, tolerance, mutual respect, cultural sensitivity, integration and inclusiveness. Such programmes and campaigns should be addressed to all sectors of society, in particular children and young people;

127. Urges States to intensify their efforts in the field of education, including human rights education, in order to promote an understanding and awareness of the causes, consequences and evils of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and also urges States, in consultation with educational authorities and the private sector, as appropriate, and encourages educational authorities and the private sector, as appropriate, to develop educational materials, including textbooks and dictionaries, aimed at combating those phenomena and, in this context, calls upon States to give importance, if appropriate, to textbook and curriculum review and amendment, so as to eliminate any elements that might promote racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance or reinforce negative stereotypes, and to include material that refutes such stereotypes;

128. Urges States, if appropriate in cooperation with relevant organizations, including youth organizations, to support and implement public formal and non-formal education programmes designed to promote respect for cultural diversity;

Human rights education for children and youth

129. Urges States to introduce and, as applicable, to reinforce anti-discrimination and anti-racism components in human rights programmes in school curricula, to develop and improve relevant educational material, including history and other textbooks, and to ensure that all teachers are effectively trained and adequately motivated to shape attitudes and behavioural patterns, based on the principles of non-discrimination, mutual respect and tolerance;

130. Calls upon States to undertake and facilitate activities aimed at educating young people in human rights and democratic citizenship and instilling values of solidarity, respect and appreciation of diversity, including respect for different groups. A special effort to inform and sensitize young people to respect democratic values and human rights should be undertaken or developed to fight against ideologies based on the fallacious theory of racial superiority;

131. Urges States to encourage all schools to consider developing educational activities, including extracurricular ones, to raise awareness against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, inter alia by commemorating the International Day for the Elimination of Racial Discrimination (21 March);

132. Recommends that States introduce, or reinforce, human rights education, with a view to combating prejudices which lead to racial discrimination and to promoting understanding, tolerance and friendship between different racial or ethnic groups, in schools and in institutions of higher education, and support public formal and non-formal education programmes designed to promote respect for cultural diversity and the self-esteem of victims;

Human rights education for public officials and professionals

133. Urges States to develop and strengthen anti-racist and gender-sensitive human rights training for public officials, including personnel in the administration of justice, particularly in law enforcement, correctional and security services, as well as among health-care, schools and migration authorities;

134. Urges States to pay specific attention to the negative impact of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance on the administration of justice and fair trial, and to conduct nationwide campaigns, amongst other measures, to raise awareness among State organs and public officials concerning their obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination and other relevant instruments;

135. Requests States, wherever appropriate through cooperation with international organizations, national institutions, non-governmental organizations and the private sector, to organize and facilitate training activities, including courses or seminars, on international norms prohibiting racial discrimination and their applicability in domestic law, as well as on their international human rights obligations, for prosecutors, members of the judiciary and other public officials;

136. Calls upon States to ensure that education and training, especially teacher training, promote respect for human rights and the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and that educational institutions implement policies and programmes agreed by the relevant authorities on equal opportunities, anti-racism, gender equality, and cultural, religious and other diversity, with the participation of teachers, parents and students, and follow up their implementation. It further urges all educators, including teachers at all levels of education, religious communities and the print and electronic media, to play an effective role in human rights education, including as a means to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

137. Encourages States to consider taking measures to increase the recruitment, retention and promotion of women and men belonging to groups which are currently under-represented in the teaching profession as a result of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to guarantee them effective equality of access to the profession. Particular efforts should be made to recruit women and men who have the ability to interact effectively with all groups;

138. Urges States to strengthen the human rights training and awareness-raising activities designed for immigration officials, border police and staff of detention centres and prisons, local authorities and other civil servants in charge of enforcing laws, as well as teachers, with particular attention to the human rights of migrants, refugees and asylum-seekers, in order to prevent acts of racial discrimination and xenophobia and to avoid situations where prejudices lead to decisions based on racism, racial discrimination, xenophobia or related intolerance;

139. Urges States to provide or strengthen training for law enforcement, immigration and other relevant officials in the prevention of trafficking in persons. The training should focus on methods used in preventing such trafficking, prosecuting the traffickers and protecting the rights of victims, including protecting the victims from the traffickers. The training should also take into account the need to consider human rights and child- and gender-sensitive issues and it should encourage cooperation with non-governmental organizations, other relevant organizations and other elements of civil society;

4. Information, communication and the media, including new technologies

140. Welcomes the positive contribution made by the new information and communications technologies, including the Internet, in combating racism through rapid and wide-reaching communication;

141. Draws attention to the potential to increase the use of the new information and communications technologies, including the Internet, to create educational and awareness-raising networks against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, both in and out of school, as well as the ability of the Internet to promote universal respect for human rights and also respect for the value of cultural diversity;

142. Emphasizes the importance of recognizing the value of cultural diversity and of putting in place concrete measures to encourage the access of marginalized communities to the mainstream and alternative media through, inter alia, the presentation of programmes that reflect their cultures and languages;

143. Expresses concern at the material progression of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, including their contemporary forms and manifestations, such as the use of the new information and communications technologies, including the Internet, to disseminate ideas of racial superiority;

144. Urges States and encourages the private sector to promote the development by the media, including the print and electronic media, including the Internet and advertising, taking into account their independence, through their relevant associations and organizations at the national, regional and international levels, of a voluntary ethical code of conduct and self-regulatory measures, and of policies and practices aimed at:

(a) Combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(b) Promoting the fair, balanced and equitable representation of the diversity of their societies, as well as ensuring that this diversity is reflected among their staff;

(c) Combating the proliferation of ideas of racial superiority, justification of racial hatred and discrimination in any form;

(d) Promoting respect, tolerance and understanding among all individuals, peoples, nations and civilizations, for example through assistance in public awareness-raising campaigns;

(e) Avoiding stereotyping in all its forms, and particularly the promotion of false images of migrants, including migrant workers, and refugees, in order to prevent the spread of xenophobic sentiments among the public and to encourage the objective and balanced portrayal of people, events and history;

145. Urges States to implement legal sanctions, in accordance with relevant international human rights law, in respect of incitement to racial hatred through new information and communications technologies, including the Internet, and further urges them to apply all relevant human rights instruments to which they are parties, in particular the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, to racism on the Internet;

146. Urges States to encourage the media to avoid stereotyping based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

147. Calls upon States to consider the following, taking fully into account existing international and regional standards on freedom of expression, while taking all necessary measures to guarantee the right to freedom of opinion and expression:

(a) Encouraging Internet service providers to establish and disseminate specific voluntary codes of conduct and self-regulatory measures against the dissemination of racist messages and those that result in racial discrimination, xenophobia or any form of intolerance and discrimination; to that end, Internet providers are encouraged to set up mediating bodies at national and international levels, involving relevant civil society institutions;

(b) Adopting and applying, to the extent possible, appropriate legislation for prosecuting those responsible for incitement to racial hatred or violence through the new information and communications technologies, including the Internet;

(c) Addressing the problem of dissemination of racist material through the new information and communications technologies, including the Internet, inter alia by imparting training to law enforcement authorities;

(d) Denouncing and actively discouraging the transmission of racist and xenophobic messages through all communications media, including new information and communications technologies, such as the Internet;

(e) Considering a prompt and coordinated international response to the rapidly evolving phenomenon of the dissemination of hate speech and racist material through the new information and communications technologies, including the Internet; and in this context strengthening international cooperation;

(f) Encouraging access and use by all people of the Internet as an international and equal forum, aware that there are disparities in use of and access to the Internet;

(g) Examining ways in which the positive contribution made by the new information and communications technologies, such as the Internet, can be enhanced through replication of good practices in combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

(h) Encouraging the reflection of the diversity of societies among the personnel of media organizations and the new information and communications technologies, such as the Internet, by promoting adequate representation of different segments within societies at all levels of their organizational structure;

(omissis)

IV. Provision of effective remedies, recourse, redress, and other measures at the national, regional and international levels

157. Recognizes the efforts of developing countries, in particular the commitment and the determination of the African leaders, to seriously address the challenges of poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparities, instability and insecurity, through initiatives such as the New African Initiative and other innovative mechanisms such as the World Solidarity Fund for the Eradication of Poverty, and calls upon developed countries, the United Nations and its specialized agencies, as well as international financial institutions, to provide, through their operational programmes, new and additional financial resources, as appropriate, to support these initiatives;

158. Recognizes that these historical injustices have undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparities, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries. The Conference recognizes the need to develop programmes for the social and economic development of these societies and the Diaspora, within the framework of a new partnership based on the spirit of solidarity and mutual respect, in the following areas:

Debt relief;

Poverty eradication;

Building or strengthening democratic institutions;

Promotion of foreign direct investment;

Market access;

Intensifying efforts to meet the internationally agreed targets for official development assistance transfers to developing countries;

New information and communication technologies bridging the digital divide;

Agriculture and food security;

Transfer of technology;

Transparent and accountable governance;

Investment in health infrastructure tackling HIV/AIDS, tuberculosis and malaria, including through the Global AIDS and Health Fund;

Infrastructure development;

Human resource development, including capacity-building;

Education, training and cultural development;

Mutual legal assistance in the repatriation of illegally obtained and illegally transferred (stashed) funds, in accordance with national and international instruments;

Illicit traffic in small arms and light weapons;

Restitution of art objects, historical artefacts and documents to their countries of origin, in accordance with bilateral agreements or international instruments;

Trafficking in persons, particularly women and children;

Facilitation of welcomed return and resettlement of the descendants of enslaved Africans;

159. Urges international financial and development institutions and the operational programmes and specialized agencies of the United Nations to give greater priority to, and allocate appropriate funding for, programmes addressing the development challenges of the affected States and societies, in particular those on the African continent and in the Diaspora;

Legal assistance

160. Urges States to take all necessary measures to address, as a matter of urgency, the pressing requirement for justice for the victims of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance and to ensure that victims have full access to information, support, effective protection and national, administrative and judicial remedies, including the right to seek just and adequate reparation or satisfaction for damage, as well as legal assistance, where required;

161. Urges States to facilitate for victims of racial discrimination, including victims of torture and ill-treatment, access to all appropriate legal procedures and free legal assistance in a manner adapted to their specific needs and vulnerability, including through legal representation;

162. Urges States to ensure the protection against victimization of complainants and witnesses of acts of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to consider measures such as, where appropriate, making legal assistance, including legal aid, available to complainants seeking a legal remedy and, if possible, affording the possibility for non-governmental organizations to support complainants of racism, with their consent, in legal procedures;

National legislation and programmes

163. For the purposes of effectively combating racism and racial discrimination, xenophobia and related intolerance in the civil, political, economic, social and cultural fields, the Conference recommends to all States that their national legislative framework should expressly and specifically prohibit racial discrimination and provide effective judicial and other remedies or redress, including through the designation of national, independent, specialized bodies;

164. Urges States, with regard to the procedural remedies provided for in their domestic law, to bear in mind the following considerations:

(a) Access to such remedies should be widely available, on a non-discriminatory and equal basis;

(b) Existing procedural remedies should be made known in the context of the relevant action, and victims of racial discrimination should be helped to avail themselves of them in accordance with the particular case;

(c) Inquiries into complaints of racial discrimination and the adjudication of such complaints must be carried out as rapidly as possible;

(d) Persons who are victims of racial discrimination should be accorded legal assistance and aid in complaint proceedings, where applicable free of charge, and, where necessary, should be provided with the help of competent interpreters in such complaint proceedings or in any civil or criminal cases arising therefrom or connected thereto;

(e) The creation of competent national bodies to investigate effectively allegations of racial discrimination and to give protection to complainants against intimidation or harassment is a desirable development and should be undertaken; steps should be taken towards the enactment of legislation to prohibit discriminatory practices on grounds of race, colour, descent, or national or ethnic origin, and to provide for the application of appropriate penalties against offenders and remedies, including adequate compensation, for the victims;

(f) Access to legal remedies should be facilitated for victims of discrimination and, in this regard, the innovation of conferring a capacity on national and other institutions, as well as relevant non-governmental organizations, to assist such victims should be seriously considered, and programmes should be developed to enable the most vulnerable groups to have access to the legal system;

(g) New and innovative methods and procedures of conflict resolution, mediation and conciliation between parties involved in conflicts or disputes based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance should be explored and, where possible, established;

(h) The development of restorative justice policies and programmes for the benefit of victims of relevant forms of discrimination is desirable and should be seriously considered;

(i) States which have made the declaration under article 14 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination should make increased efforts to inform their public of the existence of the complaints mechanism under article 14;

Remedies, reparations, compensation

165. Urges States to reinforce protection against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance by ensuring that all persons have access to effective and adequate remedies and enjoy the right to seek from competent national tribunals and other national institutions just and adequate reparation and satisfaction for any damage as a result of such discrimination. It further underlines the importance of access to the law and to the courts for complainants of racism and racial discrimination and draws attention to the need for judicial and other remedies to be made widely known, easily accessible, expeditious and not unduly complicated;

166. Urges States to adopt the necessary measures, as provided by national law, to ensure the right of victims to seek just and adequate reparation and satisfaction to redress acts of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and to design effective measures to prevent the repetition of such acts;

(omissis)

Civil society

210. Calls upon States to strengthen cooperation, develop partnerships and consult regularly with non-governmental organizations and all other sectors of the civil society to harness their experience and expertise, thereby contributing to the development of legislation, policies and other governmental initiatives, as well as involving them more closely in the elaboration and implementation of policies and programmes designed to combat racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

211. Urges leaders of religious communities to continue to confront racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance through, inter alia, promotion and sponsoring of dialogue and partnerships to bring about reconciliation, healing and harmony within and among societies, invites religious communities to participate in promoting economic and social revitalization and encourages religious leaders to foster greater cooperation and contact between diverse racial groups;

212. Urges States to establish and strengthen effective partnerships with and provide support, as appropriate, to all relevant actors of civil society, including non-governmental organizations working to promote gender equality and the advancement of women, particularly women subject to multiple discrimination, and to promote an integrated and holistic approach to the elimination of all forms of discrimination against women and girls;

Non-governmental organizations

213. Urges States to provide an open and conducive environment to enable non-governmental organizations to function freely and openly within their societies and thereby make an effective contribution to the elimination of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance throughout the world, and to promote a wider role for grass-roots organizations;

214. Calls upon States to explore means to expand the role of non-governmental organizations in society through, in particular, deepening the ties of solidarity amongst citizens and promoting greater trust across racial and social class divides by promoting wider citizen involvement and more voluntary cooperation;

The private sector

215. Urges States to take measures, including, where appropriate, legislative measures, to ensure that transnational corporations and other foreign enterprises operating within their national territories conform to precepts and practices of non-racism and non-discrimination, and further encourages the business sector, including transnational corporations and foreign enterprises, to collaborate with trade unions and other relevant sectors of civil society to develop voluntary codes of conduct for all businesses, designed to prevent, address and eradicate racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;

Youth

216. Urges States to encourage the full and active participation of, as well as involve more closely, youth in the elaboration, planning and implementation of activities to fight racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, and calls upon States, in partnership with non-governmental organizations and other sectors of society, to facilitate both national and international youth dialogue on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, through the World Youth Forum of the United Nations system and through the use of new technologies, exchanges and other means;

217. Urges States to encourage and facilitate the establishment and maintenance of youth mechanisms, set up by youth organizations and young women and men themselves, in the spirit of combating racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, through such activities as: disseminating and exchanging information and building networks to these ends; organizing awareness-raising campaigns and participating in multicultural education programmes; developing proposals and solutions, where possible and appropriate; cooperating and consulting regularly with non-governmental organizations and other actors in civil society in developing initiatives and programmes that promote intercultural exchange and dialogue;

218. Urges States, in cooperation with intergovernmental organizations, the International Olympic Committee and international and regional sports federations, to intensify the fight against racism in sport by, among other things, educating the youth of the world through sport practised without discrimination of any kind and in the Olympic spirit, which requires human understanding, tolerance, fair play and solidarity;

219. Recognizes that the success of this Programme of Action will require political will and adequate funding at the national, regional and international levels, and international cooperation.

Notes

[1] For the purpose of this Declaration and Programme of Action, it was understood that the term "gender" refers to the two sexes, male and female, within the context of society. The term "gender" does not indicate any meaning different from the above.

[2] Reference should be made to chapter VII of the report of the Conference, which lists all the reservations to and statements on the Declaration and the Programme of Action.

ACCORDI DI RIAMMISSIONE DEGLI IMMIGRATI CLANDESTINI

NEI PAESI DI PROVENIENZA

Patti bilaterali sono stati firmati con Slovenia, Macedonia, Romania, Georgia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Estonia, Jugoslavia, Croazia, Francia, Austria, Albania, Bulgaria, Marocco, Slovacchia, Tunisia, Svizzera, Grecia, Spagna, Algeria, Nigeria

Il primo è stato firmato con la Slovenia il 3 settembre 1996

L'intesa è stata raggiunta con Slovenia, Macedonia, Romania, Georgia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Estonia, Jugoslavia, Croazia, Francia, Austria, Albania, Bulgaria, Marocco, Slovacchia, Tunisia, Svizzera, Grecia, Spagna, Algeria, Nigeria.

Questi Stati si sono impegnati a riammettere i propri cittadini entrati in Italia privi delle condizioni legali. Unico presupposto necessario, l'accertamento della nazionalità dell'immigrato che si vuole riconsegnare. Faranno fede documenti di viaggio, carta d'identità, certificato di nazionalità. Nei casi in cui non siano disponibili questi documenti, l'immigrato sarà sottoposto ad una audizione presso la più vicina rappresentanza diplomatica del Paese che dovrebbe riammetterlo. Lo stesso trattamento viene applicato per i cittadini di Paesi terzi: se un immigrato è entrato clandestinamente in Italia passando, ad esempio, per la Macedonia, questa avrà l'obbligo di riammetterlo. Allo stesso modo i governi hanno stabilito che, nel caso in cui sia necessario attraversare il territorio di uno degli Stati firmatari per riconsegnare il cittadino al suo paese, il servizio di accompagnamento sarà misto.

Il testo degli accordi è identico .

TESTO DELL'ACCORDO BILATERALE

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Art. 1

I. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità,, tutte le *persone che non soddisfano o non soddisfano più' le condizioni di Ingresso o di soggiorno vigenti nel. territorio della Parte contraente richiedente, nella misura In cui sia stato stabilito o sia presunto che le stesse posseggono la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. Il possesso della cittadinanza può essere stabilito o presunto sulla base di un certificato di cittadinanza, di un passaporto, o di una carta d'identità , inclusi tra tali documenti anche quelli irregolarmente rilasciati o scaduti da non più di dieci anni. La cittadinanza può essere presunta anche in base ad altri dati. Se la cittadinanza non può essere stabilita con certezza, la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta cui si presume appartenga la persona in questione, chiarirà immediatamente il caso.

3- La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona, se controlli successivi dimostrano che non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte contraente richiedente, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo.

RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

Art. 2

Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente nella misura in cui e' comprovato che tali cittadini sono entrati sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte contraente richiesta.

2. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o, di soggiorno applicabili, nel territorio della Parte contraente richiedente, allorché, questi cittadini dispongono di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte contraente richiesta, in corso di validità

Art. 3

L'obbligo d i riammissione previsto dall'art. 2 non

Sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera

comune con la Parte contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della

Parte contraente richiedente, è stato rilasciato da quest'ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno;

c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano da più

di 6 mesi sul territorio della Parte contraente richiedente;

d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi

per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Art. 4

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni fissate agli art. 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.

III - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Art. 5

I. Le domande di riammissione presentate In applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono trattate dai Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità al documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti, in modo da soddisfare le richieste di ciascuna Autorità

3. La Parte richiesta devia comunicare per iscritto la propria decisione alla Parte richiedente, in linea di massima entro otto giorni. L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di un mese dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Art. 6

Le Autorità di frontiera dello Stato richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle Autorità di frontiera dello Stato richiedente e senza formalità, i cittadini degli Stati terzi che abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e:

- siano loro consegnati entro 24 ore dopo tale varco;

- o che a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera, siano stati sottoposti a controllo che ha accertato l'irregolarità dell'ingresso.

Art. 7

Sono a carico della Parte contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta delle persone di -cui è domandata la riammissione. Qualora necessario, la Parte contraente richiedente prende in carico le spese del ritorno.

IV - AMMISSIONE IN TRANSITO

Art. 8

i. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza l'ingresso. o il transito ,sul suo territorio dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento, adottato dalla Parte contraente richiedente. Il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2, La Parte contraente richiedente e, responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in, carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 9

i. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta ai fini del transito può:

- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;

- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento

2. Se il transito viene effettuato per via aerea e sotto scorta di polizia, questa deve essere assicurata dalla Parte contraente richiedente, senza lasciare la zona internazionale degli aeroporti della Parte richiesta.

3. Se la scorta. avviene per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta.

Art. 10

I. La richiesta di transito e' trasmessa direttamente fra i Ministeri dell'Interno delle Parti contraenti.

2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all'ora e al luogo di partenza da quest'ultimo, nonche' la garanzia di ammissione , nello Stato di destinazione finale cosi 1 come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettuate scorte.

Art. 11

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

se per lo straniero, nel Paese di destinazione, sono

presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa

della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica; se lo straniero corre il rischio di essere imputato o condannato in base alla legge penale dello Stato di

destinazione, per fatti anteriori al transito;

se lo straniero e' inammissibile o oggetto di procedimento penale nello Stato richiesto.

Art. 12

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, così come per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Le disposizioni del presente accordo non fanno venire meno gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione

o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Art. 14

I Ministri dell'Interno stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Art. 15

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 16

I. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

2. IL presente accordo potrà essere denunciato, mediante notifica per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Art. 1

I. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità,, tutte le *persone che non soddisfano o non soddisfano più' le condizioni di Ingresso o di soggiorno vigenti nel. territorio della Parte contraente richiedente, nella misura In cui sia stato stabilito o sia presunto che le stesse posseggono la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. Il possesso della cittadinanza può essere stabilito o presunto sulla base di un certificato di cittadinanza, di un passaporto, o di una carta d'identità , inclusi tra tali documenti anche quelli irregolarmente rilasciati o scaduti da non più di dieci anni. La cittadinanza può essere presunta anche in base ad altri dati. Se la cittadinanza non può essere stabilita con certezza, la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta cui si presume appartenga la persona in questione, chiarirà immediatamente il caso.

3- La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona, se controlli successivi dimostrano che non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte contraente richiedente, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo.

RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

Art. 2

Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente nella misura in cui e' comprovato che tali cittadini sono entrati sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte contraente richiesta.

2. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o, di soggiorno applicabili, nel territorio della Parte contraente richiedente, allorché, questi cittadini dispongono di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte contraente richiesta, in corso di validità

Art. 3

L'obbligo d i riammissione previsto dall'art. 2 non

Sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera

comune con la Parte contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della

Parte contraente richiedente, è stato rilasciato da quest'ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno;

c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano da più

di 6 mesi sul territorio della Parte contraente richiedente;

d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi

per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Art. 4

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni fissate agli art. 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.

III - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Art. 5

I. Le domande di riammissione presentate In applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono trattate dai Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità al documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti, in modo da soddisfare le richieste di ciascuna Autorità

3. La Parte richiesta devia comunicare per iscritto la propria decisione alla Parte richiedente, in linea di massima entro otto giorni. L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di un mese dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Art. 6

Le Autorità di frontiera dello Stato richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle Autorità di frontiera dello Stato richiedente e senza formalità, i cittadini degli Stati terzi che abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e:

- siano loro consegnati entro 24 ore dopo tale varco;

- o che a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera, siano stati sottoposti a controllo che ha accertato l'irregolarità dell'ingresso.

Art. 7

Sono a carico della Parte contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta delle persone di -cui è domandata la riammissione. Qualora necessario, la Parte contraente richiedente prende in carico le spese del ritorno.

IV - AMMISSIONE IN TRANSITO

Art. 8

i. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza l'ingresso. o il transito ,sul suo territorio dei

cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento, adottato dalla Parte contraente richiedente. Il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2, La Parte contraente richiedente e, responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in, carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 9

i. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta ai fini del transito può:

- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;

- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento

2. Se il transito viene effettuato per via aerea e sotto scorta di polizia, questa deve essere assicurata dalla Parte contraente richiedente, senza lasciare la zona internazionale degli aeroporti della Parte richiesta.

3. Se la scorta. avviene per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta.

Art. 10

I. La richiesta di transito e' trasmessa direttamente fra i Ministeri dell'Interno delle Parti contraenti.

2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all'ora e al luogo di partenza da quest'ultimo, nonche' la garanzia di ammissione , nello Stato di destinazione finale cosi 1 come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettuate scorte.

Art. 11

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

se per lo straniero, nel Paese di destinazione, sono

presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa

della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica; se lo straniero corre il rischio di essere imputato o condannato in base alla legge penale dello Stato di

destinazione, per fatti anteriori al transito;

se lo straniero e' inammissibile o oggetto di procedimento penale nello Stato richiesto.

Art. 12

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, così come per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Le disposizioni del presente accordo non fanno venire meno gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Art. 14

I Ministri dell'Interno stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera per la riammissione e l'entrata in transito degli

stranieri.

2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Art. 15

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 16

I. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

2. IL presente accordo potrà essere denunciato, mediante notifica per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI

Art. 1

I. Ciascuna Parte contraente riammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità,, tutte le *persone che non soddisfano o non soddisfano più' le condizioni di Ingresso o di soggiorno vigenti nel. territorio della Parte contraente richiedente, nella misura In cui sia stato stabilito o sia presunto che le stesse posseggono la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

2. Il possesso della cittadinanza può essere stabilito o presunto sulla base di un certificato di cittadinanza, di un passaporto, o di una carta d'identità , inclusi tra tali documenti anche quelli irregolarmente rilasciati o scaduti da non più di dieci anni. La cittadinanza può essere presunta anche in base ad altri dati. Se la cittadinanza non può essere stabilita con certezza, la Rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta cui si presume appartenga la persona in questione, chiarirà immediatamente il caso.

3- La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona, se controlli successivi dimostrano che non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte contraente richiedente, salva l'eventuale riammissione ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente accordo.

RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI

Art. 2

Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, a richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte contraente richiedente nella misura in cui e' comprovato che tali cittadini sono entrati sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitati attraverso il territorio della Parte contraente richiesta.

2. Ciascuna Parte contraente riammette sul suo territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente, i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso o, di soggiorno applicabili, nel territorio della Parte contraente richiedente, allorché, questi cittadini dispongono di un visto o di un titolo di soggiorno, rilasciato dalla Parte contraente richiesta, in corso di validità

Art. 3

L'obbligo d i riammissione previsto dall'art. 2 non

Sussiste per:

a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera

comune con la Parte contraente richiedente;

b) i cittadini di Stati terzi ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della

Parte contraente richiedente, è stato rilasciato da quest'ultima Parte un visto o un titolo di soggiorno;

c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano da più

di 6 mesi sul territorio della Parte contraente richiedente;

d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, così come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, sia lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi;

e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi

per motivi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno Stato terzo.

Art. 4

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte contraente, non soddisfano le condizioni fissate agli art. 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte contraente richiedente.

III - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE

Art. 5

I. Le domande di riammissione presentate In applicazione dei precedenti articoli 2 e 3 sono trattate dai Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti.

2. La domanda di riammissione dovrà specificare i dati relativi all'identità al documenti personali eventualmente in possesso del cittadino dello Stato terzo, al suo soggiorno nel territorio della Parte richiesta ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio della Parte richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti, in modo da soddisfare le richieste di ciascuna Autorità

3. La Parte richiesta devia comunicare per iscritto la propria decisione alla Parte richiedente, in linea di massima entro otto giorni. L'autorizzazione alla riammissione ha una validità di un mese dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorità giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine.

Art. 6

Le Autorità di frontiera dello Stato richiesto riammettono nel loro territorio, su domanda delle Autorità di frontiera dello Stato richiedente e senza formalità, i cittadini degli Stati terzi che abbiano varcato irregolarmente la frontiera comune e:

- siano loro consegnati entro 24 ore dopo tale varco;

- o che a meno di dieci chilometri dalla frontiera comune dopo il varco di detta frontiera, siano stati sottoposti a controllo che ha accertato l'irregolarità dell'ingresso.

Art. 7

Sono a carico della Parte contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte contraente richiesta delle persone di -cui è domandata la riammissione. Qualora necessario, la Parte contraente richiedente prende in carico le spese del ritorno.

IV - AMMISSIONE IN TRANSITO

Art. 8

i. Ciascuna delle Parti contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza l'ingresso. o il transito ,sul suo territorio dei cittadini di Stati terzi nei confronti dei quali è stato emesso un provvedimento di allontanamento, adottato dalla Parte contraente richiedente. Il transito può effettuarsi per via terrestre o aerea.

2, La Parte contraente richiedente e, responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in, carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di

allontanamento non può essere eseguita.

3. La Parte contraente richiedente garantisce alla Parte contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, è in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.

Art. 9

i. La Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte contraente richiesta, ai fini del transito, se è necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte contraente richiesta ai fini del transito può:

- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;

- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente che ha adottato la misura di allontanamento

2. Se il transito viene effettuato per via aerea e sotto scorta di polizia, questa deve essere assicurata dalla Parte contraente richiedente, senza lasciare la zona internazionale degli aeroporti della Parte richiesta.

3. Se la scorta. avviene per via terrestre, le Parti contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessità e sulle modalità del servizio di scorta.

Art. 10

I. La richiesta di transito e' trasmessa direttamente fra i Ministeri dell'Interno delle Parti contraenti.

2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identità alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora e al luogo di arrivo nel Paese di transito e all'ora e al luogo di partenza da quest'ultimo, nonche' la garanzia di ammissione , nello Stato di destinazione finale cosi 1 come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettuate scorte.

Art. 11

Il transito per allontanamento può essere rifiutato:

se per lo straniero, nel Paese di destinazione, sono

presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa

della propria razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o opinione politica; se lo straniero corre il rischio di essere imputato o condannato in base alla legge penale dello Stato di

destinazione, per fatti anteriori al transito;

se lo straniero e' inammissibile o oggetto di procedimento penale nello Stato richiesto.

Art. 12

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, così come per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

V - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13

Le disposizioni del presente accordo non fanno venire meno gli obblighi delle Parti contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali.

Art. 14

I Ministri dell'Interno stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.

2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione.

Art. 15

Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente accordo verranno risolte per via diplomatica.

Art. 16

l. Il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica reciproca dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione.

2. IL presente accordo potrà essere denunciato, mediante notifica per la via diplomatica, che avrà effetto novanta giorni dopo la sua data.

STRANIERI SOGGIORNANTI ALLA DATA DEL 31/12/2000			
Nazioni straniere	**Maschi**	**Femmine**	**Totale**
AFGHANISTAN	265	33	298
ALBANIA	91.144	50.922	142.066
ALGERIA	11.472	1.744	13.216
ANDORRA	2	1	3
ANGOLA	574	380	954
ANTIGUA	1	5	6
APOLIDI	508	343	851
ARGENTINA	2.723	3.652	6.375
ARMENIA	56	64	120
ARABIA SAUDITA	38	22	60
AUSTRALIA	894	1.134	2.028
AUSTRIA	3.263	5.488	8.751
AZERBAGIAN	30	33	63
BAHAMAS - ISOLE	5	6	11
BAHREIN	3	1	4
BANGLA DESH	17.558	3.268	20.826
BARBADOS	5	8	13
BELGIO	2.036	2.718	4.754
BELIZE	9	0	9
REPUBBLICA DEL BENIN	513	226	739
BHUTAN	9	4	13
BIELORUSSIA	358	1.053	1.411
BIRMANIA	60	84	144
BOLIVIA	385	802	1.187
BOSNIA-ERZEGOVINA	6.887	4.982	11.869
BOTSWANA	1	3	4
BRASILE	5.058	14.219	19.277
BULGARIA	3.268	4.246	7.514
BURKINA FASO	1.987	740	2.727
BURUNDI	188	260	448
REPUBBLICA CENTRO-AFRICANA	45	26	71
CAMBOGIA - KAMPUCHEA	55	62	117
CAMERUN	1.572	1.222	2.794
CANADA	1.302	1.403	2.705
CANARIE ISOLE	0	1	1
REPUBBLICA CECA	717	2.804	3.521
CECOSLOVACCHIA	272	205	477
CIAD	44	29	73
CILE	1.168	1.681	2.849

CINA NAZIONALISTA-TAIWAN	463	386	849
CINA POPOLARE	32.908	27.167	60.075
CIPRO	89	88	177
COSTA D'AVORIO	3.467	2.687	6.154
COLOMBIA	2.775	7.193	9.968
COMORE - ISOLE	4	0	4
CONGO	987	763	1.750
COREA DEL NORD	11	30	41
COREA DEL SUD	1.278	1.935	3.213
COSTARICA	136	273	409
CAPO VERDE - ISOLE	749	3255	4.004
CROAZIA	9.288	7.654	16.942
CSI-COMUNITA' STATI INDIPENDENTI	1.120	4.254	5.374
CUBA	1.250	6.869	8.119
DANIMARCA	776	1.426	2.202
DOMINICA	30	143	173
REPUBBLICA DOMINICANA	2.522	8.883	11.405
ECUADOR	3.241	7.718	10.959
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO	26.772	6.069	32.841
EMIRATI ARABI UNITI	2	1	3
ERITREA	1.124	3.712	4.836
ESTONIA	26	237	263
ETIOPIA	1.559	3.795	5.354
FIGI - ISOLE	8	10	18
FILIPPINE	22.410	42.943	65.353
FINLANDIA	478	1.541	2.019
FRANCIA	10.366	15.988	26.354
GABON	71	34	105
GAMBIA	362	66	428
GEORGIA	96	102	198
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA	15.234	22.035	37.269
GHANA	12.424	6.936	19.360
GIAMAICA	37	83	120
GIAPPONE	2.647	4.367	7.014
GIBILTERRA	430	442	872
GIBUTI	16	15	31
GIORDANIA	1.621	459	2.080
GRAN BRETAGNA	9.910	13.293	23.203
GRECIA	5.232	4.699	9.931
GRENADA	3	4	7
GUATEMALA	163	361	524

GUINEA	801	296	1.097
GUINEA PORTOGHESE	7	4	11
GUINEA EQUATORIALE SPAGNOLA	3	2	5
GUYANA	2	12	14
HAITI	89	148	237
HONDURAS	99	292	391
HONG KONG	78	79	157
INDIA	19.064	11.274	30.338
INDONESIA	450	649	1.099
IRAN	3.632	2.356	5.988
IRAN - ETNIA CURDA	13	1	14
IRAQ	935	313	1.248
IRAQ - ETNIA CURDA	2.137	232	2.369
IRLANDA	1.462	1.361	2.823
ISOLE SEYCHELLES	100	404	504
ISLANDA	36	124	160
ISOLE MAURITIUS	2.834	3.471	6.305
ISRAELE	1.357	751	2.108
JUGOSLAVIA - ETNIA KOSSOVARA	2.120	1.096	3.216
JUGOSLAVIA	21.288	15.535	36.823
KAZAKISTAN	70	339	409
KENYA	393	546	939
KIRGHIZISTAN	12	33	45
KIRIBATI	1	3	4
KUWAIT	23	10	33
LAOS	41	42	83
LESOTHO	19	5	24
LETTONIA	55	376	431
LIBANO	2.137	1.016	3.153
LIBERIA	88	63	151
LIBIA	527	247	774
LIECHTENSTEIN	12	16	28
LITUANIA	146	436	582
LUSSEMBURGO	86	109	195
REPUBBLICA DI MACEDONIA	15.493	6.495	21.988
MADAGASCAR	251	689	940
MALAWI	30	37	67
MALAYSIA	133	158	291
MALDIVE	8	2	10
MALI	218	101	319
MALTA	203	592	795

MAROCCO	112.614	46.985	159.599
MAURITANIA	378	299	677
MESSICO	1.824	2.721	4.545
MOLDAVIA	1.024	2.015	3.039
PRINCIPATO DI MONACO	6	12	18
MONGOLIA	9	31	40
REPUBBLICA DEL MONZAMBICO	87	131	218
NAMIBIA	2	4	6
NEPAL	117	78	195
NICARAGUA	105	198	303
NIGER	516	697	1.213
NEGERIA	8.153	11.338	19.491
NORVEGIA	373	665	1.038
NUOVA GUINEA - PAPUA	16	5	21
NUOVA ZELANDA	165	182	347
OLANDA (PAESI BASSI)	2.921	3.873	6.794
OMAN	1	1	2
PAKISTAN	15.809	2.450	18.259
PALESTINA	137	40	177
REPUBBLICA DI PANAMA	86	322	408
PARAGUAY	136	343	479
PERU	9.718	20.178	29.896
POLONIA	9.462	21.910	31.372
PORTOGALLO	2.173	2.834	5.007
QATAR	32	6	38
ROMANIA	35.345	33.584	68.929
RUANDA	269	281	550
RUSSIA	2.119	5.535	7.654
SALOMONE (ISOLE)	1	0	1
EL SALVADOR	852	2.238	3.090
SAMOA OCCIDENTALI	39	43	82
SANTA LUCIA	4	3	7
SAN MARINO	1.828	1.760	3.588
SAO TOME' - ISOLE	4	12	16
SENEGAL	35.974	3.008	38.982
SIERRA LEONE	288	256	544
SINGAPORE	48	104	152
SIRIA	1.502	645	2.147
SIRIA - ETNIA CURDA	3	1	4
REPUBBLICA SLOVACCA	1.098	1.754	2.852
SLOVENIA	2.469	1.339	3.808
SOMALIA	2.029	4.314	6.343
SPAGNA	5.956	12.743	18.699

SRI LANKA	19.149	14.520	33.669
STATI UNITI D'AMERICA	16.745	30.673	47.418
SUD AFRICA	273	370	643
SUDAN	420	96	516
SURINAME (GUAYANA OLANDESE)	1	0	1
SVEZIA	1.220	2.577	3.797
SVIZZERA	7.750	9.875	17.625
SWAZILAND	10	3	13
TADJIKISTAN	2	4	6
TANZANIA	297	334	631
THAILANDIA	357	2.410	2.767
TOGO	487	318	805
TONGA - ISOLE	2	11	13
TRINIDAD - TOBAGO	14	46	60
TUNISIA	35.165	10.515	45.680
TURCHIA	3.149	2.232	5.381
TURCHIA - ETNIA CURDA	1.551	207	1.758
TURKMENISTAN	2	10	12
UCRAINA	2.163	6.598	8.761
UGANDA	216	188	404
UNGHERIA	1.252	2.930	4.182
U.R.S.S.	174	253	427
URUGUAY	346	558	904
UZBEKISTAN	69	848	917
VANUATU	1	4	5
CITTA' DEL VATICANO	2	0	2
VENEZUELA	997	2.075	3.072
VIETNAM	567	604	1.171
ST. VINCENT - GRENADINE	0	1	1
YEMEN R.D.P.	58	36	94
REPUBBLICA DELLO ZAIRE	1.151	869	2.020
ZAMBIA	98	66	164
ZIMBABWE	31	55	86
TOTALE U.E.	**61.113**	**90.685**	**151.798**
TOTALE ALTRI PAESI	**691.311**	**545.044**	**1.236.355**
TOTALE STATI ESTERI	**752.424**	**635.729**	**1.388.153**